



AC 1334
DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO 2019
PROPOSTE DI EMENDAMENTI

***** segnalazione delle proposte emendative fondamentali**

Sommario

NORME FONDAMENTALI PER INTESA SU FSC 2019	7
Mantenimento delle risorse da passaggio IMU-Tasi (fondo 300 mln. e maggiorazione Tasi) ***	7
Recupero taglio ex dl 66/2014 ***	8
Imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni ***	8
Istituzione tavolo di confronto sulle controversie in corso	9
Rimodulazione percentuali perequazione ***	10
Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE). Accantonamento minimo e determinazione a rendiconto***	10
Facoltà di revisione del riaccertamento straordinario dei residui ***	11
Deroga al limite previsto in merito alla possibilità di contrarre mutui da parte degli enti in pre-dissesto (completamento Accordo 18 ottobre Bando periferie) ***	11
Anticipazioni di tesoreria ***	12
Proroga contributo per indennizzi estinzione anticipata dei mutui ***	12
Proroga al 31 marzo del termine per la deliberazione del bilancio	13
Sanzioni per il mancato rispetto del saldo finale di competenza 2017 ***	13
Disapplicazione delle sanzioni per sforamenti del saldo di competenza 2016 definitivamente accertati dopo la chiusura dell'esercizio ***	13
INVESTIMENTI DEGLI ENTI LOCALI (MODIFICHE ARTT. 15-18-61 e 64)	14
Art. 15 - (Fondo per gli investimenti delle amministrazioni centrali)***	14
Investimenti dei comuni. Modifica art.16 su ricorso a Stazione unica appaltante *** .	14
Coinvolgimento dei Comuni in Centrale progettazione e InvestItalia (artt. 17 e 18)	15
Inclusione delle Città metropolitane tra i beneficiari del fondo ex art. 64 (“Finanziamento piani di sicurezza per la manutenzione di strade e scuole delle province delle regioni a statuto ordinario”) ***	15
Destinazione dei fondi residui ex art. 16 a sostegno degli investimenti comunali e modifica co. 858 della legge 205/2017. ***	16
Investimenti dei Comuni. Modifiche all’art. 61 (“Misure per il rilancio degli investimenti e concorso alla finanza pubblica delle regioni a statuto ordinario”)**	17
Armonizzazione contabile. Utilizzo avanzo di amministrazione vincolato in caso di disavanzo complessivo ***	18
Flessibilità nell’attuazione del punto 5.4 (alimentazione FPV per investimenti)	19
Finanziamento investimenti degli enti locali. Debito autorizzato e non contratto.....	20
MODIFICHE AL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI PER IL RILANCIO DEGLI INVESTIMENTI	20
Semplificazioni procedurali per i Comuni e loro aggregazioni.....	20
Appalto integrato	22
Offerta economicamente più vantaggiosa	23

Qualificazioni stazioni appaltanti e CUC	25
Rafforzamento della natura vincolante dei pareri dell'ANAC	25
Procedure negoziate sottosoglia.....	26
PICCOLI COMUNI –FONDI E CONTABILITÀ.....	27
Integrazione fondo Piccoli Comuni	27
Fondo Piccoli Comuni.....	27
Interventi a favore delle Unioni di Comuni	27
Mitigazione sanzioni per sfornamento del saldo di competenza 2016 per i comuni fino a mille abitanti	28
Termini e modalità della contabilità economico-patrimoniale ***	29
Facoltatività del DUP e semplificazione piano dei conti per i piccoli comuni.....	29
PICCOLI COMUNI - ORDINAMENTALE	30
Superamento limiti di mandato nei piccoli Comuni	30
Rimborso spese legali amministratori locali	30
Trattamento contributivo amministratori locali lavoratori autonomi.....	31
CITTA' METROPOLITANE.....	32
Assegnazione fondo straordinario funzioni fondamentali delle città metropolitane ***	32
Istituzione comparto e Tavolo permanente delle Città metropolitane ***	32
Città metropolitane - Utilizzo di risorse vincolate.....	33
Imposta delle Città metropolitane sul traffico passeggeri porti e aeroporti.....	33
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE E RECUPERI FISCALI.....	35
Adeguamento tariffe Cosap	35
Disciplina della TARI	36
Riscossione Tari da parte dei gestori dei rifiuti	36
Addizionale comunale sui diritti aeroportuali	37
Estensione della partecipazione comunale all'accertamento di entrate erariali ai recuperi da comunicazioni bonarie ***	38
Incentivi per il potenziamento della gestione entrate e del contrasto all'evasione *** ..	39
Misure preventive a sostegno del contrasto all'evasione sui tributi locali ***	39
Estensione del blocco dei pagamenti ai crediti derivanti da ingiunzioni di pagamento (art. 48- <i>bis</i> del dPR 29 settembre 1973, n. 602)	40
SEMPLIFICAZIONI E RIDUZIONI FISCALI PER I COMUNI.....	42
Semplificazioni in materia di imposta di registro	42
Contributo unificato relativo ai processi tributari in cui è parte l'ente locale.....	42
Tutela dei crediti comunali	43
ALTRE NORME FINANZIARIE	43
Mitigazione sanzioni assunzionali per il mancato rispetto di termini BDAP.....	43
Modalità di quantificazione del Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE)	44

Armonizzazione contabile. Semplificazione iter approvazione DUP.....	45
Semplificazione degli adempimenti delle tesorerie	45
Rateizzazioni per recuperi di somme a carico degli enti locali	46
Fondo contenziosi connessi a calamità o cedimenti strutturali	47
Spese per la formazione delle amministrazioni pubbliche	48
Misure di salvaguardia per la nautica da diporto.....	48
RISTRUTTURAZIONE E RIDUZIONE DEBITO ENTI LOCALI	49
Ristrutturazione del debito degli enti territoriali	49
In subordine: Rinegoziazione mutui accordati dalla Cassa depositi e prestiti agli enti territoriali e ristrutturazione obbligazioni.....	51
Riduzione del peso del debito degli enti locali.....	51
UNIFICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUGLI IMMOBILI CON ABOLIZIONE DELLA TASI (NUOVA IMU)	53
Art. X - (Nuova IMU)	53
Relazione illustrativa “Nuova IMU”	63
PERSONALE.....	70
Salario accessorio e posizioni organizzative	70
Semplificazioni in materia di assunzioni	71
Determinazione delle spese di personale e della capacità assunzionale nei Comuni, nelle Unioni di Comuni e nelle Città Metropolitane.....	72
Emendamenti subordinati al mancato recepimento dell’emendamento principale.....	72
Norma interpretativa articolo 5, comma 5, dl 78/2010.....	74
Interventi per la sostenibilità dei rinnovi contrattuali del personale dipendente degli enti locali.....	74
SOCIETA’ PARTECIPATE	75
Proroga del triennio utilizzato quale soglia di fatturato medio transitorio per la dismissione delle società partecipate *	75
Proroga dei termini per l’alienazione straordinaria di società partecipate *.....	76
Esclusione delle società a controllo pubblico indiretto dalla disciplina del TUSP ed esenzione delle società miste non a controllo pubblico dalle ispezioni del MEF	77
Previsione report della struttura di monitoraggio in sede di Conferenza Unificata.....	77
Eliminazione del doppio limite sui compensi previsto esclusivamente a carico degli amministratori di società pubbliche locali *.....	78
Eliminazione della doppia sanzione per la mancata attuazione del piano annuale di razionalizzazione e per la liquidazione delle quote di società costituite con atti viziati	79
Affidamento in concessione del servizio di distribuzione del gas naturale per la valorizzazione delle reti comunali e delle patrimoniali *	79
Affidamento in concessione del servizio di distribuzione del gas naturale per il riconoscimento della quota di ammortamento annuale agli enti Locali e società patrimoniali proprietarie di tutto o parte degli impianti *.....	80

SCUOLA	81
Fondo speciale per sicurezza edilizia scolastica	81
Adeguamento degli edifici scolastici alla normativa antincendio	82
Fondo per l'attuazione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni.....	83
Fondo spese per assistenza autonomia e comunicazione del personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriale	83
Mensa personale scolastico statale.....	84
TARSU – Contributo scuole.....	84
Libri di testo scuole primarie	85
Finanziamento pluriennale edifici scolastici ospitanti scuole di ogni ordine e grado...	86
SVILUPPO	87
Interventi per favorire lo sviluppo socio-economico delle aree rurali	87
Integrazione del Comitato di indirizzo delle Zone Economiche Speciali	87
Istituzione delle “zone franche interne”	88
TPL.....	89
Articolo aggiuntivo inerente i criteri di riparto del Fondo Nazione sul Trasporto Pubblico Locale di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 smi *	89
Misure per il rilancio degli investimenti e concorso alla finanza pubblica delle regioni a statuto ordinario.....	90
ENERGIA	90
Modifiche al Fondo Kyoto.....	91
(senza oneri diretti a carico del Bilancio dello Stato)	91
Proventi in favore degli enti locali rinvenienti dalla localizzazione sui territori di impianti alimentati da fonti rinnovabili	91
Scambio sul posto	93
WELFARE	93
“Fondi per l'introduzione del reddito e delle pensioni di cittadinanza e per la revisione del sistema pensionistico”	93
Stato di previsione del Ministero dell'interno e disposizioni relative	94
Stato di previsione del Ministero dell'interno e disposizioni relative	95
Stato di previsione del Ministero dell'interno e disposizioni relative	95
SICUREZZA URBANA, PROTEZIONE CIVILE E AMBIENTE.....	96
Fondo manifestazioni pubbliche.....	96
Creazione di un fondo per il sostegno agli amministratori locali intimiditi.....	96
Diritto di accesso	97
Copertura assicurativa veicoli.....	97
Tassa di circolazione veicoli Polizia locale	98

ZTL «ambientali»: controllo di accessi tramite dispositivi ex dpr 250/99.....	98
Risorse per la bonifica amianto	99
Finanziamento fondo regionale protezione civile.....	99
Riduzione rischio sismico	100
Fondo qualità dell'aria in ambiente urbano.....	101
Modifiche al Codice della Strada	102
Notifica delle violazioni	103
Controllo elettronico e misure per contrastare l'inquinamento.....	103
Proventi sanzioni amministrative pecuniarie ***	103
NORME SU SISMA CENTRO ITALIA	104
Ammissibilità Sisma Bonus	104
Eliminazione del vincolo per l'acquisto di immobili da parte degli enti locali.....	105
Proroga dei mutui dei Comuni e dell'indennità di funzione a favore dei sindaci.....	105
Riduzione dei tempi per la valutazione delle aree acquisite dagli enti locali per interventi di ricostruzione.....	106
Proroga termine per la verifica vulnerabilità sismica degli edifici scolastici.....	107
Previsione assunzione unità di personale a tempo indeterminato per esigenze connesse alla ricostruzione pubblica e privata (art. 50-bis d.l. 189/2016)	108
Proroga dei termini per la revisione del piano di riequilibrio pluriennale in applicazione dei commi 848-849 e 888-889 della legge di bilancio per il 2018	108
Permessi amministratori sisma Centro Italia.....	109
Applicazione agevolazioni zone franche urbane sisma Centro Italia	110
STATISTICA.....	111
Art. 66 Semplificazione di adempimenti contabili-.....	111
COMPLETAMENTO PRIU	111
RIFORMA DELLA RISCOSSIONE LOCALE	112
Proposta di riforma della riscossione locale condivisa (da tavolo di confronto presso il Mef-Dip.Finanze).....	112
Misure urgenti non confluite nella proposta MEF.....	119
Altre norme di interesse non confluite nella proposta MEF	121

NORME FONDAMENTALI PER INTESA SU FSC 2019

Mantenimento delle risorse da passaggio IMU-Tasi (fondo 300 mln. e maggiorazione Tasi) ***

Fondo IMU-Tasi (300 milioni) ***

All'articolo 1, comma 870 della legge 27 dicembre 2017, n.205, le parole "Per l'anno 2018" sono sostituite dalle parole "a decorrere dall'anno 2018" e dopo le parole "300 milioni di euro" è inserita la parola "annui".

Motivazione

Suscita gravissime perplessità la circostanza che il Governo non abbia già inserito tale previsione che riteniamo dovuta,

Tra il 2014 e il 2018 i decreti integrativi succedutisi alle rispettive leggi finanziarie o di bilancio hanno riconosciuto ai Comuni un importo dovuto a ristoro dei minori gettiti derivanti dall'introduzione della TASI nel 2014 e dai criteri più restrittivi introdotti per la determinazione delle aliquote. Si tratta di una cifra che a rigore dovrebbe essere da tempo inglobata e sancita a regime. Nonostante le ripetute richieste, ciò non è ancora avvenuto. Tale importo era stato inizialmente fissato in 625 milioni di euro; il MEF dopo attente verifiche aveva formalmente fissato la compensazioni in 488 ml; purtroppo poi è stata progressivamente ridotta fin ai 300 milioni di euro per il 2017. La proposta normativa stabilizza l'erogazione in questione, pur nella misura ridotta di 300 milioni di euro, di cui 299.473.486,16 spettanti ai Comuni dei territori delle regioni a statuto ordinario e delle Isole e 526.513,84 euro spettanti ai Comuni delle Autonomie speciali del Nord.

Si deve sottolineare che tali importi sono dovuti a circa 1.800 Comuni in base a principi di compensazione fiscale indiscutibili, trattandosi di minori gettiti direttamente riconducibili a modificazioni della disciplina dei tributi comunali, quantificati a suo tempo dal Mef in circa 488 milioni di euro.

La norma necessita di copertura finanziaria.

Maggiorazione TASI ***

All'articolo 1, comma 28 della legge 28-dicembre 2015, n. 208, dopo l'ultimo periodo, aggiungere il seguente periodo:

"A decorrere dall'anno 2019, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo, i comuni possono applicare la maggiorazione di cui all'articolo 1, comma 677, terzo periodo, della citata legge n. 147 del 2013, entro il limite dello 0,4 per mille, nel caso in cui nel 2018 la maggiorazione non sia stata applicata o sia stata applicata in misura inferiore. Negli altri casi il limite è elevato al valore effettivamente applicato nell'anno 2018.

Motivazione

La proposta (complementare alla precedente) permette l'applicazione della maggiorazione Tasi per tutti i Comuni entro il limite dello 0,4 per mille, inferiore a quello originario dello 0,8 elevato al livello effettivamente raggiunto nel 2018 per i casi in cui tale livello è superiore allo 0,4.

Si ricorda che la maggiorazione Tasi è stata introdotta nel 2014 per permettere ai Comuni di recuperare parte del gettito in precedenza fornito dall'applicazione dell'IMU sull'abitazione principale e non più ottenibile con i criteri più restrittivi introdotti dallo stesso comma 677. La parte ulteriormente necessaria è assicurata dal contributo IMU-Tasi.

La differenziazione delle aliquote con riduzione allo 0,4 per mille nel caso di non avvenuta applicazione della maggiorazione limita la ripresa di manovrabilità della maggiorazione che è ora applicabile esclusivamente sugli immobili diversi dalle abitazioni principali non di lusso.

Recupero taglio ex dl 66/2014 ***

All'articolo 1, comma 448, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Resta ferma, a decorrere dall'anno 2019, l'integrazione derivante dal secondo periodo del comma 8 dell'articolo 47 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con legge 23 giugno 2014, n. 89."

Motivazione

La riduzione di risorse disposta con il decreto-legge n. 66 del 2014 aveva una durata temporanea (inizialmente fino al 2016 poi prorogata al 2018). Si tratta di 564 milioni di euro che fin dall'emanazione della norma venivano considerati un sacrificio eccezionale, da abolire una volta superata la fase più critica del risanamento finanziario.

La norma proposta chiarisce che l'ammontare del Fondo di solidarietà comunale, definito in valore assoluto dal comma 448 della legge di bilancio per il 2017, deve essere integrato dal 2019 in ragione della caducità del taglio ex dl 66/2014 e si rende necessaria in assenza di assicurazioni sull'avvenuto finanziamento del reintegro delle somme dovute, che appaiono invece stanziare per ciò che riguarda l'analoga temporanea riduzione di risorse a carico delle Province e delle Città metropolitane a suo tempo operata dallo stesso dl 66.

Imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni ***

Imposta comunale sulla pubblicità e diritti pubbliche affissioni – facoltà di aumento delle tariffe e rateizzazioni rimborsi

1. In deroga alle norme vigenti e alle disposizioni regolamentari deliberate da ciascun comune a norma dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i rimborsi delle somme acquisite dai comuni a titolo di maggiorazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni per gli anni dal 2013 al 2018 possono essere effettuati in forma rateale entro un massimo di cinque anni dal momento in cui la richiesta del contribuente è diventata definitiva.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2019, le tariffe e i diritti di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni ed integrazioni, possono essere aumentati dagli enti locali fino ad un massimo del 50 per cento per le superfici superiori al metro quadrato e le frazioni di esso si arrotondano al mezzo metro quadrato.

Motivazione

Il comma 1 introduce una proposta normativa che mira alla reintroduzione, a decorrere dal 2019, della facoltà di tutti i comuni di prevedere aumenti tariffari fino al 50% per le superfici superiori al metro quadrato soggette all'imposta comunale sulla pubblicità e al diritto sulle pubbliche affissioni. Tale facoltà è infatti venuta meno a partire dal 2013 per effetto della norma che ha abrogato le disposizioni recate dall'articolo 11, co.10, della legge n. 449 del 1997, e dell'interpretazione costituzionalmente orientata della successiva norma di deroga (comma 739, art.1, della legge n. 208/2015) recata dalla sentenza della Corte Costituzionale n.15 del 2018.

Con il comma 2 si permette ai Comuni, in deroga alle norme vigenti, di rimborsare le eventuali richieste di rimborso delle maggiorazioni dell'imposta sulla pubblicità degli anni 2013-18 in un arco di tempo pluriennale.

Imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni – Verifica ed eventuale compensazione della perdita di gettito subita dai Comuni

1. Al fine di verificare la dimensione complessiva e la distribuzione della perdita di gettito subita negli anni dal 2013 al 2018 dai comuni che, a decorrere dal 2013, si sono avvalsi della facoltà di confermare o prorogare gli aumenti tariffari previsti dall'articolo 11, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n.449 dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni, il Ministero dell'economia e delle finanze elabora una metodologia condivisa con l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), da sottoporre all'esame della Conferenza Stato-città e autonomie locali entro il 31 marzo 2019. A seguito delle risultanze di tale elaborazione, con apposito provvedimento di legge può essere istituito un ristoro in proporzione della perdita di gettito subita da ciascun comune.

Motivazione

Come è noto, la sentenza della Corte Costituzionale n.15 del 2018 chiamata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 739, della legge di stabilità 2016 (legge n.208/2015), pur rigettando l'eccezione di incostituzionalità della norma citata, ha fornito un'interpretazione che assicura per il solo 2012 l'efficacia delle delibere di aumento delle tariffe dell'imposta sulla pubblicità e pubbliche affissioni approvate entro il 26 giugno 2012, data di entrata in vigore della norma di abolizione. Ne consegue che le delibere confermate, espresse o tacite, delle maggiorazioni disposte con riferimento alle annualità successive al 2012 sono da ritenersi inefficaci. La lettura della disposizione operata dalla Corte Costituzionale comporta di fatto l'imposizione ope legis di una riduzione delle tariffe deliberate fino al 2012 per gli anni successivi cui dovrebbe corrispondere un contributo compensativo del minor gettito. L'analisi disposta con il comma 1 permette di disporre di informazioni attendibili circa la dimensione del minor gettito in questione.

Istituzione tavolo di confronto sulle controversie in corso

Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è costituito un tavolo di confronto tecnico con ANCI con il compito di censire i principali oggetti di controversia di carattere generale relativi all'assegnazione di risorse erariali ai comuni e alle città metropolitane e lo stato dell'eventuale contenzioso in corso, nonché di individuare le possibili soluzioni attraverso la rimozione o l'attenuazione delle cause.

Motivazione

Ci sono diverse controversie e contenziosi che vedono contrapposti molti Comuni all'amministrazione finanziaria. In molti casi appare possibile prevenire l'attivazione di contenziosi formali, ovvero prospettare soluzioni per la chiusura delle cause sulla base di regole di carattere generale applicabili anche in corrispondenza della volontaria rinuncia al procedimento. Tra le principali questioni aperte, sulle quali il tavolo tecnico proposto potrebbe utilmente intervenire e ipotizzare soluzioni in tempi brevi, ricordiamo: le spese per gli uffici giudiziari, il ristoro delle modifiche di imponibile dei fabbricati D, il riparto dell'addizionale comunale aeroportuale, le incertezze riguardanti i contributi dovuti ai Comuni che ospitano siti nucleari, l'esigenza di uniforme attuazione delle sentenze della Cassazione sull'imponibilità delle piattaforme petrolifere.

Rimodulazione percentuali perequazione ***

All'articolo 1, comma 449, lettera c), della legge 11 dicembre 2016, n.232, le parole “il 45 per cento per l'anno 2018, il 60 per cento per l'anno 2019, l'85 per cento per l'anno 2020, il 100 per cento nell'anno 2021”, sono sostituite dalle seguenti: “il 45 per cento per gli anni 2018 e 2019, il 55 per cento per l'anno 2020, il 65 per cento per l'anno 2021, l'80 per cento per l'anno 2022, il 100 per cento dall'anno 2023”.

Motivazione

Nelle more della presentazione della Relazione di cui all'articolo 1, comma 883, della legge 205 del 2017, relativa allo stato di attuazione della Legge 42 del 2009 in materia di federalismo fiscale, al fine di disporre degli elementi necessari per valutare gli effetti della perequazione delle risorse attivata dal 2015, si ritiene necessario accentuare la gradualità del meccanismo perequativo, al fine di poter intervenire in modo più incisivo e consapevole.

Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE). Accantonamento minimo e determinazione a rendiconto***

FCDE – Accantonamento minimo

Al comma 882 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 le parole “nel 2019 è pari almeno all'85 per cento, nel 2020 è pari almeno al 95 per cento e dal 2021 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo” sono sostituite dalle seguenti “nel 2019 è pari almeno al 75 per cento, nel 2020 è pari almeno all'80 per cento, nel 2021 è pari almeno al 90 per cento e dal 2022 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo”.

Conseguentemente, al punto 3.3 del principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, le parole “nel 2019 è pari all'85 per cento, nel 2020 è pari almeno al 95 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “nel 2019 è pari almeno al 75 per cento, nel 2020 è pari almeno all'80 per cento”.

Motivazione

La norma introduce una maggiore gradualità per gli enti locali nell'applicazione delle disposizioni riguardanti l'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità iscritto nel bilancio di previsione. Le attuali percentuali di accantonamento a FCDE appaiono troppo incisive, anche alla luce delle limitate risorse a disposizione degli enti locali per la chiusura dei bilanci di previsione, a fronte della crescente domanda di servizi da parte dei cittadini. Per assicurare la sostenibilità dell'accantonamento a FCDE nel bilancio di previsione si ritiene necessario graduare ulteriormente il percorso di avvicinamento al completo accantonamento dell'FCDE nel bilancio di previsione.

FCDE. Determinazione a rendiconto ***

Al punto 3.3 del principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato 4/2 del decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 le parole “salva la facoltà prevista per gli esercizi dal 2015 al 2018, disciplinata nel presente principio” sono sostituite dalle seguenti “salva la facoltà prevista per gli esercizi dal 2015 al 2020, disciplinata nel presente principio”.

Motivazione

La legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018) ha modificato la gradualità di accantonamento nel bilancio di previsione del FCDE, prevedendo una maggiore gradualità per gli enti locali nell'applicazione delle disposizioni previste dal punto 3.3 del principio contabile della competenza finanziaria. In particolare, il comma 882 della legge 205 del 2017 prevede che, nel bilancio di previsione, le percentuali minime di accantonamento al FCDE siano pari al 75% nel 2018, all'85% nel 2019, al 95% nel 2020 e al 100% dal 2021.

Alla luce di tale disposizione normativa si ritiene, pertanto, necessario prevedere che la modalità di determinazione del FCDE prevista a rendiconto, disciplinata dal punto 3.3 del principio contabile 4/2 a seguito del decreto ministeriale del 20 maggio 2015, sia modificata così da tenere conto della nuova gradualità e del termine a partire dal quale anche a previsione l'accantonamento sarà pari al 100% (2021). In tal modo, si garantisce che il differenziale tra lo stanziamento in sede di bilancio di previsione a titolo di FCDE e l'accantonamento dello stesso in sede di rendiconto non determini un peggioramento del risultato di amministrazione degli esercizi nei quali è previsto, in via normativa, tale differenziale, ossia per gli esercizi 2015-2020.

Facoltà di revisione del riaccertamento straordinario dei residui ***

Dopo il comma 848 dell'articolo 1 della legge di bilancio n. 205 del 27 dicembre 2017 è inserito il seguente:

“848-bis. Gli enti che hanno commesso errori nel riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi ai sensi dell'art. 3, comma 7 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come evidenziato da una revisione della delibera di riaccertamento svolta dall'Organo di revisione, provvedono, contestualmente all'approvazione del rendiconto 2018, al riaccertamento straordinario dei residui al 31 dicembre 2018 provenienti dalle gestioni 2014 e precedenti, secondo le modalità definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanare entro il 28 febbraio 2019. L'eventuale maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento di cui al periodo precedente è ripianato in quote costanti entro l'esercizio 2044, secondo le modalità previste dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile 2015. In ogni caso, resta ferma la possibilità degli enti di procedere ad una nuova operazione di cui all'art. 3, comma 7 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nei tempi e secondo le modalità di cui ai precedenti periodi del presente comma.”

Motivazione

La norma proposta estende la possibilità di un nuovo riaccertamento straordinario, già previsto dal comma 848 della legge di bilancio 2018, agli enti che evidenzino la necessità di effettuare nuovamente tale operazione ai sensi e con le finalità perseguite dall'art. 3 comma 7 del d.lgs. 118 del 2011, indipendentemente dalle osservazioni della Corte dei Conti o dei Servizi ispettivi del MEF. Tale possibilità, che segue la medesima procedura già individuata dal comma 848, deve essere avviata a seguito di una revisione della delibera di riaccertamento dei revisori e deve essere conclusa contestualmente all'approvazione del rendiconto 2018. In ogni caso, la possibilità viene estesa a tutti gli enti che ritengono di non aver esaurientemente adempiuto alla previsione normativa, tenuto conto della complessità tecnica legata al passaggio al nuovo sistema contabile.

Deroga al limite previsto in merito alla possibilità di contrarre mutui da parte degli enti in pre-dissesto (completamento Accordo 18 ottobre Bando periferie) ***

Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 243-bis, al comma 9-bis, sono aggiunte in fine le seguenti parole “, nonché per la copertura, anche a titolo di anticipazione, di spese strettamente funzionali all'ordinato svolgimento di progetti e interventi finanziati in prevalenza con risorse provenienti dall'Unione europea o da amministrazioni ed enti nazionali, pubblici o privati.”;

- b) all'articolo 249 sono aggiunte in fine le seguenti parole: “, nonché dei mutui per la copertura, anche a titolo di anticipazione, di spese strettamente funzionali all'ordinato svolgimento di progetti e interventi finanziati in prevalenza con risorse provenienti dall'Unione europea o da amministrazioni ed enti nazionali, pubblici o privati.”;

Motivazione

La norma proposta consente agli enti in pre-dissesto (lett.a) e agli enti in dissesto (lett. b) di accedere a mutui, in aggiunta alle eccezioni attualmente previste, anche per la copertura di spese, sostenute anche a titolo di anticipazione, per il finanziamento di progetti nell'ambito di Programmi nazionali o comunitari, la cui adesione può assicurare all'ente opportunità di sviluppo territoriale ed il cui mancato sostenimento determinerebbe la perdita del finanziamento stesso, con grave danno per l'ente.

*Va altresì segnalato che la proposta **contribuisce all'attuazione dell'Accordo** del 18 ottobre scorso presso la Conferenza unificata **sul “Bando periferie”**, che concordava sulla “opportunità di individuare strumenti che consentano agli Enti beneficiari che siano in condizioni di riequilibrio finanziario pluriennale di poter contrarre debiti per anticipazioni strettamente funzionali allo svolgimento delle attività previste dalle convenzioni stesse”.*

Anticipazioni di tesoreria ***

1. All'articolo 2, comma 3-bis, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50 e successive modificazioni, le parole “sino alla data del 31 dicembre 2018” sono sostituite dalle seguenti “sino alla data del 31 dicembre 2019”.

Motivazione

Si chiede la proroga al 31 dicembre 2019 dell'innalzamento da tre a cinque dodicesimi del limite massimo di ricorso degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria, anche al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento nelle transazioni commerciali previsti dalla normativa vigente.

Proroga contributo per indennizzi estinzione anticipata dei mutui ***

All'articolo 9-ter del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1 le parole “per ciascuno degli anni 2017 e 2018” sono sostituite dalle seguenti “per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019 e 2020”;
- b) al comma 2 le parole “entro il 31 marzo per ciascuno degli anni 2017 e 2018” sono sostituite dalle seguenti “entro il 31 marzo per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019 e 2020”;
- c) al comma 3 le parole “per ciascuno degli anni 2017 e 2018” sono sostituite dalle seguenti “per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019 e 2020”.

Motivazione

La norma proposta estende al biennio 2019-2020 il sostegno finanziario concesso ai Comuni per l'estinzione anticipata, totale o anche parziale, dei mutui e dei prestiti obbligazionari, anche al fine di favorire il processo di riduzione del debito pubblico.

Il mutamento delle condizioni del mercato finanziario, i cui tassi attivi e passivi si sono fortemente ridotti negli anni, fa emergere ora il ruolo degli indennizzi come vera e propria barriera ad una gestione flessibile – ed in linea con l'offerta corrente di credito – dell'indebitamento degli enti locali, costituendo un freno, da un lato, alla riduzione

dell'esposizione debitoria e, dall'altro, ad un processo di riduzione del costo del debito anche a sostegno degli investimenti comunali.

Proroga al 31 marzo del termine per la deliberazione del bilancio

Per l'anno 2019, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali, di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, è fissato al 31 marzo 2019.

Motivazione

La norma proposta consente agli enti locali di deliberare il bilancio di previsione 2019 ed il triennale 2019-21 entro il 31 marzo 2019, senza incorrere fino a tale data nelle strettoie della gestione provvisoria. Si tratta di una proroga tecnica indispensabili nelle attuali condizioni della finanza locale, essendo incerti i tempi di formale emanazione del DPCM relativo al fondo di solidarietà comunale 2019, nonché alcune essenziali quote di risorse oggetto delle proposte precedenti, senza le quali sono a rischio gli equilibri di ampie fasce di Comuni.

Sanzioni per il mancato rispetto del saldo finale di competenza 2017 ***

Modifica all'articolo 60 "Semplificazione delle regole di finanza pubblica"

Al comma 5 dell'articolo 60, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Le sanzioni per il mancato conseguimento del saldo 2017, di cui ai commi da 475 a 478 del medesimo articolo, non trovano applicazione e, qualora già applicate, ne vengono meno gli effetti."

Motivazione

Alla luce del superamento del saldo finale di competenza quale vincolo di finanza pubblica per gli enti territoriali, la norma proposta mira all'abrogazione delle sanzioni per il mancato rispetto dello stesso anche per il 2017, a fronte dell'avvio di un nuovo assetto della finanza pubblica territoriale più aderente agli equilibri finanziari degli enti locali. L'emendamento proposto non comporta oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

Si riporta di seguito il nuovo testo del comma 5, con evidenza delle modifiche:

"5. A decorrere dall'anno 2019, cessano di avere applicazione i commi 465 e 466, da 468 a 482, da 485 a 493, 502, da 505 a 509 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, i commi da 787 a 790 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e l'articolo 6-bis del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91. Con riferimento al saldo non negativo dell'anno 2018, restano fermi, per gli enti locali, gli obblighi di monitoraggio e di certificazione di cui ai commi da 469 a 474 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232. ~~Resta ferma l'applicazione delle sanzioni in caso di mancato conseguimento del saldo non negativo 2017, accertato ai sensi dei commi 477 e 478 del medesimo articolo 1. Le sanzioni per il mancato conseguimento del saldo 2017, di cui ai commi da 475 a 478 del medesimo articolo, non trovano applicazione e, qualora già applicate, ne vengono meno gli effetti.~~

Disapplicazione delle sanzioni per sforamenti del saldo di competenza 2016 definitivamente accertati dopo la chiusura dell'esercizio ***

XX. Le sanzioni di cui all'articolo 1, comma 723, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, relative al mancato rispetto per l'anno 2016 del saldo non negativo di cui al comma 710 del medesimo articolo 1 non trovano applicazione, e qualora già applicate ne vengono meno gli effetti, nei confronti degli enti locali per i quali la violazione sia stata accertata, nell'anno 2017, ai sensi dell'articolo 148-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267."

Motivazione

La norma è finalizzata a disapplicare l'effetto delle sanzioni per mancato rispetto del saldo finale di competenza per gli enti locali che abbiano visto riconosciuto lo sfioramento degli obblighi derivanti dai vincoli di finanza pubblica in anni successivi, anche a seguito di pronunce definitive da parte delle competenti sezioni della Corte dei Conti su materie di incerta interpretazione.

INVESTIMENTI DEGLI ENTI LOCALI (MODIFICHE ARTT. 15-18-61 e 64)

Art. 15 - (Fondo per gli investimenti delle amministrazioni centrali)***

All'articolo 15, comma 3, terzo periodo sostituire le parole "Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano" con le seguenti parole "Conferenza Unificata"

Investimenti dei comuni. Modifica art.16 su ricorso a Stazione unica appaltante ***

All'articolo 16, abrogare il comma 4

IN ALTERNATIVA

All'art. 16, comma 4, punto 5, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) prima delle parole "In attesa della qualificazione", inserire le seguenti parole: "*Fatti salvi gli ambiti territoriali di riferimento (ATO) individuati ai sensi delle normative di settore e quelli costituiti da Unioni, Consorzi e Convenzioni di Comuni,*" ;
- b) la parola "ricorrono" è sostituita dalle parole "possono ricorrere" e, dopo le parole "presso le province" aggiungere le parole " , i comuni capoluoghi di provincia".

Motivazione

La riscrittura del comma 5 dell'articolo 37 del Codice Appalti rischia di aggravare la già delicata e complessa fase di stallo delle gare gas e, in generale, tutte le procedure ad evidenza pubblica legate all'individuazione di ambiti territoriali e specifiche centrali uniche di committenza già stabiliti dalle normative di settore (tpl, acqua, gas e rifiuti). La norma abrogata infatti, prevedeva espressamente tale regime di salvaguardia che rischia così di venir meno. Inoltre, nelle more della definizione dei requisiti tecnico-professionali per la qualificazione delle stazioni appaltanti, vanno salvaguardate le aggregazioni di Comuni, consorzi, convenzioni e Unioni di Comuni che già operano in qualità anche di stazione unica appaltante.

Si ritiene pertanto assolutamente necessario abrogare la norma in quanto la stessa bloccherebbe il processo di apertura al mercato dei servizi a rete e obbligherebbe peraltro tutti i Comuni non capoluogo a servirsi delle SUA costituite presso Province e Città Metropolitane per gli appalti di lavori pubblici o in alternativa correggerla lasciando tale possibilità come opzionale e aggiungere anche i Comuni Capoluogo di Provincia fra le SUA già costituite cui è possibile affidare appalti di lavori.

Coinvolgimento dei Comuni in Centrale progettazione e InvestItalia (artt. 17 e 18)

Art. 17. - (Centrale per la progettazione delle opere pubbliche)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente comma:

“3-bis. Per garantire l'immediata operatività di cui al comma 5, la Centrale può stipulare una o più convenzioni con l'ANCI per le attività di cui al comma 3 rivolte agli enti locali. Gli eventuali oneri finanziari di cui alle predette convenzioni sono a carico del fondo di cui all'art. 15 comma 5. Le convenzioni di cui al periodo precedente possono includere la fondazione di ricerca IFEL (Istituto per la Finanza e l'Economia locale) di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo n. 504 del 1992, prevedendo modalità di utilizzazione delle economie risultanti sul bilancio di IFEL ai sensi dell'art. 6, comma 21 del DL 78 del 2010 e dell'art. 8, comma 3 del DL 95 del 2012”

Art. 18. - (InvestItalia)

All'art. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, dopo le parole “Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri” aggiungere le seguenti parole “previa intesa in Conferenza Unificata”
- b) al comma 4 è aggiunto in fine il seguente periodo “Sono inoltre disciplinate, relativamente agli investimenti locali, le modalità di collaborazione tecnica con l'ANCI, anche attraverso la fondazione di ricerca IFEL (Istituto per la Finanza e l'Economia locale) di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo n. 504 del 1992, che possono prevedere l'utilizzazione ai fini del presente comma delle economie risultanti sul bilancio di IFEL ai sensi dell'art. 6, comma 21 del DL 78 del 2010 e dell'art. 8, comma 3 del DL 95 del 2012 .

Motivazione

Le modifiche proposte permettono un più organico coinvolgimento dell'Anci nelle attività di sostegno alla progettazione delle opere pubbliche locali (art. 17) e una più corretta concertazione tra tutti gli enti territoriali degli interventi di InvestItalia (art. 18), anche attraverso l'utilizzo delle risorse accantonate dall'IFEL in attuazione delle spending review degli scorsi anni.

Inclusione delle Città metropolitane tra i beneficiari del fondo ex art. 64 (“Finanziamento piani di sicurezza per la manutenzione di strade e scuole delle province delle regioni a statuto ordinario”) ***

All'articolo 64 sono apportate le seguenti modifiche:

Al comma 1, le parole “Alle province” sono sostituite dalle parole “Alle province e alle città metropolitane” e le parole “le province” sono sostituite dalle parole “le province e le città metropolitane”.

a) dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

“1-bis. Alle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario è attribuito un contributo di 50 milioni di euro annui per gli anni dal 2019 al 2033 da destinare al finanziamento di piani di sicurezza a valenza pluriennale per la manutenzione di strade e scuole. Il contributo di cui al primo periodo è ripartito, con decreto del Ministero dell’Interno di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanarsi entro il 28 febbraio 2019. Le spese finanziate dalle risorse assegnate per ogni annualità devono essere liquidate o liquidabili per le finalità indicate, ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, entro il 31 dicembre di ogni anno. Ai fini del monitoraggio degli interventi, si applica il comma 3.”;

b) al comma 2, le parole “250 milioni” sono sostituite dalle parole “300 milioni”

Conseguentemente, la rubrica dell’articolo 64 è modificata in: “Finanziamento piani di sicurezza per la manutenzione di strade e scuole delle province e delle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario”.

Motivazione

L'emendamento intende attribuire anche alle Città Metropolitane delle regioni a statuto ordinario risorse aggiuntive, per un importo pari a 50 milioni di euro annui, destinate alla copertura delle spese per la manutenzione di strade e scuole. L'accoglimento della norma proposta coniugherebbe un normale svolgimento delle funzioni in questione con il mantenimento degli equilibri finanziari, altrimenti fortemente ostacolato dalla grave crisi finanziaria che tuttora investe il comparto delle aree vaste.

La norma non comporta oneri per la finanza pubblica, in quanto attinge a disponibilità del fondo ex art. 16.

Destinazione dei fondi residui ex art. 16 a sostegno degli investimenti comunali e modifica co. 858 della legge 205/2017. ***

All’articolo 16, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. Per le finalità di cui al comma precedente, per gli anni 2019 e 2020, le residue disponibilità del fondo di cui al comma 1 sono destinate all’incremento dello stanziamento di cui al comma 853 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che risulta pertanto incrementato di 203,8 milioni di euro per il 2019 e di 199,8 milioni di euro per il 2020. Al comma 858 dell’articolo 1 della citata legge n. 205 del 2017, le parole “otto mesi” sono sostituite dalle parole “dodici mesi”. Ai fini della selezione dei beneficiari del contributo relativo all’anno 2019 derivante dall’ulteriore assegnazione di cui al presente comma, resta valida la graduatoria formata per il medesimo anno a norma del comma 855, articolo 1, della citata legge n. 205 del 2017 e il relativo decreto di assegnazione è emanato entro il 31 gennaio 2019. Ai fini della determinazione del contributo per l’anno 2020, i criteri di cui al comma 854, ultimo periodo, e ai commi 855 e 856, del medesimo articolo 1 della citata legge n. 205 del 2017 possono essere riformulati, anche su proposta dell’Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), previo accordo presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali da sancire entro il 30 giugno 2019.”

Motivazione

Le modifiche proposte mirano ad aumentare i contributi per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio di cui al comma 853 della legge di bilancio 2018, vincolando per tale fine le somme residue del Fondo investimenti territoriali. Contestualmente, si propone di utilizzare quale veicolo per la selezione dei beneficiari e l'assegnazione dei contributi la relativa graduatoria già operante. Il proposto comma 2-bis raccoglie altresì un'istanza pervenuta da diversi enti già beneficiari del contributo 2018 ex comma 853, prolungando da 8 a 12 mesi il termine entro il quale è necessario pervenire all'affidamento dei lavori oggetto di contribuzione statale. Viene inoltre delegificata la determinazione dei criteri e priorità da osservare, che potranno essere revisionati per l'anno 2020 attraverso un accordo di Conferenza Stato-Città entro il 30 giugno 2019. La revisione dei criteri, anche alla luce del primo anno di completa attuazione del comma 853 della legge di bilancio 2018, potrà rafforzare notevolmente l'efficacia del sostegno agli investimenti comunali.

La norma non comporta oneri per la finanza pubblica, in quanto assorbe per il biennio 2019-2020 le disponibilità residue del fondo istituito con lo stesso art. 16.

Investimenti dei Comuni. Modifiche all'art. 61 ("Misure per il rilancio degli investimenti e concorso alla finanza pubblica delle regioni a statuto ordinario")***

All'articolo 61, dopo il comma 7 aggiungere i seguenti:

7-bis. Per ciascuna regione a statuto ordinario, la quota di investimenti di cui ai commi 3 e 5 da destinare agli enti locali ricadenti sul proprio territorio deve essere pari almeno al 50% dei contributi di cui ai commi 2 e 4. La quota di cui al periodo precedente si riduce all'ammontare delle richieste degli enti locali, qualora queste risultino inferiori. I criteri di riparto delle risorse assegnate agli enti locali sono definiti da ciascuna regione di concerto con il Consiglio delle autonomie locali se istituito, ovvero delle rappresentanze territoriali degli enti locali. Gli enti locali beneficiari sono soggetti alla verifica di cui alla lettera d) del comma 6 e, nel caso di mancato o parziale utilizzo dei contributi ricevuti, sono tenuti alla restituzione delle relative somme, secondo modalità da determinarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottarsi entro il 31 marzo 2019 su proposta del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, sentita la Conferenza unificata. La percentuale di cui al primo al primo periodo è ridotta nella misura

7-ter. Per gli anni 2019 e 2020, la percentuale di cui al comma 7-bis è elevata al 60 per cento e una quota pari almeno alla metà, per il 2019, e ad almeno un terzo, per il 2020, è assegnata ai comuni della rispettiva regione inclusi nella graduatoria formata a norma del comma 855 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che non sono risultati beneficiari del relativo contributo erariale. Di tale assegnazione la regione dà comunicazione al Ministero dell'interno per consentire la verifica del limite di cui all'ultimo periodo del comma 854 del citato articolo 1 della legge n. 205 del 2017. Con riferimento ai tempi di attivazione e al monitoraggio delle opere oggetto del contributo, si applicano i commi 857, 858, 859 e 860, sulla base del provvedimento regionale di assegnazione che può rideterminare le date di cui al comma 858.

Motivazione

La modifica proposta intende assicurare una congrua provvista di risorse per investimenti degli enti locali, qualificando al contempo la funzione programmatica in capo alle regioni. Nell'ambito delle condivise finalità perseguite dall'articolo 61, si ritiene tuttavia fondamentale inserire una clausola di salvaguardia che tuteli espressamente gli enti locali nell'acquisizione delle risorse stanziare per i territori.

Lo sblocco degli avanzi di amministrazione, infatti, non è in grado di assicurare lungo tutto il territorio nazionale le condizioni necessarie per un'adeguata ripresa degli investimenti dei Comuni.

Il correttivo proposto assicura una quota di circa la metà dei fondi assegnati a ciascuna regione per investimenti degli enti locali, da ripartire secondo accordi regionali.

Per il 2019-20 la quota è leggermente aumentata al fine di riservare un congruo sostegno al fondo, riservato ai Comuni, per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio di cui ai commi 853 e ss. della legge di bilancio 2018, che registra una scarsità di risorse assegnate a fronte delle numerose e diffuse richieste formulate dai Comuni. Le finalità del contributo ex co. 853 sono coerenti con quelle indicate all'articolo 61 e appare quanto mai utile poter attingere a progetti ad elevato grado di cantierabilità, in quanto già formulati, oggetto di controllo da parte dei ministeri competenti.

Armonizzazione contabile. Utilizzo avanzo di amministrazione vincolato in caso di disavanzo complessivo ***

Modifica al co 2 dell'art. 65 "Utilizzo del risultato di amministrazione per gli enti in disavanzo".

All'articolo 65, comma 2, la parola "vincolata," è abolita ed è aggiunto in fine il seguente periodo: "Per quanto riguarda la quota vincolata del risultato di amministrazione, al netto dei vincoli formalmente attribuiti dall'ente, non si applica il limite di cui al periodo precedente."

IN ALTERNATIVA:

All'articolo 65, comma 2, sono aggiunti in fine i seguenti periodi:

"Ai soli fini di un utilizzo ulteriore della quota vincolata, al netto dei vincoli formalmente attribuiti dall'ente, la quota applicabile di cui al periodo precedente è aumentata di un importo pari all'eventuale maggior recupero effettivamente realizzato, risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente, rispetto alla quota del disavanzo iscritta nel bilancio di previsione. Parimenti, la quota applicabile è ridotta di un importo pari al minor recupero effettivamente realizzato, risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente, rispetto alla quota del disavanzo iscritta nel bilancio di previsione. In sede di prima applicazione dei commi precedenti, la quota vincolata del risultato di amministrazione applicabile al bilancio di previsione, al netto dei vincoli formalmente attribuiti dall'ente, è ulteriormente aumentata di un importo pari al maggior recupero del disavanzo, risultante dai rendiconti degli esercizi 2015, 2016 e 2017, rispetto alle quote del disavanzo iscritte nei bilanci di previsione delle medesime annualità."

Motivazione

La norma proposta amplia la possibilità concessa agli enti che si trovano in una condizione di disavanzo complessivo di utilizzare l'avanzo di amministrazione vincolato.

Con la prima versione si concede all'ente in disavanzo di applicare comunque l'avanzo vincolato (ad esclusione delle quote il cui vincolo è stabilito autonomamente dall'ente).

Con la seconda versione, più restrittiva, la facoltà anzidetta è limitata anziché al solo "disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione", anche all'eventuale maggior recupero realizzato nell'esercizio precedente. Inoltre, per rafforzare l'applicabilità delle quote vincolate, nel primo anno di applicazione il limite viene aumentato dell'eventuale maggior recupero effettivo realizzato nelle annualità 2015, 2016 e 2017.

Il mancato sblocco dell'avanzo vincolato per l'ente che si trovi in una condizione di disavanzo complessivo mette in grave difficoltà alcune centinaia di enti tra cui diverse grandi città, che si vedrebbero "congelare" totalmente risorse in parte già disponibili in quanto accantonate nel proprio bilancio e quindi risulterebbero fortemente ostacolati nell'azione di rilancio degli investimenti.

Lo sblocco dell'avanzo vincolato per la generalità degli enti, anche nella versione più "generosa" non compromette il percorso di risanamento finanziario già avviato presso gli enti in disavanzo. A sostegno tecnico della proposta emendativa è bene evidenziare che:

- *il principio 4/1, concernente la programmazione, consente senza alcuna limitazione l'utilizzo delle quote vincolate del risultato di amministrazione, secondo modalità codificate (punto 9.2 del principio);*
- *il blocco dell'avanzo vincolato comporta per molti enti un grave rischio di danno erariale a causa del mancato utilizzo di risorse con vincolo di destinazione dovuto a norme nazionali o regionali, non necessariamente indisponibili in bilancio, che risulterebbero a priori inutilizzabili;*
- *infine, gli enti in questione si trovano oggi in condizione di disavanzo tecnico a seguito dell'operazione di riaccertamento straordinario dei residui previsto dalla riforma della contabilità e sostenuto da un ripiano pluriennale ex dl n. 78 del 2015 che ne ha assicurato la sostenibilità. Annullare le finalità perseguite dalla norma richiamata significherebbe minare irrimediabilmente la credibilità del legislatore, compromettere gravemente il percorso di risanamento già in atto e disconoscere il contributo alla finanza pubblica comunque garantito dagli stessi in ragione della minore capacità di spesa derivante dal riaccertamento.*

Flessibilità nell'attuazione del punto 5.4 (alimentazione FPV per investimenti)

Le risorse accantonate nel fondo pluriennale vincolato di spesa dell'esercizio 2017 in applicazione del punto 5.4 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per finanziare le spese contenute nei quadri economici relative a investimenti per lavori pubblici e quelle per procedure di affidamento già attivate, se non utilizzate, possono essere conservate nel fondo pluriennale vincolato di spesa dell'esercizio 2018 purché riguardanti opere per le quali l'ente abbia già avviato le procedure per la scelta del contraente fatte salve dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, o disponga del progetto esecutivo degli investimenti redatto e validato in conformità alla vigente normativa, completo del cronoprogramma di spesa. Tali risorse confluiscono nel risultato di amministrazione 2018 se entro il 30 aprile 2019 non sono assunti i relativi impegni di spesa.

Motivazione

La norma estende al 2019 la previsione già contenuta nel comma 467 della legge di bilancio 2017 e successivamente ripresa dal comma 787 della legge di bilancio 2018, rimediando così alla situazione di oggettiva difficoltà venutasi a creare con l'entrata in vigore del nuovo codice degli appalti, che ha comportato il rallentamento degli iter di gara ed ha determinato in molti casi l'esigenza di riavviare le procedure, con tempi incompatibili rispetto alla previsione ordinaria del punto 5.4 del principio contabile della competenza finanziaria. Attualmente il punto 5.4 richiamato prevede che, in assenza di aggiudicazione definitiva di un'opera avviata nel 2017 (bando di gara o effettuazione di spese preliminari)

entro l'anno 2018, le spese contenute nei quadri economici ed accantonate nel fondo pluriennale vincolato riconfluiscono nell'avanzo di amministrazione.

La proposta consente il mantenimento facoltativo di dette somme nel FPV anche per il 2019, assegnando ulteriori quattro mesi (scadenza 31 marzo 2019) per il perfezionamento delle procedure di gara. La deroga investirebbe solo le opere per le quali l'ente dispone già del progetto esecutivo degli investimenti redatto e validato in conformità alla vigente normativa, completo del cronoprogramma di spesa. Nel caso di mancata assunzione degli impegni su tali risorse, queste confluiranno in ogni caso nel risultato di amministrazione 2018. La deroga è limitata ad un arco temporale molto ristretto, anche alla luce della semplificazione delle regole di finanza pubblica che si prospetta a partire dal 2019.

Finanziamento investimenti degli enti locali. Debito autorizzato e non contratto

All'art. 70 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 2, lettere d-bis) e d-ter) le parole "solo con riferimento alle regioni," sono soppresse;
- b) dopo il comma 2 inserire il seguente comma:

"3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti sono applicabili anche agli enti locali."

Conseguentemente, all'art. 71 sono apportate le seguenti modificazioni:

- al comma 1, lettera a) le parole "solo alle regioni" sono soppresse;
- al comma 1, lettera b) le parole "delle regioni" sono soppresse.

Motivazioni

La proposta normativa estende agli enti locali la possibilità, prevista solo per le regioni, di finanziare opere e lavori pubblici con debito autorizzato ma non effettivamente contratto. Tale modalità di finanziamento della spesa per investimenti consente anche agli enti locali di poter attivare nuovi investimenti pubblici senza la necessità di sostenere costi aggiuntivi in assenza di effettiva realizzazione dell'opera o in presenza di risorse proprie nel frattempo rese disponibili all'ente locale. In tal modo gli enti locali possono attivare investimenti pubblici senza rendere certi, in fase di programmazione e realizzazione dell'opera, oneri per interessi passivi che potrebbero, a posteriori, rivelarsi non necessari. L'emendamento consente un'ottimizzazione delle risorse disponibili per l'ente, favorire la ripresa degli investimenti locali e non comporta alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica.

MODIFICHE AL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI PER IL RILANCIO DEGLI INVESTIMENTI (Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i)

Semplificazioni procedurali per i Comuni e loro aggregazioni

Art. 29

(Principi in materia di trasparenza)

Al comma 1 secondo periodo dopo le parole: "nei successivi" sostituire le parole: "due giorni" con le parole: "cinque giorni".

Al comma 1 quarto periodo dopo le parole: “ *Entro il medesimo termine di*” sostituire le parole: “ due giorni” con le parole:” cinque giorni”

Motivazione

L'emendamento ha la finalità di agevolare le attività dei Comuni, soprattutto quelli di minore dimensione demografica, consentendo un lasso di tempo più congruo per gli adempimenti sulla trasparenza.

Art. 29 (Principi in materia di trasparenza)

Al comma 1 secondo periodo, dopo le parole: “*dalla data di adozione dei relativi atti,*” sostituire le parole: “ *il provvedimento che determina*” con le parole: “ *l'estratto del verbale contenente*”

Motivazione

L'ammissione o l'esclusione viene disposta dalla stazione appaltante tramite il seggio di gara o la commissione giudicatrice: questi decidono in sede di gara e redigono apposito verbale. In tale contesto l'attuale formulazione della norma genera il dubbio che, ai fini dell'esclusione dei concorrenti, occorra qualche provvedimento successivo, del quale non si capirebbe la ratio, sia sotto il profilo della competenza, sia sotto quello del non aggravamento del procedimento.

Art. 29 (Principi in materia di trasparenza)

Al comma 1 eliminare il quinto periodo: “ *nella stessa sezione sono pubblicati anche i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione con le modalità previste dal decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33*”

Motivazione

Si propone l'abrogazione del periodo in quanto contiene una definizione – resoconto della gestione finanziaria – che non trova corrispondenza nell'ambito della documentazione contabile prevista per l'esecuzione dei contratti pubblici.

Art. 31 (Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni)

Al comma 1 quarto periodo dopo le parole: “*tra gli altri dipendenti in servizio*” aggiungere le seguenti parole: “*anche assunti con contratto a tempo determinato o dipendenti della Centrale di committenza di cui, eventualmente, fa parte l'ente locale. Qualora sussistano gravi e documentate carenze di professionalità adeguate all'interno dell'Ente locale è consentito altresì affidare le funzioni di RUP ad un professionista esterno individuato con le procedure di evidenza pubblica cui al presente codice*”

Motivazione

Il correttivo si rende necessario in quanto spesso i Comuni, soprattutto quelli di minore dimensione demografica, sono in difficoltà ad individuare RUP tra i dipendenti in servizio e quindi, in caso di accertata carenza di organico, potranno ricorrere a personale a tempo determinato, anche della centrale di committenza di cui fa parte l'ente locale. Inoltre viene prevista la possibilità di affidare le funzioni di RUP ad un soggetto esterno, in caso di gravi e documentate carenze di professionalità adeguate all'interno dell'Ente.

Art. 77
(Commissione giudicatrice)

Al comma 3 quarto periodo, dopo la parola: “*nominare*” eliminare la parola:” *alcuni*”
Al comma 3 quarto periodo dopo le parole: “ *nel rispetto del principio di rotazione*”
eliminare il periodo: “*escluso il Presidente*”

Motivazione

La modifica si rende necessaria per agevolare le attività dei Comuni, soprattutto quelli di minore dimensione demografica, anche dal punto di vista dell’impatto economico che ha la nomina di un Presidente di commissione esterno all’amministrazione. e comunque per procedure di acquisizione di servizi e forniture sotto soglia e per procedure di acquisizione di lavori sotto un milione di euro.

Appalto integrato

Articolo 59
(Scelta delle procedure e oggetto del contratto)

All’ articolo 59, del decreto legislativo n. 50/2016 e ss.mm. ii, al comma 1, abrogare il terzo e quarto periodo e sostituirli con il seguente:

“Negli appalti relativi a lavori pubblici, l’affidamento può avere ad oggetto:

- a) la sola esecuzione sulla base di un progetto esecutivo avente i contenuti di cui all’articolo 23 comma 8;
- b) la progettazione esecutiva e l’esecuzione di lavori sulla base del progetto definitivo approvato dall’amministrazione aggiudicatrice e avente i contenuti di cui all’articolo 23 comma 7.

I commi 1bis e 1 ter sono abrogati”

Motivazione

L’obbligo di dover andare in gara con la sola progettazione esecutiva ha rappresentato un ostacolo al percorso di crescita degli investimenti, tanto più se legato alla difficoltà di individuare risorse e figure professionali per le sole progettazioni. Occorre ripristinare la possibilità di ricorrere all’appalto integrato per la realizzazione di investimenti pubblici, consentendo alle stazioni appaltanti di ricorrere all’affidamento della progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei lavori sulla base comunque, obbligatoriamente, di un progetto definitivo, considerato il fatto che quest’ultimo definisce completamente l’opera e deve essere già munito “di tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni, nonché della quantificazione del limite di spesa per la realizzazione..(articolo 23 comma 7)”. La garanzia dunque rispetto alla centralità e alla qualità del progetto è data dal rafforzamento dei contenuti dei singoli livelli di progettazione di cui al succitato articolo 23 e dall’obbligo, dal 2019, della progettazione in BIM. Inoltre l’appalto integrato appare maggiormente coerente – se del caso – con il sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa che consente al mercato di esprimere le reali migliorie progettuali. Infine, una sensibile rivalutazione dello strumento dell’appalto integrato è stata già compiuta nel decreto correttivo, così come nelle norme

derogatorie per il suo utilizzo, introdotte per il sisma del Centro Italia e le Universiadi 2019.

Offerta economicamente più vantaggiosa

Articolo 95 (Criteri di aggiudicazione dell'appalto)

All'articolo 95, sono apportate le seguenti modifiche:

- a. dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
“2-bis. Per i lavori di importo fino alla soglia di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a), il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa è utilizzato solo in presenza di complessità tecnica dell'appalto”;
- b. dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
3-bis. “I lavori di importo fino alla soglia di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a), quando l'affidamento avviene sulla base del progetto esecutivo, sono aggiudicati sulla base del criterio del minor prezzo; in tale ipotesi, la stazione appaltante applica l'esclusione automatica delle offerte anomale, di cui all'articolo 97, commi 2 e 8.”;
- c. al comma 4, la lettera a) è abrogata.

Articolo 97 (Offerte anormalmente basse)

All'articolo 97:

1) al comma 2, il secondo periodo è sostituito con il seguente:
“ ; al fine di non rendere predeterminabili dai candidati i parametri di riferimento per il calcolo della soglia, il Rup o la Commissione di gara procedono alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con accantonamento del solo dieci per cento, indipendentemente dalla presenza di più offerte aventi identico basso a cavallo del taglio delle ali, arrotondato all'unità' superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso. Se la seconda cifra dopo la virgola della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi dopo il taglio delle ali è dispari, la media viene incrementata percentualmente di un valore pari alla prima cifra dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi dopo il taglio delle ali; se la seconda cifra dopo la virgola della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi dopo il taglio delle ali è pari, la media viene decrementata percentualmente di un valore pari alla prima cifra dopo la virgola della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi dopo il taglio delle ali. La gara viene aggiudicata all'offerta che eguaglia o che più si avvicina per difetto a tale soglia. Nel caso in cui la media decrementata risulti inferiore all'offerta di minor ribasso ammessa, la gara è aggiudicata a quest'ultima. Se la prima cifra è uguale a zero, la media resta invariata. Le offerte espresse in cifra percentuale di ribasso, sono ammesse fino a tre cifre decimali, le medie troncate alla quarta cifra decimale”.

Motivazione

La proposta emendativa interviene con diverse modifiche sulla disciplina dei criteri di aggiudicazione, in un'ottica anti crisi.

Infatti, le regole in vigore in materia di OEPV e prezzo più basso, rappresentano una delle cause di maggior blocco delle gare per la realizzazione di opere pubbliche.

Sotto questo profilo, l'applicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa sul progetto esecutivo rappresenta solo un inutile appesantimento per le stazioni appaltanti, laddove – a fronte dell'obbligo di mandare in gara un progetto esecutivo (quindi di per sé completo e definito in ogni sua parte) – rimane critica l'individuazione di incontestabili elementi qualitativi su cui valutare le singole offerte.

A tale proposito, si ricorda che vige il divieto di attribuire un punteggio alle opere aggiuntive, perché indirettamente riportanti l'offerta sul piano della mera economicità della stessa.

Occorre, quindi, ripristinare la possibilità, per gli appalti di lavori, di un più ampio utilizzo del criterio del prezzo, rafforzato con l'esclusione automatica delle offerte anomale, ossia accompagnato dal cd. sistema "antiturbativa".

Infatti, si tratta di un sistema di aggiudicazione di facile attuazione, che porta velocemente all'aggiudicazione dell'appalto e, quindi, all'impianto del cantiere e all'esecuzione dei lavori; inoltre, attraverso il sistema "antiturbativa", garantisce dal rischio di accordi collusivi tra imprese e di offerte con ribassi eccessivi.

L'eliminazione di ogni profilo di discrezionalità nella scelta dell'offerta migliore e l'imprevedibilità della soglia di anomalia producono, in particolare, il decisivo risultato di assicurare una maggiore trasparenza della selezione dell'offerta (adesso interamente vincolata), che si presta più difficilmente a essere inquinata da accordi collusivi tra un'impresa e la stazione appaltante o da intese illecite tra diversi concorrenti. Per tale ragione, si propone di consentirne l'utilizzo, non solo fino a 2 milioni di euro, come attualmente previsto dall'articolo 95, comma 4, ma anche nella fascia di importo compresa tra 2 milioni e la soglia UE.

Le modifiche all'articolo 97 mirano, poi, a modificare l'attuale meccanismo di determinazione della soglia di anomalia - cd. sistema "antiturbativa" - basato sul sorteggio tra 5 possibili metodi alternativi. Infatti, nella prassi applicativa, tale meccanismo è risultato farraginoso per le amministrazioni ed inoltre non ha condotto ai risultati sperati in termini di contenimento dei ribassi. Pertanto, nell'ottica di continuare a garantire l'imprevedibilità della soglia di anomalia, in chiave "antiturbativa", consentendo al contempo un maggior livello di snellezza procedurale ed un maggior contenimento dei ribassi, si propone di ridurre i sistemi di calcolo della soglia ad uno solo, nell'ambito del quale introdurre alcune variabili (18+2 correttivi), individuate dopo l'apertura di tutte le offerte.

Inoltre, le stesse sono finalizzate a consentire, per gli appalti di lavori, la possibilità di un più ampio utilizzo dell'esclusione automatica delle offerte anomale, purché accompagnato dal cd. sistema "antiturbativa", revisionato secondo quanto sopra proposto. Infatti, si tratta di un sistema di aggiudicazione di facile attuazione, che porta velocemente all'aggiudicazione dell'appalto e, quindi, all'impianto del cantiere e all'esecuzione dei lavori; inoltre, attraverso il sistema "antiturbativa", garantisce dal rischio di accordi collusivi tra imprese e di offerte con ribassi eccessivi. Per tale ragione, si propone di consentirne l'utilizzo, non solo fino a 2 milioni di euro, come attualmente previsto dall'articolo 95, comma 4, ma anche nella fascia di importo compresa tra 2 milioni e la soglia UE, a condizione che non sussista interesse transfrontaliero all'appalto, comprovato dalla partecipazione alla gara di imprese straniere in misura pari o superiore al 5 per cento. Tale proposta, peraltro, appare pienamente rispondente all'obiettivo prefissato dalla legge delega per il recepimento delle direttive appalti e concessioni n. 11/2016, di introdurre forme di semplificazione e snellimento procedurale negli appalti di importo inferiore alla soglia UE.

Qualificazioni stazioni appaltanti e CUC

Articolo 38 **Qualificazione delle stazioni appaltanti e centrali di committenza**

All'articolo 38 comma 1, ultimo periodo, dopo le parole soggetti aggregatori abrogare le parole "regionali"

Motivazione

Tutti i soggetti aggregatori hanno già conseguito una certificazione triennale in ANAC relativamente all'aggregazione degli acquisti per forniture e servizi di categorie merceologiche individuate con dpcm annuale e su questo non è necessaria un'ulteriore qualificazione.

L'emendamento serve a chiarire che sono iscritti di diritto nell'elenco ANAC tutti i soggetti aggregatori previsti nell'articolo 9 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, ovvero i soggetti aggregatori regionali e locali (città metropolitane) che operano in ambito regionale e che hanno già conseguito una certificazione triennale in ANAC relativamente all'aggregazione degli acquisti per forniture e servizi.

Articolo 38 **Qualificazione delle stazioni appaltanti e centrali di committenza**

Al comma 3 dopo la parola "relazione", abrogare le parole "ai seguenti" e sostituirle con le seguenti parole: "a uno o più dei seguenti"

Motivazione

Il correttivo serve a chiarire che la qualificazione delle SUA e delle CUC sia possibile per il complesso delle attività di cui all'articolo 38 del Codice Appalti ma relative ad ogni singolo ambito: *1. Programmazione e progettazione; 2. affidamento; 3. verifica e esecuzione del contratto.*

In sostanza occorre consentire alle SUA e alle CUC di qualificarsi per svolgere anche singolarmente ciascuno dei tre ambiti di attività previsti dalla norma.

Inoltre, i *soggetti aggregatori Città Metropolitane e Province* (articolo 9 comma 2 DL 66/2014, convertito in legge n. 89/2014) devono – al pari dei soggetti aggregatori regionali – essere considerati qualificati di diritto, al fine di poter svolgere funzioni di CUC e SUA in ambito regionale anche al di fuori delle ipotesi di cui al comma 3 dello stesso articolo 9 della surrichiamata norma.

Rafforzamento della natura vincolante dei pareri dell'ANAC

Art. 211 **(Pareri di precontenzioso dell'ANAC)**

All'articolo 211, comma 1, quarto periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le parole "valuta il comportamento della parte ricorrente ai sensi e per gli effetti dell' " sono sostituite" con le parole "applica nei confronti del ricorrente le sanzioni previste dall'".

Procedure negoziate sottosoglia

Art. 36 (Contratti sotto soglia)

All'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., sono apportate le seguenti modifiche:

1) alla lettera b) dopo le parole “operatori economici” sono inserite le seguenti “anche mediante criteri che possono agevolare la partecipazione delle micro, piccole e medie imprese locali,”

2) dopo la lettera b) è inserita la seguente lettera: “b-bis) per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 500.000 euro, mediante procedura negoziata con consultazione di almeno quindici operatori idoneamente qualificati, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato; nel caso in cui le manifestazioni di interesse siano in numero superiore a quindici ovvero al maggiore numero ritenuto idoneo dalla stazione appaltante, il Rup seleziona gli operatori economici da invitare, sorteggiando il cinquanta per cento tra quelli che hanno sede nel territorio in cui sono eseguiti i lavori e il restante cinquanta per cento tra tutti gli altri operatori che hanno manifestato interesse. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l’indicazione anche dei soggetti invitati,”

3) la lettera c) è sostituita dalla seguente: “c) per i lavori di importo pari o superiore a 500.000 euro e inferiore a 1.000.000 euro, mediante procedura negoziata con invito a presentare offerta rivolto a tutti gli operatori economici che hanno manifestato interesse. Al fine di semplificare e accelerare la procedura, la presentazione dell’offerta vale quale dichiarazione del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale previsti dalla normativa vigente e dalla lettera di invito. La stazione appaltante, prima di procedere all’apertura delle offerte, verifica a campione, su un numero di offerenti non inferiore al 10% delle offerte presentate, arrotondato all’unità superiore, scelti con sorteggio pubblico, il possesso dei requisiti di qualificazione generali e speciali. La verifica dei requisiti è effettuata anche sull’aggiudicatario”.

Motivazione

L'emendamento è finalizzato a contrastare la prassi, diffusa tra le stazioni appaltanti, di selezionare le imprese da invitare alle procedure negoziate senza bando, attraverso un sorteggio *tout court* tra le imprese che hanno manifestato interesse.

Tale sistema, infatti, sviscerla la qualificazione delle imprese e produce effetti distorsivi del mercato, determinando frequenti casi di gare deserte o scarsamente partecipate, in quanto non sempre l'impresa sorteggiata è effettivamente interessata ai lavori.

Per tale ragione, si rende necessario introdurre specifici meccanismi di selezione, diversificati in ragione dell'importo dei lavori da affidare, idonei a garantire una adeguata tutela della concorrenza e del mercato e, almeno, per i lavori di modesto importo (cioè fino a 500 mila euro) aperti alla possibilità di assicurare un idoneo coinvolgimento delle micro, piccole e medie imprese del territorio. Tale ultimo aspetto, peraltro, appare, in linea con gli obiettivi di tutela degli “aspetti della territorialità” e della “filiera corta”, richiamati dall'art. 1, lett. ddd) della Legge delega per il recepimento delle Direttive appalti e concessioni, n. 11/2016.

Per quanto riguarda, poi, gli affidamenti di importo più elevato (cioè compreso tra 500 mila euro e 1 milione di euro) si rende necessario assicurare il massimo livello di concorrenza possibile, invitando alla procedura tutti gli operatori che abbiano presentato manifestazione di interesse.

Peraltro, in ragione della natura semplificata tipica della procedura negoziata, si ritiene opportuno introdurre, in chiave semplificatoria, alcuni snellimenti procedurali che

accompagnino lo svolgimento della gara, quali la mancata presentazione di autodichiarazioni sul possesso dei requisiti, assorbite *ex se* dall'offerta, con conseguente verifica a campione in gara, sul 10% degli offerenti, e verifica finale sull'affidatario e aggiudicazione tramite esclusione automatica delle offerte anomale accompagnata dal metodo "antiturbativa".

PICCOLI COMUNI –FONDI E CONTABILITÀ

Integrazione fondo Piccoli Comuni

Dopo l'articolo 77 aggiungere il seguente articolo

Art. 77 bis

Al comma 862, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n.205, aggiungere in fine le parole: *"e di ulteriori 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019."*

Motivazione

Il fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale previsto dall'articolo 3, comma 1, della legge 6 ottobre 2017, n. 158 sui piccoli Comuni, necessita di essere ulteriormente incrementato in adeguamento alla portata della stessa legge arrivando, ove l'emendamento fosse approvato, ad una dotazione annua di 50 milioni di euro.

Fondo Piccoli Comuni

Dopo l'articolo 77 aggiungere il seguente articolo

Art. 77 bis

All'articolo 3, comma 1, della legge 6 ottobre 2017, n. 158, aggiungere alla fine le seguenti parole: *"Le risorse annualmente non attribuite sono acquisite al riparto dell'anno successivo"*

Motivazione

Il Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 6 ottobre 2017, n. 158, ad oggi non risulta ancora erogabile in mancanza dei decreti attuativi previsti dalla stessa legge. La dotazione del fondo contempla le annualità dal 2017 al 2023. L'emendamento si rende opportuno per assicurare l'utilizzo delle dotazioni delle annualità pregresse per le annualità successive all'emanazione dei decreti citati.

Interventi a favore delle Unioni di Comuni

Dopo l'articolo 60 aggiungere il seguente articolo 60 bis

Art. 60 bis

Alla legge 28 dicembre 2015, n. 208, all'articolo 1, comma 17 lettera b), sostituire le parole "non inferiore a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, è destinata ad incrementare il contributo spettante alle unioni di comuni ai sensi dell'articolo 53, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni" con le seguenti "non inferiore a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014 e non inferiore a 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, è destinata ad incrementare il contributo spettante alle unioni di comuni ai sensi dell'articolo 53, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni"

Motivazione

In attesa del riordino della normativa in tema di gestione associata dei servizi e delle funzioni comunali, lo sviluppo di tali processi va ancora sostenuto a tutti i livelli istituzionali. Le Unioni di Comuni che ad oggi risultano costituite in ogni Regione testimoniano la volontà di cooperare in rete di oltre 3.000 Comuni nonostante l'incertezza di una normativa che non ne agevola il percorso come dovrebbe per rafforzarne invece la governance locale, in particolare nei piccoli Comuni. L'emendamento è volto a conferire una più adeguata consistenza dei contributi statali in tal senso. Parallelamente è auspicabile che siano apportati i necessari miglioramenti alla normativa di riferimento come sostenuto da ANCI con le relative proposte presentate.

Mitigazione sanzioni per sfioramento del saldo di competenza 2016 per i comuni fino a mille abitanti

XX. Limitatamente ai comuni esclusi dai vincoli di finanza pubblica nell'anno 2015 in quanto con popolazione fino a 1.000 abitanti, la sanzione di cui al comma 723, lettera a) dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 non trova applicazione e, qualora già applicata, ne vengono meno gli effetti.

Motivazione

La norma è finalizzata a disapplicare la sanzione pecuniaria per mancato rispetto del saldo finale di competenza 2016 nei Comuni con popolazione fino a 1000 abitanti, in considerazione del fatto che per questi enti si tratta del primo anno di applicazione dei vincoli di finanza pubblica, con rilevanti complicazioni operative, peraltro a seguito di una pesantissima stagione di tagli che ha innalzato ulteriormente il grado di rigidità dei bilanci di tali piccolissimi enti. La norma riguarda 14 enti (per una sanzione complessiva di circa 900mila euro), sui 33 comuni che risultano aver sfiorato il saldo di bilancio nel 2016.

In subordine:

XX. Limitatamente ai comuni esclusi dai vincoli di finanza pubblica nell'anno 2015 in quanto con popolazione fino a 1.000 abitanti, la sanzione di cui al comma 723, lettera a) dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è disciplinata secondo le modalità previste dal comma 475 lettera a) dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

Motivazione

La norma è finalizzata a favorire la sostenibilità finanziaria della sanzione pecuniaria dovuta al mancato rispetto del saldo finale di competenza 2016 nei Comuni con popolazione fino a 1000 abitanti, in considerazione del fatto che per questi enti si tratta del primo anno di applicazione dei vincoli di finanza pubblica, con rilevanti complicazioni applicative, peraltro a seguito di una pesantissima stagione di tagli che ha innalzato ulteriormente il grado di rigidità dei bilanci di tali piccolissimi enti. La norma permette il recupero in tre esercizi della sanzione pecuniaria e riguarda 14 enti (per una sanzione

complessiva di circa 900mila euro), sui 33 comuni che risultano aver sfiorato il saldo di bilancio nel 2016.

Termini e modalità della contabilità economico-patrimoniale ***

1. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 151, comma 7, è aggiunto in fine il seguente periodo:

“Il rendiconto è validamente deliberato anche in assenza dei documenti connessi alla contabilità economico-patrimoniale di cui alla lettera b) del comma 4, purché tali documenti siano deliberati entro il 31 luglio dell'anno successivo all'esercizio di riferimento. Il termine di cui al periodo precedente può essere differito con le modalità di cui all'ultimo periodo del comma 1.”

b) all'articolo 161, comma 5, è aggiunto in fine il seguente periodo:

“Nel caso di esercizio della facoltà di cui all'ultimo periodo del comma 7 dell'articolo 151 e nelle more del coordinamento degli obblighi di trasmissione con gli analoghi obblighi relativi alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP), la trasmissione delle rendicontazioni riguardanti la contabilità economico-patrimoniale deve avvenire entro il mese successivo alla scadenza indicata al medesimo comma 7.”

2. I comuni con popolazione non superiore ai 5 mila abitanti possono non tenere la contabilità economico-patrimoniale e non redigere il bilancio consolidato a decorrere dal 2019 con riferimento all'anno 2018.

Motivazione

Nel corso dell'anno si sono evidenziate situazioni di particolare difficoltà legate all'introduzione della contabilità economico-patrimoniale e del bilancio consolidato.

Le norme proposte intervengono sui termini e le modalità della contabilità economico-patrimoniale e del consolidato.

L'impianto attualmente previsto dalla normativa e gli adempimenti richiesti appaiono eccessivi rispetto agli obiettivi di conoscenza fissati, soprattutto nei Comuni più piccoli, nei quali la contabilità finanziaria appare già ampiamente idonea a gestire l'attività di bilancio e a fornire indicazioni affidabili sulle effettive condizioni dell'ente. Peraltro, è bene ricordare come il principio della competenza economico-patrimoniale sia stato oggetto di sperimentazione per un solo anno e soltanto da parte degli iniziali 48 Comuni coinvolti, mentre il bilancio consolidato non sia stato neppure sperimentato.

Con il comma 1 si stabilisce un termine specifico per la documentazione riguardante la contabilità economico-patrimoniale (il 31 luglio successivo alla chiusura dell'esercizio), ferma restando la scadenza del rendiconto di gestione fissata dal TUEL al 30 aprile.

Con il comma 2 si rende facoltativa la tenuta della CEP e la redazione del bilancio consolidato per i Comuni fino a 5mila abitanti, in ragione del forte aggravio che gli adempimenti connessi richiedono agli esigui apparati tecnici di tali enti e del modesto contributo che tali enti assicurerebbero alla migliore conoscenza degli assetti finanziari locali.

Facoltatività del DUP e semplificazione piano dei conti per i piccoli comuni

1. All'articolo 1 comma 887 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole “23 giugno 2011, n. 118”, sopprimere le parole da “al fine” fino al termine del periodo;

b) sono aggiunti, infine, i seguenti periodi:

Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” il comma 6 dell’art. 170 è abrogato e sostituito con il seguente: “6. Gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti non sono tenuti a predisporre il Documento unico di programmazione”.

2. All’art. 4 comma 5 del decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011, dopo le parole “è costituito dal quinto livello” è aggiunto il seguente periodo: “Per i comuni con popolazione fino a 5000 abitanti, il piano dei conti integrato ai fini della gestione è costituito dal quarto livello”.

Motivazione

Le proposte di semplificazione proposte per i comuni di minori dimensioni riguardano:

- *l’abrogazione dell’obbligo di dotarsi del Dup. L’obiettivo della programmazione pluriennale appare già sufficientemente garantito, per i comuni più piccoli, dalla dimensione pluriennale del bilancio di previsione e non necessita di ulteriori strumenti programmatici che rischiano di ingenerare un eccessivo ed inutile appesantimento;*
- *l’adozione di un modello semplificato del piano dei conti integrato, garantendo comunque la rilevazione degli elementi minimi necessari per il consolidamento dei conti pubblici. Infatti, l’attuale modello del piano dei conti integrato richiede uno sforzo eccessivo per le amministrazioni più piccole, le quali hanno sicuramente un’articolazione di bilancio meno complessa rispetto alle altre realtà comunali di maggiori dimensioni demografiche.*

PICCOLI COMUNI - ORDINAMENTALE

Superamento limiti di mandato nei piccoli Comuni

Dopo l’articolo 60 aggiungere il seguente articolo 60 bis

All’articolo 51, comma 4, del DLgs. 18 agosto 2000, n.267 aggiungere il seguente comma:

4.“Ai comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti non si applicano le disposizioni di cui ai precedenti commi 2 e 3.

Ai sindaci dei comuni con popolazione da 5.001 a 15.000 abitanti è comunque consentito un numero massimo di tre mandati”.

Il comma 138 della legge 7 aprile 2014, n. 56 è abrogato”.

Motivazione

Con l’approvazione delle legge 158/17, a sostegno e valorizzazione dei piccoli Comuni fino a 5.000 ab., si rende quanto mai opportuno e coerente superare ormai del tutto il vincolo del doppio mandato e rimettere esclusivamente ai cittadini la volontà di riconfermare o meno il Sindaco uscente. In questi stessi Comuni è a volte difficile, se non impossibile, trovare candidati a ricoprire la carica di primo cittadino. Per i Comuni con popolazione da 5.001 a 15.000 abitanti è comunque opportuna una norma di semplificazione in tal senso.

Rimborso spese legali amministratori locali

Dopo l’articolo 60 aggiungere il seguente articolo 60 bis

Al comma 1 dell’articolo 7 bis del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito in legge 6 agosto 2015, n. 125, aggiungere infine il seguente periodo:

“L’ammissibilità del rimborso delle spese legali è da intendersi riferita anche ai provvedimenti conclusi o pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione”.

Motivazione

L'emendamento si rende necessario per fugare ogni dubbio sull'applicabilità temporale della norma relativa al rimborso delle spese legali degli Amministratori locali.

L'art.7-bis ha di fatto “cristallizzato” in norma di legge elementi già scaturenti dalla preesistente giurisprudenza in materia, volta a riconoscere la rimborsabilità delle spese legali sostenute dagli Amministratori locali in corso di mandato, ferme restando le condizioni già da tempo richiamate dalla stessa giurisprudenza (conclusione del procedimento con sentenza di assoluzione o di emanazione di un provvedimento di archiviazione, assenza di conflitto di interessi con l'ente amministrato; presenza di nesso causale tra funzioni esercitate e fatti giuridicamente rilevanti; assenza di dolo o colpa grave).

Appare evidente che non possa che essere intesa rivolta anche ai casi pregressi l'applicabilità della nuova normativa.

Trattamento contributivo amministratori locali lavoratori autonomi

Dopo l'articolo 60 aggiungere il seguente articolo 60 bis

All'articolo 86, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole “allo stesso titolo previsto dal comma 1”, sono da intendersi riferite esclusivamente all'oggetto del pagamento relativo agli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi dovuti dall'amministrazione locale alla forma pensionistica alla quale il lavoratore autonomo era iscritto o continua ad essere iscritto alla data dell'incarico.

Motivazione

L'articolo concerne la problematica interpretativa sorta solo recentemente in merito al comma 2 dell'art. 86 del DLgs n.267/2000 - TUEL, inerente la corresponsione del trattamento contributivo a favore degli amministratori lavoratori autonomi. La ratio della norma – come ben sottolineato dalla Corte dei Conti sez. reg. Puglia con parere n. 57 del 27 marzo 2013 – è quella di garantire che lo svolgimento del mandato elettorale non incida negativamente sulla posizione contributiva e previdenziale dei lavoratori non dipendenti chiamati a rivestire la carica di amministratore analogamente a quanto previsto dal comma 1 dello stesso articolo per i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato collocati in aspettativa. Tale disposizione nasce dal presupposto che l'assunzione di cariche pubbliche particolarmente impegnative incide inevitabilmente nello svolgimento di una professione autonoma con ripercussioni prevedibili sul reddito e sulla relativa capacità contributiva per il periodo di espletamento del mandato. Per tali motivi l'ordinamento ha previsto il versamento di una quota forfetaria minima di oneri previdenziali da parte dell'amministrazione locale per i lavoratori autonomi/amministratori. Gli amministratori lavoratori autonomi, a differenza dei lavoratori dipendenti, non hanno la possibilità di porsi in aspettativa e difficilmente possono sospendere completamente l'attività professionale senza evidenti ripercussioni.

CITTA' METROPOLITANE

Assegnazione fondo straordinario funzioni fondamentali delle città metropolitane

Per l'esercizio delle funzioni fondamentali, alle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario è attribuito per l'anno 2019 un contributo di 100 milioni di euro da ripartirsi mediante decreto del Ministero dell'interno secondo gli stessi criteri di cui al decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze del 7 febbraio 2018, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 13 febbraio 2018, n. 36.”

Motivazione

Le due norme proposte puntano a recuperare risorse per lo svolgimento delle funzioni fondamentali delle Città metropolitane.

In particolare, si ritiene ingiustificata la limitazione alle sole province del riparto del fondo di cui all'art. 654 (piani di sicurezza strade e scuole), proponendone l'allargamento anche alle Città metropolitane. Si propone altresì la reiterazione di un contributo straordinario per le Città metropolitane in considerazione della maggiore ampiezza delle funzioni fondamentali loro assegnate dalla legge e del fatto che le riduzioni degli scorsi anni sono state solo parzialmente mitigate nel tempo, con la conseguenza di persistenti difficoltà nel raggiungimento degli equilibri.

Istituzione comparto e Tavolo permanente delle Città metropolitane ***

1. È istituito un comparto autonomo delle Città metropolitane previste dalle leggi nazionali e dalle legislazioni delle regioni a statuto speciale, al fine di regolare i rapporti finanziari e le questioni ordinamentali di specifico interesse.
2. A tal fine è altresì istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un tavolo permanente di raccordo e consultazione, su ogni settore di interesse e sulle problematiche specifiche delle Città metropolitane, con il compito di esaminare le questioni relative all'istituzione delle Città metropolitane, al loro finanziamento, nonché le politiche di sviluppo e azioni di implementazione delle politiche urbane.
3. Il tavolo è composto dai sindaci metropolitani, dal Presidente del Consiglio dei ministri o suo delegato e dai ministri competenti per materia.

Motivazione

La proposta attiva una sede di raccordo e concertazione delle problematiche specifiche delle Città metropolitane, che sono inoltre designate quale comparto autonomo nell'ambito delle Pubbliche amministrazioni. Si intende così permettere una riflessione di adeguato livello politico e tecnico sulle grandi aree urbane del Paese e sulle soluzioni da individuare per la completa attuazione della legge 56 del 2014, che ha attribuito ai nuovi enti di governo urbano compiti di rilievo in un contesto contraddittorio quanto a dotazione di risorse e di strumenti operativi.

Città metropolitane - Utilizzo di risorse vincolate

Per il 2019 le province e le città metropolitane, in deroga alla legislazione vigente, possono utilizzare le seguenti entrate:

- a) la quota del 10 per cento dei proventi da alienazioni di immobili di cui al comma 11 dell'articolo 56-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, senza il vincolo di destinazione ordinariamente previsto;
- b) le quote già vincolate in avanzo di amministrazione per effetto delle norme del Codice della strada richiamate dall'articolo 18, comma 3-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.
- c) i proventi da alienazioni patrimoniali senza vincoli di destinazione.

Motivazione

La norma permette alle Città metropolitane, in via straordinaria anche per il 2019, di utilizzare in modo più libero quote di proventi attualmente vincolati dalla legge alla riduzione del debito (10% dei proventi da alienazione di immobili) e ad alcune voci di spesa riguardanti la viabilità e il controllo stradale (proventi da sanzioni al Codice della strada), anche attraverso svincolo di quote già confluite nell'avanzo di amministrazione.

Con la lettera c) si permette, quale misura eccezionale per il solo anno 2019, di disporre dei proventi delle alienazioni patrimoniali immobiliari ai fini del mantenimento degli equilibri del bilancio corrente. Tale dispositivo agisce eccezionalmente, in deroga agli obblighi ordinari di impiego di tali proventi per estinzione di debito o impieghi di parte capitale.

Imposta delle Città metropolitane sul traffico passeggeri porti e aeroporti

Art.XX–Addizionale delle Città metropolitane sul traffico passeggeri porti e aeroporti

“1. A decorrere dal 1° gennaio 2018 alle città metropolitane di cui alla legge 7 aprile 2014 n. 56, è assegnato il gettito:

- a) di un'addizionale pari ad un euro sui diritti di imbarco di passeggeri sugli aeromobili in partenza dagli aeroporti il cui sedime è situato all'interno del territorio delle città metropolitane. Le città metropolitane, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, hanno facoltà di variare tale misura fino ad un massimo di due euro per passeggero imbarcato. Il presupposto dell'addizionale consiste nell'emissione del titolo di viaggio e la riscossione dell'addizionale avviene a cura dei gestori di servizi aeroportuali, con le modalità in uso per la riscossione dei diritti di imbarco di cui all'art. 2 della legge 24 dicembre 2003, n.350. Il versamento da parte dei vettori del trasporto aereo avviene entro il secondo mese successivo a quello in cui si è verificato il presupposto imponibile. L'addizionale relativa alle riscossioni di ciascun bimestre è versata, entro la fine del mese solare successivo a cura dei gestori dei servizi aeroportuali, secondo le ripartizioni previste dal presente articolo. L'addizionale è versata, limitatamente al 60 per cento degli importi dovuti, alle città metropolitane nel cui territorio ha sede l'aeroporto, a cura dei gestori dei servizi aeroportuali, mediante pagamento su apposito conto corrente intestato alla città metropolitana. L'elenco dei conti correnti è pubblicato sul sito web del Ministero dell'Interno entro il 28 febbraio 2018. Per ogni altra disposizione riguardante gli accertamenti, i controlli e il contenzioso, si applicano le norme relative ai diritti di imbarco di cui alla citata legge n. 350 del 2003. Il restante 40 per cento dell'addizionale dovuta è versato al bilancio dello Stato ai fini della riassegnazione prevista dal comma 2;
- b) di un'addizionale sui diritti di sbarco portuali di cui all'art. 28 della legge 28 gennaio 1994, n.84 a carico degli operatori marittimi in ormeggio presso le banchine dei porti situati nel territorio delle città metropolitane. L'addizionale è pari ad un euro,

aumentabile fino ad un massimo di due euro per passeggero, con le modalità di cui al comma 1, lettera a), secondo periodo. La riscossione dell'addizionale avviene a cura dell'Autorità Portuale secondo le modalità previste dall'art. 28 della legge 28 gennaio 1994, n.84 e dalle norme ad essa collegate, secondo la ripartizione prevista alla lettera a). L'operatore marittimo di cui al primo periodo è responsabile del pagamento dell'imposta, con diritto di rivalsa sui passeggeri, della presentazione della dichiarazione e degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge o dal regolamento della città metropolitana, che può prevedere una commissione da riconoscere al soggetto tenuto al riversamento, la cui misura massima non può comunque eccedere lo 0,30% dell'importo riscosso. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile d'imposta si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni. Per tutto quanto non previsto dalle presenti disposizioni si applica l'articolo 1, commi da 158 a 170 della legge 27 dicembre 2006, n.296. L'imposta non è dovuta dai soggetti residenti nel territorio della città metropolitana. Le città metropolitane possono prevedere eventuali esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo.

2. Le disposizioni di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 1 si applicano anche agli imbarchi e sbarchi di passeggeri nei porti ed aeroporti siti nella regione di appartenenza della città metropolitana, ma fuori dal rispettivo confine amministrativo, nella misura fissa di un euro per passeggero; i relativi proventi sono versati al bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione alle città metropolitane, unitamente alla quota di cui all'ultimo periodo della lettera a) del comma 1, secondo criteri da stabilire con apposita intesa in sede di Coordinamento dei sindaci metropolitani, ferma restando la destinazione di tali risorse alle finalità previste dal presente comma. Dall'importo di cui al periodo precedente viene detratto il quindici per cento, che viene assegnato, sulla base della medesima intesa, ai comuni ove si situa l'infrastruttura portuale o aeroportuale dal cui traffico è derivata l'entrata, per essere impiegato per la realizzazione o la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere finalizzate a migliorare l'attrattività turistica dei territori ovvero a migliorare la funzionalità dell'infrastruttura stessa.

3. Il gettito dei tributi disciplinati dal presente articolo è destinato a spese di investimento nei settori relativi alle funzioni fondamentali delle città metropolitane, al fine di intervenire sulla dotazione infrastrutturale dei territori, fatta salva la facoltà di destinarlo alla salvaguardia degli equilibri generali di bilancio, al verificarsi dei presupposti previsti dall'art. 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

4. I tributi di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2018; le variazioni di cui al comma 1 possono essere deliberate dal consiglio della città metropolitana, con provvedimento da adottarsi entro la data prevista dalla legge per l'approvazione dei bilanci di previsione, da comunicarsi immediatamente ai responsabili del loro pagamento. Per il 2018, le variazioni di cui al periodo precedente possono essere deliberate entro il 31 marzo 2018.

5. Le variazioni delle tariffe disposte dalla città metropolitana entro i termini di legge, decorrono dal secondo mese successivo alla data di esecutività della deliberazione di variazione, salva l'eventuale indicazione di data successiva nella deliberazione medesima.

6. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche alle città metropolitane delle Regioni a Statuto Speciale, istituite o da istituire con apposita legge regionale, a decorrere dall'insediamento degli organi di governo di ciascuna città. La legge regionale definisce le modalità di attuazione del comma 2, con particolare riguardo al caso in cui

l'addizionale sia applicata da più di una città metropolitana appartenente alla medesima regione.

7. Il comma 4 dell'articolo 24 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, è abrogato.

Motivazione

L'istituzione delle Città metropolitane costituisce un importante passaggio nel riassetto anche istituzionale dei governi territoriali. La crisi finanziaria degli enti di area vasta ha pesantemente coinvolto l'avvio della nuova istituzione locale, a fronte di significative ulteriori funzioni attribuite dalla legge alle Città metropolitane.

La norma proposta permette di assicurare un'ulteriore e specifica entrata alle Città metropolitane in attuazione dell'articolo 24, comma 4, del d.lgs. n. 68 del 2011, la cui previsione è finora rimasta inattuata.

Al fine di assicurare la disponibilità immediata del nuovo strumento fiscale la norma proposta istituisce direttamente il tributo sull'imbarco/sbarco dei passeggeri nei porti ed aeroporti siti nel territorio delle città metropolitane, anziché rimandare ad un successivo provvedimento attuativo.

Il riparto dell'entrata tra le Città metropolitane viene articolato in due quote, la prima (60% dell'incasso) direttamente calibrata sul gettito territorialmente acquisito, la seconda in base ad accordo presso la Conferenza Stato-Città, al fine di perequare l'entrata sulla base di criteri di dimensione e di fabbisogno, a contrasto dell'ampia variabilità del gettito direttamente acquisibile in ragione della diversa collocazione delle infrastrutture portuali e aeroportuali.

Il campo di applicazione del tributo viene esteso sulla base di una misura fissa (1 euro) ai siti portuali ed aeroportuali non facenti parte del territorio della città metropolitana, ma collocati nell'ambito del più vasto territorio regionale, in considerazione delle capacità attrattive della città metropolitana e della diseguale distribuzione territoriale di porti ed aeroporti. Parte dell'entrata determinatasi per effetto del nuovo tributo viene riassegnata al Comune ove si situa l'infrastruttura portuale o aeroportuale per essere impiegata per il finanziamento della manutenzione delle opere pubbliche connesse con l'attrattività turistica e con la funzionalità dell'infrastruttura stessa.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE E RECUPERI FISCALI

Adeguamento tariffe Cosap

All'articolo 63, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al punto 1), sottopunto I), le parole "lire 1.500 per utenza" sono sostituite dalle parole "2 euro per utenza";
- b) al punto 1), sottopunto II), le parole "lire 1.250 per utenza" sono sostituite dalle parole "1,80 euro per utenza";
- c) al punto 5), dopo le parole "31 dicembre dell'anno precedente.", aggiungere il seguente periodo: "Le aziende di erogazione dei pubblici servizi e quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi trasmettono agli enti concedenti entro il 28 febbraio di ciascun anno, gli elenchi delle utenze nel rispetto della normativa in materia di riservatezza dei dati personali".

Motivazione

Le tariffe del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche sono state determinate oltre venti anni fa e gli importi previsti nella legge istitutiva del Cosap sono ormai vetusti ed irrilevanti, considerato che sulle aree concesse alle aziende di erogazione di pubblici servizi, i Comuni devono effettuare costantemente manutenzione ordinaria e straordinaria che comporta l'impegno anche di considerevoli somme.

È necessario prevedere una revisione degli importi delle tariffe anche al fine di consentire agli enti un'adeguata manutenzione degli spazi e delle aree pubbliche.

Inoltre, molti Comuni lamentano la mancata conoscenza del numero effettivo delle utenze, che si trova nella disponibilità delle sole aziende di erogazione di pubblici servizi, che di fatto non sono tenute a trasmettere agli enti locali informazioni adeguate. La presente proposta prevede pertanto un obbligo da parte delle suddette aziende di trasmettere il numero complessivo delle utenze agli enti richiedenti, ancorché in forma anonima.

Disciplina della TARI

All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n.147, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 652, al terzo periodo le parole "per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018" sono sostituite dalle parole "per gli anni dal 2014 al 2020";
- b) dopo il comma 683 è inserito il comma:

"683-bis. In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, a decorrere dal 2019, i comuni, in deroga al comma 683 e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n.296, approvano le tariffe e i regolamenti della Tari entro il 30 aprile di ciascun anno di riferimento."

Motivazione

*Con la **lettera a)** viene estesa anche al biennio 2019-20 la possibilità per i Comuni, in attesa di una revisione complessiva del DPR 158/1999, di adottare i coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 dello stesso DPR, in misura inferiore ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti di graduazione delle tariffe Tari, evitando altresì cambiamenti troppo marcati del prelievo su talune categorie.*

*Con la **lettera b)** si punta ad assicurare ai Comuni un più ordinato processo di deliberazione delle tariffe Tari, il cui termine viene fissato al 30 aprile di ciascun anno, anziché collegato alla data di deliberazione del bilancio di previsione.*

Le tariffe Tari, infatti, devono essere aggiornate coerentemente ai piani finanziari di gestione dei rifiuti urbani predisposti ed inviati all'ente locale da parte del soggetto che svolge il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. L'impossibilità di acquisire tempestivamente il piano finanziario di gestione ha spesso esposto i Comuni al rischio di non potere approvare per tempo le tariffe TARI (o non poterle compiutamente aggiornare).

La norma proposta, disgiungendo il termine di approvazione delle tariffe TARI da quello di approvazione del bilancio comunale, concede ai Comuni più tempo per la ricezione dei piani finanziari – la cui tempistica di acquisizione non è nella disponibilità dell'ente locale – e l'aggiornamento ed approvazione delle nuove tariffe TARI.

Riscossione Tari da parte dei gestori dei rifiuti

1. L'articolo 1, comma 691 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è così sostituito:

«691. In deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, i comuni possono, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione, anche coattiva, della TARI e della TARES, anche nel caso di adozione della tariffa di cui ai commi 667 e 668, ai soggetti ai quali risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti, i quali operano secondo le stesse disposizioni applicabili ai concessionari iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997. In tal caso la convenzione può prevedere il versamento del tributo o della tariffa dovuti per il servizio rifiuti al soggetto gestore del servizio, in deroga alle disposizioni vigenti, limitatamente ai casi in cui il soggetto gestore del servizio sia un ente pubblico o una società *in house*, o un'azienda controllata da soggetti pubblici»

Motivazione

L'attuale normativa prevede la possibilità per i Comuni di affidare la riscossione della Tari e della Tares ai soggetti gestori dei rifiuti che abbiano – alla data del 31 ottobre 2013 – un contratto di affidamento delle relative attività. Tuttavia, molti enti hanno attivato le gare per individuare i nuovi gestori dei rifiuti e, con l'attuale formulazione della norma, i Comuni sarebbero costretti a riscuotere direttamente la tassa rifiuti, pur con le limitazioni di personale oggi esistenti; ciò sia nell'ipotesi di conferma del vecchio gestore, in quanto si avrebbe un "nuovo" contratto, sia, a maggior ragione, nell'ipotesi in cui il gestore individuato sia diverso da quello che svolgeva il servizio nel 2013.

*Con l'emendamento proposto si dà quindi la possibilità ai Comuni di far riscuotere la Tari e la Tares dal soggetto che gestisce i rifiuti, con la precisazione che tale soggetto debba essere pubblico, o una società *in house* o un'azienda controllata da soggetti pubblici.*

*Infine, trattandosi di concessione *ex lege*, viene precisato che i gestori dei rifiuti operano secondo le stesse disposizioni applicabili ai concessionari privati iscritti all'Albo di cui all'art. 53 del d.lgs. n.446/1997. La precisazione è importante per chiarire che il gestore dei rifiuti nel riscuotere coattivamente la Tari può utilizzare lo strumento dell'ingiunzione fiscale di cui al RD 639 del 1910 in luogo degli ordinari mezzi giudiziari, il cui costo, più elevato rispetto all'ingiunzione, potrebbe incidere negativamente sulla tariffa rifiuti, trattandosi di costo amministrativo da includere nel cd. CARC del piano economico finanziario previsto dal DPR 158/1999.*

Addizionale comunale sui diritti aeroportuali

Addizionale comunale diritti d'imbarco aeroportuali- Ridefinizione procedura di riparto

All'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, aggiungere i seguenti periodi alla fine della lettera a):

“A partire dall'anno 2019, l'addizionale è versata ai comuni di cui al periodo precedente sulla base di apposito decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, sentita l'Anci, che determina altresì le seguenti scadenze di versamento. Entro il 31 ottobre di ciascun anno il Ministero dell'Interno provvede ad erogare a ciascun comune l'importo dovuto relativo al primo semestre dell'anno, sulla base del rispettivo traffico aeroportuale. Entro il 31 marzo dell'anno successivo, il Ministero dell'Interno provvede al riparto del saldo annuale ai Comuni degli incassi sulla base del rispettivo traffico aeroportuale dell'anno precedente. Il decreto di cui al secondo periodo dovrà inoltre prevedere le modalità di versamento delle quote di cui ai periodi precedenti su appositi conti corrente intestati ai singoli comuni.”

Motivazione

La proposta normativa ha come obiettivo di ristabilire certezza dei riversamenti ai Comuni dell'addizionale sui diritti aeroportuali, che deve essere effettuata a cura del Ministero dell'Interno a determinate scadenze e su conti corrente appositi intestati ai Comuni.

Negli ultimi anni infatti, il flusso dei finanziamenti è stato discontinuo e contrassegnato da mancate assegnazioni e non rispondenza degli importi dovuti ai Comuni con il totale dei passeggeri viaggianti.

La proposta di emendamento non comporta copertura finanziaria poiché si riferisce ad una più razionale procedura di riparto dell'addizionale aeroportuale, a fronte di gettiti già di parziale competenza comunale.

Addizionale comunale sui diritti aeroportuali- Salvaguardia dell'entrata propria comunale

All'elenco n.1 della legge 24 dicembre 2007, n.244, le parole "Legge 24 dicembre 2003, n.350, articolo 2, comma 11" sono eliminate.

Motivazione

Congiuntamente al precedente emendamento, questa norma ha come obiettivo di ristabilire certezza dei riversamenti ai Comuni dell'addizionale sui diritti aeroportuali, venuta meno a seguito dell'inclusione della legge istitutiva dell'addizionale comunale diritti di imbarco nell'elenco 1 allegato alla legge 24 dicembre 2007, n.244 (legge finanziaria 2008).

In particolare, a seguito dell'entrata in vigore dei commi 615, 616 e 617 dell'articolo 2 della legge finanziaria 2008 le entrate riversate dai gestori a titolo di addizionale comunale sui diritti d'imbarco aeroportuale non sono state ripartite per intero ai Comuni aventi diritto da parte del Ministero dell'Interno e gli importi riversati hanno avuto un andamento altalenante ed in continua discesa. Le disposizioni menzionate hanno modificato il modo di procedere con riferimento alle assegnazioni in questione, eliminando alcuni passaggi di bilancio, ma non la natura dell'entrata, il quantum dell'addizionale comunale, né il vincolo di destinazione previsti dall'articolo 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, che non è stato formalmente abrogato.

I ministeri competenti, come è emerso a seguito dei chiarimenti richiesti dall'Anci in varie sedi tecniche ed istituzionali, non hanno considerato la natura di entrata propria dei Comuni tipica dell'addizionale in questione, cosicché anche tale spettanza è stata decurtata alla stregua delle altre voci di entrata statale confluite nel fondo costituito con la Legge finanziaria per il 2008. Si ritiene pertanto opportuno che le entrate da addizionale comunale sui diritti d'imbarco aeroportuale tornino nelle casse dei Comuni aventi diritto.

Estensione della partecipazione comunale all'accertamento di entrate erariali ai recuperi da comunicazioni bonarie ***

All'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con la legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai recuperi provenienti dal ravvedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 472 effettuato dal contribuente come conseguenza dell'esercizio dell'attività di controllo ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 32 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600, articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, articoli 53 bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986 n. 131 e articoli 5 e 11, del decreto legislativo 19 giugno 1997 n. 218, a seguito di segnalazione qualificata del comune."

Motivazione

La legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) ha introdotto, con i commi 634 e seguenti dell'art.1, disposizioni volte a favorire nuove e più avanzate forme di comunicazione tra il contribuente e l'amministrazione fiscale, il cui fine è quello di "stimolare l'assolvimento degli obblighi tributari e favorire l'emersione spontanea delle basi imponibili". L'invio di comunicazioni preventive bonarie consente ai contribuenti che ricevono le informazioni dall'Agenzia di regolarizzare gli errori e le omissioni, secondo le modalità previste dall'istituto del ravvedimento operoso (art.13 d. lgs. 18 dicembre 1997, n. 472), a prescindere dalla circostanza che la violazione sia stata constatata o che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo, delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza, salvo la notifica di un atto di liquidazione, di irrogazione di sanzioni, o di accertamento. In tale mutato contesto, occorre integrare l'art. 1 del d. l. n. 203 del 2005 per adeguarlo alle nuove strategie di prevenzione e di consolidamento del rapporto fiduciario con i contribuenti, preservando al tempo stesso l'incentivazione del concorso dei Comuni ai recuperi fiscali.

Incentivi per il potenziamento della gestione entrate e del contrasto all'evasione ***

Ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i comuni con proprio regolamento possono prevedere che una percentuale del gettito dell'imposta municipale propria sia destinata al potenziamento degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate, anche comprendendo nel programma di potenziamento la possibilità di attribuire compensi incentivanti al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate, anche con riferimento all'impianto e allo sviluppo delle attività connesse alla partecipazione del comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, in applicazione dell'articolo 1 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni con la legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni e integrazioni.

Motivazione

L'emendamento proposto recupera in modo esplicito la facoltà regolamentare, già vigente ai fini dell'ICI, recata dall'articolo 59 del d.lgs. n. 446 del 1997, che la disciplina IMU ha soppresso. La necessità di confermare gli strumenti di incentivazione e potenziamento delle strutture dedicate alla gestione delle entrate comunali, ampliandone il campo alle attività di partecipazione all'accertamento dei tributi erariali, risponde a logiche di efficientamento delle attività che conducono ad una materiale riscossione delle entrate degli enti, fondamentali in un contesto di scarsità di risorse e di diffusi mancati pagamenti da parte dei contribuenti.

Misure preventive a sostegno del contrasto all'evasione sui tributi locali ***

1. Gli enti locali competenti al rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi, alla ricezione di SCIA, uniche o condizionate, inerenti attività commerciali o produttive possono disporre con norma regolamentare che il rilascio o rinnovo e la permanenza in esercizio siano subordinati alla verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali da parte dei soggetti richiedenti.

2. Gli enti locali hanno facoltà, in occasione di affidamenti di contratti pubblici secondo le procedure di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di richiedere, tra i requisiti generali, che gli operatori economici devono possedere, per partecipare a tali procedure, che il requisito di regolarità fiscale previsto all'art. 80, comma 4 del citato decreto sia

sussistente anche per il pagamento di tributi, imposte e canoni di competenza della stazione appaltante, relativamente ad un importo minimo complessivo stabilito con disposizione regolamentare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. In deroga a quanto disposto dall' articolo 216, comma 13, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016 e fino all'entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 81, comma 2, del decreto legislativo medesimo, le stazioni appaltanti verificano il possesso del requisito di cui al presente comma consultando le banche dati in proprio possesso.

Motivazione

La norma proposta prende spunto da un'analisi puntuale del meccanismo di recupero dell'evasione e della morosità dei tributi locali, che vede oggi i comuni italiani privati di efficaci strumenti atti a disincentivare l'infedeltà fiscale.

In particolare, risulta preoccupante l'andamento del recupero evasione TARI, la cui percentuale di mancata riscossione varia sensibilmente da comune a comune ma che raramente è inferiore al 10 -15%. Va ricordato che il servizio rifiuti ha un costo predefinito dal piano economico finanziario, la cui copertura è stabilita ex lege al 100% attraverso il prelievo TARI. La percentuale di insoluto automaticamente diventa una seria minaccia per i bilanci dei Comuni, dato che non può essere riprogrammata la spesa in funzione della minore entrata, come invece può essere effettuato per altre entrate quali IMU e TASI.

La mancata riscossione costituisce inoltre un aggravio particolarmente incidente sulle capacità di spesa degli enti locali, anche per effetto della nuova contabilità che ha visto l'istituzione di "fondo crediti di dubbia esigibilità" con lo scopo di impedire l'impegno di quote di risorse oggetto di accertamento, ma prevedibilmente non realizzabili (sulla base dell'andamento degli anni precedenti).

La mancanza di strumenti preventivi di deterrenza e controllo indebolisce l'azione locale anche a tutela della libera concorrenza, in quanto il mancato pagamento delle imposte alimenta forme occulte di concorrenza sleale. Infine, il frequente passaggio di titolarità delle aziende minori commerciali e industriali comporta maggiori difficoltà di controllo a posteriori da parte degli enti.

Estensione del blocco dei pagamenti ai crediti derivanti da ingiunzioni di pagamento (art. 48-bis del dPR 29 settembre 1973, n. 602)

All'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono aggiunti in fine i seguenti commi:

"2-ter. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai crediti degli enti territoriali derivanti dalla notifica di ingiunzioni di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910 n. 639, con riferimento all'effettuazione di pagamenti di importo superiore a mille euro. Nelle more della creazione di un archivio nazionale di riferimento per la completa attuazione del presente comma, gli enti territoriali possono determinare, nelle forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei provvedimenti destinati a disciplinare le entrate proprie, le modalità di verifica dell'esistenza di debiti oggetto di ingiunzione di pagamento dello stesso ente o di altri enti territoriali appositamente convenzionati, ai fini del blocco dei pagamenti dovuti al debitore da parte dell'ente stesso, di sue società controllate, o di altri enti territoriali convenzionati ai fini del presente comma, per importi superiori a mille euro, ferma restando la disposizione di cui all'ultimo periodo del comma 1, con riferimento a qualsiasi dilazione di pagamento ottenuta dal debitore.

2-quater. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, entro il 31 ottobre 2019 adotta un regolamento per l'istituzione di un archivio nazionale delle ingiunzioni di pagamento alimentato su base volontaria dagli enti

territoriali, recante le ulteriori disposizioni necessarie alla completa attuazione del comma 2-ter.

Estratto da art. 48-bis del DPR n. 602 del 1973 (co 1)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, le amministrazioni pubbliche di cui all' [articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a cinquemila euro, verificano, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo. La presente disposizione non si applica alle aziende o società per le quali sia stato disposto il sequestro o la confisca ai sensi dell' [articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 7 agosto 1992, n. 356](#), ovvero della [legge 31 maggio 1965, n. 575](#) ⁽²⁵⁸⁾, ovvero che abbiano ottenuto la dilazione del pagamento ai sensi dell'[articolo 19](#) del presente decreto. ⁽²⁵⁸⁾

Motivazione

La proposta normativa punta ad estendere le disposizioni di cui all'art. 48 bis del DPR 602/1973 anche alle ingiunzioni previste dal R.D. 639/1910, oggi escluse). Si evidenzia che l'art. 48 bis prevede attualmente disposizioni sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni che si sostanziano nell'obbligo di verificare, prima di effettuare un pagamento di importo superiore a 5mila euro (aggiornato con la Legge 205/2017), se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento. In caso di segnalazione di inadempienza gli Enti Pubblici non possono procedere al pagamento e l'informazione viene segnalata all'Agenzia delle Entrate-Riscossione.

L'estensione del dispositivo anche alle ingiunzioni di pagamento, che costituiscono come è noto lo strumento – alternativo all'iscrizione a ruolo – usato dagli enti locali per la riscossione coattiva, è quanto mai opportuna in quanto l'attuale impianto impedisce a molti i comuni che hanno internalizzato il servizio di riscossione o che lo hanno affidato a concessionari diversi, di utilizzare uno strumento che consentirebbe loro di dare impulso alla riscossione coattiva delle entrate, con conseguenze sui recuperi di natura diretta e indiretta, per l'effetto di deterrenza che l'istituto potrebbe avere.

La soglia di riferimento viene portata a 1.000 euro in considerazione della esigua dimensione unitaria media dei crediti generati dalle attività di controllo, tipica delle entrate locali.

Sarà demandata ad apposito Decreto attuativo del MEF, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, entro il 31 ottobre 2019, l'adozione di un regolamento per l'istituzione di un archivio nazionale delle ingiunzioni di pagamento alimentato su base volontaria dagli enti territoriali, strumento sinergico tra i Comuni in analogia all'attuale "Servizio verifica inadempimenti". Nelle more dell'istituzione dell'Archivio Nazionale, i comuni potranno da subito utilizzare il dispositivo previo apposito Regolamento comunale, anche in raccordo convenzionale tra più enti.

Con l'integrazione normativa proposta verrebbe superata un'incomprensibile asimmetria tra chi ha affidato la riscossione all'Agenzia delle Entrate-Riscossione e chi svolge il servizio in forma diretta o attraverso concessionari diversi. Si darebbe altresì un impulso a utili forme di collaborazione tra Comuni, che possono contribuire ad incentivare gestioni più efficienti delle entrate e della riscossione.

SEMPLIFICAZIONI E RIDUZIONI FISCALI PER I COMUNI

Semplificazioni in materia di imposta di registro

1. All'articolo 57, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.131, viene aggiunto il seguente comma:

“1-*quater*. Qualora tra le parti in causa vi sia una pubblica amministrazione, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, questa è esentata dal pagamento dell'imposta di registro relativa all'atto degli organi giurisdizionali.”

2. Dopo il comma 1, lettera a), dell'art. 10 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n.23, e successive modificazioni ed integrazioni, inserire il seguente comma:

«1-*bis*: Nei casi di cui al comma 1, lettera a), se il trasferimento avviene a favore dello Stato, delle regioni, delle province, delle città metropolitane, dei comuni e delle unioni di comuni, viene applicata l'imposta fissa di euro 200,00.»

Motivazione

Sugli atti esecutivi di crediti vantati dagli enti pubblici territoriali, emanati dall'Autorità giudiziaria ordinaria, è dovuta l'imposta di registro pari al 3 per cento, il cui pagamento è previsto ancor prima del soddisfo del credito. Pertanto, diversamente dall'Erario che è escluso da tale prelievo, gli enti locali ed in particolare i Comuni, si trovano nella condizione di dover anticipare l'imposta, spesso di rilevante entità, a fronte di un'incerta riscossione del quantum stabilito dalla sentenza del giudice ordinario. Tale situazione, oltre che fonte ingiustificata di disparità di trattamento degli enti territoriali dotati di autonoma capacità di prelievo rispetto allo Stato, mette a rischio l'effettiva possibilità di esecuzione di sentenze favorevoli, il cui iter non può proseguire senza l'assolvimento dell'imposta di registro.

Con il comma 2 si propone un'imposta fissa di 200 euro solo nel caso in cui il trasferimento di immobili avvenga a favore di altri enti locali/territoriali.

Contributo unificato relativo ai processi tributari in cui è parte l'ente locale

1. All'articolo 3, comma 1, lettera q) del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo le parole “dello Stato,” sono aggiunte le seguenti parole “le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,”.

2. All'articolo 10, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, le parole “al contributo unificato il processo già esente” sono sostituite dalle seguenti: “al contributo unificato il processo e le parti già esenti”.

Motivazione

Con la proposta di emendamento si chiede di includere i Comuni dal pagamento del contributo unificato, così come avviene per le amministrazioni dello Stato. Infatti, il Ministero delle Finanze-Direzione Giustizia Tributaria, con circolare del 21 settembre 2011 n. 1/DF, ha specificato che, ai fini della prenotazione a debito del contributo, sono amministrazioni dello Stato soltanto i Ministeri centrali e i loro Uffici periferici, cui sono equiparate le Agenzie fiscali che gestiscono tributi erariali, escludendo quindi gli Enti locali. Sulla base di questa circolare, molte commissioni tributarie regionali avanzano la richiesta

di pagamento del contributo per gli atti di appello (principale ed incidentale) proposti dai Comuni.

Anche se si ritiene che, anche a normativa vigente, si possa escludere l'applicazione del contributo unificato ai ricorsi presentati dagli enti locali, stante la previsione di esenzione contenuta nell'art. 10 del D.P.R. n. 115/2002 che dispone che «non è soggetto al contributo unificato il processo già esente, secondo previsione legislativa e senza limiti di competenza o di valore, dall'imposta di bollo o da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura», è necessario che questa condizione venga meglio esplicitata con legge.

Tutela dei crediti comunali

Le disposizioni contenute nell'articolo 69, quinto comma, del regio decreto 18 novembre 1923. n. 2440 si applicano anche agli enti territoriali.

Motivazione

La norma estende anche ai crediti degli enti territoriali la possibilità di apporre il fermo amministrativo, ovvero di disporre la sospensione, dei pagamenti che devono essere effettuati nei confronti del medesimo soggetto che risulta creditore, e ciò al fine di tutelare l'integrità dei bilanci comunali, al pari di quanto avviene già per le entrate dello Stato e degli altri enti strumentali allo Stato, quali l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia del demanio.

Come ricorda la Corte Costituzionale (sentenza n. 67/1972), l'istituto in esame costituisce una peculiare misura di autotutela accordata all'amministrazione dello Stato allo scopo di assicurare la realizzazione dei fini cui è rivolto l'iter amministrativo procedimentale disciplinato da norme preordinate ad assicurare la regolarità contabile e la realizzazione delle entrate erariali. Si tratta quindi di uno strumento necessario alla protezione del pubblico interesse connesso alle esigenze finanziarie dello Stato e trova radice in un potere eccezionalmente attribuito alla pubblica amministrazione in considerazione della specifica valenza dell'interesse perseguito, e segnatamente in relazione ad una valutazione di prevalenza delle esigenze erariali rispetto al diritto soggettivo del creditore" (In tal senso, anche Cass., SS.UU., sent. n. 15382/2002).

ALTRE NORME FINANZIARIE

Mitigazione sanzioni assunzionali per il mancato rispetto di termini BDAP

Integrazione all'articolo 66 "Semplificazione adempimenti contabili" (comma3, ulteriore modifica dell'art. 9, co. 1-quinquies, del dl 24 giugno 2016, n. 113).

Al comma 3 dell'articolo 66 sono aggiunte le seguenti parole:

“, ed è aggiunto in fine il seguente periodo: “Gli enti di cui ai precedenti periodi possono comunque procedere ad assunzioni di personale a tempo determinato necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di protezione civile, di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nel rispetto del limite di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.” ”.

Motivazione

L'emendamento è finalizzato ad armonizzare la disciplina delle sanzioni per il mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato e del termine di trenta giorni dalla loro approvazione per l'invio dei relativi dati alla BDAP, con quella relativa alle sanzioni per il più grave mancato conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, come disciplinate dall'art. 1, comma 475, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

Per tale più grave violazione, infatti, pur essendo previsti i divieti assunzionali, restano opportunamente consentite le assunzioni a tempo determinato nei settori più sensibili: appare incongruo che per una violazione di minore entità, peraltro espressamente sanabile, sia prevista una sanzione più pesante.

Modalità di quantificazione del Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE)

All'esempio 5 dell'appendice tecnica del principio della contabilità finanziaria allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) le parole “2) calcolare, per ciascuna entrata di cui al punto 1), la media tra incassi in c/competenza e accertamenti degli ultimi 5 esercizi” sono sostituite dalle seguenti: “2) calcolare, per ciascuna entrata di cui al punto 1), la media tra la somma degli incassi in c/competenza e in conto residui rapportati agli accertamenti degli ultimi 5 esercizi”;
- b) le parole:

$$\frac{\text{“incassi di competenza es. X + incassi esercizio X+1 in c/residui X”}}{\text{Accertamenti esercizio X}}$$

sono sostituite dalle seguenti:

$$\frac{\text{“incassi di competenza es. X + incassi in c/residui es. X”}}{\text{Accertamenti esercizio X}}$$

- c) le parole “Dopo 5 anni dall'adozione del principio della competenza finanziaria a regime, fondo crediti di dubbia esigibilità è determinato sulla base della media, calcolata come media semplice, calcolata rispetto agli incassi in c/competenza e agli accertamenti nel quinquennio precedente.” sono abrogate.

Motivazione

La quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) incide direttamente sulle politiche di bilancio e fiscali degli enti locali e la sua quantificazione ha implicazioni sensibili su investimenti, pressione fiscale e tariffaria e, in ultima analisi, sulla gestione del bilancio nel suo complesso.

Dopo due anni di applicazione del principio, da più parti è emersa l'esigenza modificare il principio applicato della contabilità finanziaria, anche sulla base di evidenze che dimostrano che il metodo di calcolo del FCDE tende a determinare maggiori accantonamenti in sede di bilancio di previsione rispetto alla definizione della sua consistenza a rendiconto. Il metodo attualmente previsto dai principi contabili, infatti, prevede di considerare il rapporto tra accertamenti ed incassi della sola competenza o quello slittato di un anno all'indietro che comprende la sola riscossione in conto residui

nell'anno successivo. Ciò comporta che, in fase di previsione, l'accantonamento sia effettuato in misura eccedente rispetto alla congruità verificata a rendiconto, con conseguente criticità nella programmazione della corretta previsione degli equilibri di bilancio relativi alle entrate per le quali si effettua l'accantonamento al FCDE. È inoltre frequente il caso di entrate che vengono rimosse per quote significative in un arco di tempo successivo alla formale scadenza

La norma propone quindi la possibilità di determinare il FCDE, sia nei cinque anni iniziali l'avvio della riforma che a regime, sulla base della media delle riscossioni, calcolata considerando non solo gli incassi in c/competenza ma anche gli incassi in c/residui.

Armonizzazione contabile. Semplificazione iter approvazione DUP

All'art. 170, comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole "Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di programmazione per le conseguenti deliberazioni" sono sostituite dalle seguenti "Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di programmazione."

Motivazioni

La proposta normativa semplifica l'iter di approvazione del DUP, rendendolo altresì uno strumento di programmazione dell'organo di governo. Con la nuova formulazione la Giunta approva il documento di programmazione e lo presenta al Consiglio ai fini della definitiva approvazione, contestualmente al bilancio di previsione finanziario. L'emendamento semplifica l'iter di approvazione degli strumenti di programmazione dell'ente senza pregiudicare l'attuale disciplina attualmente prevista, anche in relazione alla tempistica di approvazione dei relativi documenti.

Semplificazione degli adempimenti delle tesorerie

Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), sono apportate le seguenti modifiche:

- a) i commi 1 e 3 dell'articolo 216 – "Condizioni di legittimità dei pagamenti" sono abrogati;
- b) al comma 2 dell'articolo 226, la lettera a) è abrogata.

Motivazione

I due interventi abrogativi sono finalizzati a razionalizzare la normativa inerente al servizio di tesoreria di cui al TUEL, eliminando la funzione, ormai non più rispondente ad una effettiva esigenza tenuto anche conto dell'evoluzione del contesto di riferimento, di "controllo" del tesoriere sul rispetto da parte dell'ente dei limiti di bilancio ovvero dei limiti posti dall'elenco dei residui in relazione ai pagamenti disposti con regolare ordinativo.

L'eliminazione di tale controllo non incide sulle prescrizioni del TUEL con riferimento al ruolo, funzioni e responsabilità del tesoriere per il quale rimangono applicabili tutte le disposizioni previste dal TUEL, comprese quelle relative agli obblighi di sottoposizione alla giurisdizione della Corte dei conti in qualità di agenti contabili.

Le prime disposizioni che si intendono abrogare dispongono, che "i pagamenti possono avere luogo solo se i mandati risultano emessi entro i limiti dei rispettivi interventi stanziati in bilancio o dei capitoli per conto terzi; a tal fine l'ente trasmette al tesoriere il bilancio di previsione approvato nonché le delibere di variazione e di prelevamento di quote del fondo di riserva debitamente esecutive" e che "il tesoriere provvede all'estinzione dei mandati di

pagamento emessi in conto residui passivi solo ove gli stessi trovino riscontro nell'elenco dei residui sottoscritti dal responsabile del servizio finanziario e consegnato al tesoriere”.

La seconda disposizione, direttamente e funzionalmente collegata a quelle citate, prevede che tra gli allegati al conto di cassa del tesoriere (trasmesso annualmente all'ente e, tramite questi, alla Corte dei conti), vi siano, tra gli altri, “gli allegati di svolgimento per ogni singola risorsa di entrata, per ogni singolo intervento di spesa nonché per ogni capitolo di entrata e di spesa per i servizi per conto di terzi”.

Si ritiene che l'eliminazione di questo specifico elemento di “controllo” sugli enti trovi ragioni di principio oltre che di carattere sostanziale.

Si osserva infatti che un controllo di tale tipo, diversamente di quello meramente formale volto a verificare la sussistenza di tutti gli elementi essenziali del mandato (controllo svolto in automatico dalla procedura nelle ipotesi di ordinativi informatici) presuppone un controllo ispettivo del terzo pagatore, incaricato dell'ultima fase della spesa, sull'operato dell'ente partendo dal presupposto che detto ente abbia potuto agire senza tener conto (nei numerosi passaggi procedurali di regolarità tecnica e contabile sanciti dalla legge) delle stringenti regole, dei principi fondanti e delle delicate responsabilità connesse all'impegno della spesa e alla liquidazione ed ordinazione del pagamento. Per la primaria fase dell'impegno, basti pensare che le relative deliberazioni sono nulle ove manchi l'attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario; si consideri, altresì che l'organo di revisione e svolge, fra l'altro, la funzione di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente alla acquisizione delle entrate e all'effettuazione delle spese

Un controllo così invasivo, quale quello che si intende superare, svolto da un soggetto terzo e non riconducibile – nel senso anzidetto - ad un controllo meramente formale, appare dunque rispondente a logiche non più conciliabili con il contesto di autonomia sempre più ampia attribuita agli enti di cui al TUEL, i quali da tempo non soggiacciono più ad alcun controllo esterno di merito e di legittimità ma trovano al loro interno i naturali presidi procedurali per un corretto agire amministrativo.

Sotto il profilo sostanziale si rileva inoltre che le ipotesi di blocco di un pagamento da parte del tesoriere per incapienza di bilancio sono rare e per lo più motivate da un difetto temporale nella trasmissione di variazioni regolarmente assunte.

Tale stato di cose non giustifica il mantenimento di un assetto che appare ridondante rispetto alle effettive esigenze connesse ai servizi della specie e rende ormai improcrastinabile un intervento normativo che razionalizzi in modo efficace ed economico i servizi stessi. L'introduzione del sistema SIOPE, con le incombenze attribuite ai tesoriери in merito alla gestione dei nuovi codici gestionali e al trasferimento giornaliero delle informazioni, rende ancora più evidente uno scenario nel quale non ha più ragion d'essere la struttura classica del controllo di bilancio da parte del tesoriere.

Rateizzazioni per recuperi di somme a carico degli enti locali

All'articolo 1, comma 128, della legge 24 dicembre 2012, n.228, terzo periodo la parola “massimo” è soppressa e sono aggiunti in fine i seguenti periodi: “La durata massima della rateizzazione di cui ai periodi precedenti è estesa a quindici anni a decorrere dal 1° gennaio 2019. A tal fine, non si fa luogo al ricalcolo sulle somme già recuperate. Con le stesse modalità di cui al terzo periodo, il Ministero dell'interno può concedere rateizzazioni non superiori a cinque anni per le somme a debito dovute dagli enti locali per motivi diversi da assegnazioni o contributi riguardanti la mobilità del personale. Il termine di cui al periodo precedente è esteso a dieci anni per le somme dovute dagli enti

locali con riferimento agli anni 2014 e 2015 ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n.4 convertito, con modificazioni, dall' articolo 1, comma 1, della legge 24 marzo 2015, n. 34.”

Motivazione

Diversi Comuni sono interessati dal recupero da parte del Ministero dell'Interno di ingenti somme erogate indebitamente da parte dello stesso Ministero in archi di tempo variabili (fino a un quindicennio), a titolo di contributi per la mobilità del personale statale.

La lunghezza del periodo di riferimento e la dimensione dei recuperi sul bilancio degli enti coinvolti determinano gravi rischi per la tenuta economico-finanziaria dei Comuni, in special modo di quelli di minori dimensioni

Si rende quindi necessaria, in questi ultimi casi, la possibilità di richiedere l'estensione della rateizzazione a 15 anni, per consentire ai Comuni un più ragionevole lasso di tempo per restituire somme indebitamente percepite, pur in presenza – in diversi casi – di comunicazioni da parte dei Comuni che non avevano più in carico il personale originariamente trasferito.

La presente proposta consente inoltre al Ministero dell'Interno di concedere rateizzazioni non superiori a 5 anni per il recupero di somme dovute per motivi diversi, con estensione a dieci anni nel caso dei recuperi derivanti dalle modifiche dei criteri di imposizione dei terreni agricoli operate negli anni 2014 e 2015.

Fondo contenziosi connessi a calamità o cedimenti strutturali

All'articolo 4 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 170, il comma 2 è sostituito con il seguente:

“2. I comuni di cui al comma 1 comunicano al Ministero dell'interno, entro il termine perentorio di quindici giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per l'anno 2016, entro il 31 marzo per ciascuno degli anni dal 2017 al 2018, ed entro il 20 dicembre 2019 per l'anno 2019, la sussistenza dalla fattispecie di cui comma 1, ivi incluse le richieste non soddisfatte negli anni precedenti, con modalità telematiche individuate dal Ministero dell'interno. Le richieste sono soddisfatte per l'intero importo. La ripartizione del Fondo avviene con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro novanta giorni dal termine di invio delle richieste. Nel caso in cui l'ammontare delle richieste superi l'ammontare annuo complessivamente assegnato, le risorse sono attribuite proporzionalmente. Nel caso in cui l'ammontare delle richieste sia inferiore all'ammontare annuo complessivamente assegnato, la quota residua viene riassegnata tra le disponibilità dell'anno successivo.”

Motivazione

Il Fondo per contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti, istituito con il dl 113/2016, aveva l'obiettivo di prevenire situazioni di dissesto finanziario dei comuni a seguito di sentenze esecutive di risarcimento. La norma istitutiva prevedeva che le richieste degli enti venissero soddisfatte nel limite massimo del 90 per cento. Tale limite rischia però di vanificare la finalità della norma atteso che in alcuni casi il 10 % residuo non oggetto di riparto ammonta a diversi milioni di euro.

Con la norma in questione si propone di portare al 100% il livello di copertura al fine di assorbire l'intero ammontare delle richieste pervenute.

Si propone inoltre, per l'anno 2019, ultimo anno di vigenza del Fondo, di posticipare da marzo a dicembre 2019 il termine di presentazione delle richieste al fine di ricomprendere eventuali ulteriori sentenze di risarcimento che dovessero intervenire nel corso dell'anno.

Spese per la formazione delle amministrazioni pubbliche

All'articolo 6, comma 13 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 dopo le parole "A decorrere dall'anno 2011" aggiungere le seguenti parole: "e fino al 31 dicembre 2018".

Motivazione

La norma mira ad abolire il vincolo alla spesa per la formazione del personale introdotto con il dl 78/2010. In particolare l'art. 6, comma 13 prevede che, a partire dal 2011, la spesa di personale delle AAPP inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 non può essere superiore al 50 per cento delle spese sostenute nel 2009.

Le Amministrazioni pubbliche hanno dovuto pertanto affrontare i processi di innovazione succedutisi negli ultimi anni (riforma della contabilità armonizzata, nuovi vincoli di finanza pubblica, nuovo codice dei contratti, riforma Madia, adempimenti connessi all'agenda digitale ecc) senza poter adeguatamente formare ed aggiornare il personale coinvolto. Dal 2007 al 2016, ad esempio, le spese di formazione per il personale comunale sono passate da 85 euro per dipendente a soli 54 euro a cui vanno inoltre sommati i vincoli alle assunzioni di personale. (la consistenza del solo personale comunale negli ultimi 9 anni si è ridotta del 15%).

Misure di salvaguardia per la nautica da diporto

Aggiungere il seguente comma:

Alle concessioni di beni del demanio marittimo rilasciate con atto formale ai sensi del D.P.R. 2 dicembre 1997, n. 509, e dell'articolo 36 del codice della navigazione prima del 31 dicembre 2006 si applica la disposizione di cui all'articolo 1, comma 251 della Legge n. 296 del 2006, alla scadenza prevista nell'atto di concessione.»

Motivazione

L'emendamento è necessario in quanto con l'applicazione della legge finanziaria 2007 (art. 1, comma 252 legge 296/2006) i canoni richiesti ai concessionari delle darsene sono aumentati enormemente, al di là di ogni ragionevole criterio. Questo incremento inserito in un contesto di crisi economica, ha aggravato le difficoltà imprenditoriali del settore ed ha aperto un contenzioso giudiziario che ha portato la norma in oggetto anche al vaglio della Corte Costituzionale.

L'incertezza provocata dall'applicazione di questa norma, costringe, non solo gli operatori del settore ma anche i Comuni, a cui sono delegate le funzioni amministrative, ad affrontare situazioni difficili che, se non efficacemente gestite, rischiano di trasformare i porti turistici da patrimoni da valorizzare a luoghi di degrado ed abbandono.

L' emendamento propone di non applicare i canoni della finanziaria 2007 alle darsene che hanno ottenuto la concessione prima dell'entrata in vigore della stessa. L'approvazione dello stesso pertanto consentirebbe la risoluzione di un contenzioso pesante e gravoso per gli operatori del settore e per i comuni.

RISTRUTTURAZIONE E RIDUZIONE DEBITO ENTI LOCALI

Ristrutturazione del debito degli enti territoriali

Alla legge 27 dicembre 2017, n.205, dopo il comma 866, sono aggiunti i seguenti:

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare la ristrutturazione dei mutui aventi le caratteristiche indicate al comma 4, lettera a), intestati agli enti locali ivi compresi quelli gestiti dalla Cassa Depositi e Prestiti S.P.A. per conto del Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Per il riacquisto da parte degli enti locali dei titoli obbligazionari da essi emessi e aventi le caratteristiche indicate al comma 4, lettera b), il Ministero dell'economia e delle finanze può effettuare emissioni di titoli di Stato. Per le finalità del presente comma, ivi compreso l'eventuale contributo al riacquisto anche da parte del medesimo ministero, è autorizzata l'istituzione di apposita contabilità speciale.

3. I risparmi annuali di spesa derivanti agli enti locali dall'applicazione dei commi 1 e 2 possono essere utilizzati senza vincoli di destinazione.

4. Possono essere oggetto di ristrutturazione le operazioni di indebitamento che, alla data del 31 dicembre 2017, presentino le seguenti caratteristiche:

- a) mutui con vita residua pari o superiore a 5 anni e importo del debito residuo da ammortizzare superiore a 20 milioni di euro;
- b) vita residua pari o superiore a 5 anni dei titoli obbligazionari in circolazione.

5. Gli enti locali possono richiedere la ristrutturazione dei debiti di cui ai commi 1 e 2, trasmettendo entro il 30 aprile 2019 al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro - Direzione II, con certificazione congiunta del presidente, del sindaco o del rappresentante legale e del responsabile finanziario, l'indicazione delle operazioni di indebitamento che presentano i requisiti oggettivi di cui al comma 4, sulla base delle modalità di attuazione stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 20 marzo 2019.

6. Le operazioni di riacquisto dei titoli obbligazionari aventi le caratteristiche di cui al comma 4, lettera b), avvengono attraverso le modalità previste dalla legge che regola i titoli stessi, per il tramite di uno o più intermediari individuati dal Ministero dell'economia e delle finanze tra gli specialisti in titoli di Stato, che ricevono apposito mandato dai singoli enti.

7. Le modalità del riacquisto e le commissioni per gli intermediari sono disciplinate dal mandato di cui al comma 6, per la definizione dei cui termini ogni ente si avvale obbligatoriamente della consulenza del Ministero dell'economia e delle finanze.

8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 maggio 2019, si provvede all'individuazione delle operazioni di indebitamento ammesse alla ristrutturazione.

9. A seguito della ristrutturazione dei mutui, il debito residuo è rimborsato in trenta rate annuali di importo costante. Il tasso di interesse applicato al nuovo mutuo è pari al rendimento di mercato dei Buoni Poliennali del Tesoro con la durata finanziaria più vicina a quella del nuovo mutuo concesso dal Ministero dell'economia e delle finanze, come rilevato sulla piattaforma di negoziazione MTS il giorno della firma del nuovo contratto di prestito.

10. Il riacquisto dei titoli emessi dagli enti e individuati come idonei a norma del comma 4, tenuto conto del valore dei derivati di cui comma 13, è finanziato dal Ministero dell'economia e delle finanze con un mutuo avente le caratteristiche indicate al comma 9.

11. Qualora i titoli oggetto di riacquisto o i mutui oggetto di rinegoziazione rappresentino il sottostante di operazioni in strumenti derivati, l'ente provvede alla contestuale chiusura anticipata degli stessi. L'eventuale valore di mercato positivo incassato dalla chiusura anticipata dei derivati è vincolato all'utilizzo da parte dell'ente per il riacquisto del debito sottostante il derivato stesso. Qualora il derivato presenti un valore di mercato negativo per l'ente, esso deve essere ricompreso nell'operazione di riacquisto, a condizione che la somma del valore di riacquisto dei titoli e del valore di mercato del derivato non sia superiore al valore nominale dei titoli stessi. In caso il sottostante sia un mutuo, la somma dell'eventuale valore di mercato negativo del derivato e del capitale residuo del mutuo oggetto di rinegoziazione, non deve essere superiore al capitale residuo risultante alla fine dell'anno solare precedente quello in cui avviene la rinegoziazione.

12. Ove la somma del prezzo di riacquisto del titolo e del valore degli strumenti derivati ad esso collegati comportasse un aumento del debito delle pubbliche amministrazioni come definito dal Regolamento UE 479/2009, non si dà luogo all'operazione.

13. La valutazione dei derivati è di competenza degli enti che, per quanto attiene allo scopo della presente norma, la effettuano sotto la supervisione del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro - Direzione II. Gli enti possono avvalersi a tale scopo di esperti di comprovata esperienza e professionalità, che ricevono apposito mandato dai singoli enti. Tali spese non sono assoggettate ai limiti di cui all'art. 6 comma 7 del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni con legge 30 luglio 2010 n. 122.

14. Gli enti assumono in autonomia le decisioni in ordine al riacquisto dei titoli e alla chiusura anticipata delle eventuali operazioni in strumenti derivati ad essi riferite, tenendo conto anche dei versamenti già avvenuti negli swap di ammortamento, nei fondi di ammortamento o, comunque, delle quote capitale già accantonate per l'ammortamento di titoli con unico rimborso a scadenza.

15. La rinegoziazione dei mutui e il riacquisto dei titoli in circolazione come sopra definiti, inclusa l'attività di provvista sul mercato da parte del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma 2, non deve determinare un aumento del debito pubblico delle pubbliche amministrazioni come definito dal Regolamento UE 479/2009.

16. L'avvenuta ristrutturazione di un mutuo ai sensi del presente articolo comporta il venir meno dell'eventuale contributo statale in conto interessi accordata sul mutuo originario.

17. Le disposizioni di cui ai commi precedenti possono essere estese con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze anche alle posizioni debitorie delle regioni. Sono comunque esclusi dalle operazioni di ristrutturazione del debito le anticipazioni contratte dalle regioni ai sensi degli articoli 2 e 3 del citato decreto legge n. 35 del 2013, nonché i mutui già ristrutturati in forza dell'articolo 45 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

In subordine:

Rinegoziazione mutui accordati dalla Cassa depositi e prestiti agli enti territoriali e ristrutturazione obbligazioni

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze e la Cassa depositi e prestiti definiscono con apposita convenzione, da stipulare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le modalità ed i criteri di rinegoziazione, anche in deroga, laddove fosse applicabile, a quanto stabilito ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del decreto legislativo n. 385 del 1993, dei mutui accordati agli enti territoriali in data antecedente il 31 dicembre 2015.
2. La rinegoziazione assicura la riduzione dell'importo delle rate del mutuo ad un ammontare pari a quello della rata che si ottiene applicando all'importo originario del mutuo il tasso di interesse applicato ai mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti alla data dell'entrata in vigore della presente legge. L'importo della rata così calcolato rimane fisso per tutta la durata del mutuo.
3. Le disposizioni del presente articolo sono derogabili solo in senso più favorevole al mutuatario.
4. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad applicare le disposizioni riguardanti la ristrutturazione delle posizioni debitorie degli enti locali di natura obbligazionaria sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 45 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

Riduzione del peso del debito degli enti locali

1. Negli anni 2019 e 2020, gli enti locali possono procedere all'estinzione anticipata, totale o parziale, di passività onerose derivanti dai mutui e prestiti obbligazionari, in essere al 31 dicembre 2017 con la Cassa Depositi e prestiti, con l'Istituto per il credito sportivo e con altri istituti di credito, mediante la contrazione di nuovi mutui o con emissione di prestito obbligazionario, in presenza di condizioni di rifinanziamento che consentano una riduzione del valore finanziario delle passività totali a carico degli enti stessi. Tale facoltà non comporta alcuna modifica in ordine alla durata originaria e all'ammontare del concorso statale eventualmente concesso sul mutuo. Il conseguimento della riduzione del valore finanziario deve essere realizzato in relazione alla singola posizione di mutuo.
2. *866 ter.* In deroga alla normativa vigente, limitatamente alle operazioni di estinzione anticipata di cui al comma 1, la riduzione del valore finanziario delle passività totali da conseguire all'atto dell'operazione, è da considerare al netto del valore degli indennizzi dovuti per l'estinzione delle passività pregresse.
3. *866 quater.* In alternativa all'estinzione anticipata di cui ai commi precedenti, per il biennio 2018-19, i comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti possono differire il pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. nonché dall'Istituto per il credito sportivo, la cui incidenza complessiva sulle entrate correnti medie dell'ultimo triennio disponibile sulla base dei certificati dei rispettivi rendiconti, comprensiva degli interessi, sia superiore al 12%, agli anni immediatamente successivi alla data di scadenza del periodo di ammortamento, senza applicazione di sanzioni e interessi, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi e senza cumulo di pagamenti riferiti a più annualità nel medesimo esercizio finanziario. Con decreto di natura non regolamentare

del Ministero dell'economia e delle finanze sono determinate ulteriori modalità applicative, l'eventuale obbligo di richiesta da parte dei Comuni, nonché l'entità e le modalità del ristoro a favore degli istituti concedenti i mutui. Per le finalità di cui ai periodi precedenti sono stanziati 20 milioni di euro per il 2019 e 20 milioni di euro per il 2020, mediante riduzioni di pari importo del fondo di cui

UNIFICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUGLI IMMOBILI CON ABOLIZIONE DELLA TASI (NUOVA IMU)

Art. X - (Nuova IMU)

1. Nelle more dell'attuazione delle disposizioni concernenti la revisione della disciplina relativa al sistema estimativo del catasto dei fabbricati, di cui all'articolo 2 della legge 11 marzo 2014, n. 23, è istituita un'imposta municipale sugli immobili (Nuova IMU) che sostituisce l'imposta municipale propria (IMU) e il tributo per i servizi indivisibili (TASI).

2. La nuova IMU si applica in tutti i comuni del territorio nazionale, ferma restando, per le Province autonome di Trento e di Bolzano, la facoltà di modificarla nel rispetto dell'articolo 80 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

3. Il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili. Il possesso di un'abitazione principale o assimilata, come definita alla lettera b) del comma 4, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

4. Ai fini del presente provvedimento valgono le seguenti definizioni e disposizioni:

a) per fabbricato, si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano con attribuzione di rendita catastale, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza esclusivamente ai fini urbanistici, purché accatastata unitariamente; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta, a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato. In caso di completamento parziale del fabbricato le unità immobiliari accatastate o comunque utilizzate sono soggette a imposta come fabbricato. Il valore dell'area fabbricabile su cui insiste il fabbricato parzialmente costruito è calcolato proporzionalmente alla cubatura, o alla superficie utile, prevista dal progetto approvato e quella ancora da terminare;

b) per abitazione principale, si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore ed i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili differenti, anche in comuni diversi, l'agevolazione o l'esenzione prevista per l'abitazione principale si applica ad una sola delle abitazioni a scelta dei contribuenti, da effettuarsi mediante apposita dichiarazione. In caso di mancata dichiarazione entrambe le abitazioni saranno soggette ad imposta.

Per pertinenze dell'abitazione principale, si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. È considerata direttamente adibita ad abitazione principale una sola unità immobiliare posseduta, dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. Sono, altresì, considerate abitazioni principali:

1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;

3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;

4) la casa coniugale assegnata al coniuge, che vi ha stabilito la propria residenza anagrafica e la dimora abituale. a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, nei limiti della quota di possesso del coniuge non assegnatario o di suoi parenti entro il secondo grado;

5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione, dal lavoratore dipendente che, in forza di obbligo di legge o contrattuale, è tenuto a trasferirsi per motivi di lavoro, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica. I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata o concessa in comodato d'uso.

Ai fini dell'applicazione dei benefici di cui ai punti precedenti, il soggetto passivo presenta, a pena di decadenza entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all'imposta municipale sugli immobili, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione delle suddette dichiarazioni, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono apportate al predetto modello le modifiche eventualmente necessarie per l'applicazione del presente comma.

c) per area fabbricabile, si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Si applica l'articolo 36, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola, nei limiti della loro quota di possesso, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali. Il comune, su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel proprio territorio è fabbricabile in base ai criteri stabiliti dalla presente lettera;

d) per terreno agricolo, il terreno iscritto in catasto, a qualsiasi uso destinato, compreso quello non coltivato;

5. Il soggetto attivo dell'imposta è il comune con riferimento agli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio del comune stesso. L'imposta non si applica per gli immobili di cui il comune è proprietario ovvero titolare di altro diritto reale di godimento quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, anche se dipendenti dalla istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce.

6. I soggetti passivi dell'imposta sono i possessori di immobili, intendendosi per tali il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. Nel caso di concessione di beni demaniali, il soggetto passivo è il concessionario. In caso di locazione finanziaria, l'imposta è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto.

In presenza di più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile ognuno è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria e nell'applicazione dell'imposta si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni.

7. La base imponibile dell'imposta è costituita dal valore degli immobili. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, salvo quanto previsto dal successivo comma 8, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:

- a. 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
- b. 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
- c. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
- d. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;
- e. 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
- f. 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

8. Le variazioni di rendita catastale intervenute in corso d'anno, a seguito di interventi edilizi sul fabbricato, producono effetti dalla data di ultimazione dei lavori, o, se antecedente, dalla data di utilizzo.

9. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino al momento della richiesta dell'attribuzione della rendita, il valore è determinato, alla data di inizio di

ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3, dell'articolo 7 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, applicando i coefficienti aggiornati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. In caso di locazione finanziaria, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo. Per i fabbricati non iscritti in catasto diversi da quelli di cui al primo periodo, nonché per i fabbricati per i quali sono intervenute variazioni permanenti, anche se dovute ad accorpamento di più unità immobiliari, che influiscono sull'ammontare della rendita catastale, nelle more delle procedure di accatastamento, il valore è determinato provvisoriamente con riferimento alla rendita dei fabbricati similari. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nel comma 4, lettera c), senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato. L'area su cui insistono fabbricati iscritti in catasto senza attribuzione di rendita e per la quale sono ammessi, in base agli strumenti urbanistici vigenti, gli interventi edilizi di cui al periodo precedente si considera fabbricabile. Nel caso di adozione di strumenti urbanistici che nel corso dell'anno determinano una diversa qualificazione dell'area fabbricabile, a decorrere dalla data di adozione, il valore imponibile è costituito da quello venale in comune commercio per aree fabbricabili aventi la medesima destinazione. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135.

10. Si considerano fabbricati le piattaforme petrolifere collocate nel mare territoriale fino ad una distanza di 12 miglia marine. Nelle more della revisione delle norme tecniche finalizzate all'effettiva iscrizione nel catasto edilizio urbano, la base imponibile è quantificata ai sensi del comma 7 tenendo conto di quanto disposto dall'articolo 1, comma 28 della legge 28 dicembre 2015, n. 208. In assenza della distinta contabilizzazione delle suddette piattaforme nelle scritture contabili del possessore, le voci contabili estranee alla componente immobiliare sono sottratte dalla base imponibile anche in ragione di stime valutative tecniche. Il soggetto attivo d'imposta è il comune nel cui territorio insiste la costa antistante il mare territoriale. Con riferimento ai manufatti destinati all'esercizio dell'attività di rigassificazione del gas naturale liquefatto, si applica il comma 728 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

11. La base imponibile è ridotta del 50 per cento nei casi seguenti, cumulabili fra loro:

a. per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

b. per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui al presente comma, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione.

12. L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, è pari al 5 per mille per mille e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla fino 7 per mille o diminuirla fino all'azzeramento.

13. L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133 è pari all'1 per mille e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla fino al 2 per mille o diminuirla fino all'azzeramento.

14. L'aliquota di base per gli immobili diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati rurali ad uso strumentale è pari all'8,6 per mille e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'11,0 per mille o diminuirla fino all'azzeramento. Il limite di cui al periodo precedente può essere superato dai comuni che nell'anno 2018 hanno applicato in misura superiore allo 0,4 per mille la maggiorazione di cui all'articolo 1, comma 677, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per un ammontare non superiore alla differenza tra maggiorazione effettivamente applicata e 0,4 per mille.

15. Il comune può differenziare l'aliquota dell'8,6 per mille per i fabbricati ad uso residenziale diversi dall'abitazione principale, per i fabbricati a disposizione, per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni, per i fabbricati locati a canone concordato, anche con contratto transitorio, di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, per i fabbricati locati a titolo di abitazione principale, per i fabbricati concessi in comodato a parenti in linea retta o collaterale oppure ad affini, stabilendo il grado di parentela.

16. Per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n.431, il comune determina l'agevolazione spettante in modo che il valore complessivo del beneficio accordato non sia inferiore all'assegnazione disposta a decorrere dal 2016 ai sensi dell'articolo 1, commi 53 e 54 della legge 28 dicembre 2015, n.208.

17. Per le abitazioni date in comodato d'uso gratuito alle condizioni di cui al comma 3, lettera 0a) dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214 si applica la riduzione del 50% della base imponibile.

18. Il comune può differenziare l'aliquota dell'8,6 per mille per i fabbricati industriali, per i fabbricati commerciali, per gli immobili appartenenti al gruppo catastale D, anche differenziando tra le diverse categorie, per i fabbricati appartenenti al gruppo catastale B, per i fabbricati appartenenti alla categoria catastale C3, per i fabbricati ad uso commerciale con particolari caratteristiche tipiche dei centri storici, da determinarsi nel regolamento del tributo.

19. Per i fabbricati costruiti dall'impresa costruttrice e da questa destinati alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta all'1 per mille e i comuni possono modificarla in aumento sino allo 2,5 per mille o, in diminuzione, fino all'azzeramento. Nel caso di locazione temporanea del fabbricato destinato alla vendita, lo stesso è soggetto all'imposta con aliquota ordinaria per il periodo in cui lo stesso risulta locato. Ai fini dell'applicazione dei benefici di cui al presente comma, il soggetto passivo presenta, a pena di decadenza entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all'imposta municipale sugli immobili, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione delle suddette dichiarazioni, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono apportate al predetto modello le modifiche eventualmente necessarie per l'applicazione del presente comma.

20. Sono esenti dall'imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati:

a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione e limitatamente alla quota di possesso;

b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n.448;

c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusuapabile;

d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare n.9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n.53 della Gazzetta Ufficiale n.141 del 18 giugno 1993.

21. I comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote dell'imposta esclusivamente nei limiti e nei casi previsti dalla legge, senza introdurre ulteriori e diverse distinzioni all'interno di ciascuna delle fattispecie individuate dai precedenti commi. Alle pertinenze di ciascun immobile si applica lo stesso trattamento applicabile all'immobile stesso.

22. Sono esenti dall'imposta, per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte:

- a. gli immobili posseduti dallo Stato, dai comuni, con riferimento agli immobili diversi da quelli indicati nel comma 5, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- b. i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
- c. i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
- d. i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
- e. i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810;
- f. i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;

23. Sono, altresì, esenti dall'imposta gli immobili posseduti ed utilizzati direttamente dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222. Qualora l'unità immobiliare abbia un'utilizzazione mista, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, n. 1, nonché il regolamento di cui al decreto ministeriale 19 novembre 2012, n. 200. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta municipale propria e del tributo per i servizi indivisibili, in quanto compatibili. In ogni caso, l'esenzione di cui al presente comma non si applica alle fondazioni bancarie di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 e agli immobili posseduti da partiti politici, che restano comunque assoggettati alla imposta indipendentemente dalla destinazione d'uso dell'immobile.

24. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protrato il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protrato per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

25. In deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento della imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. In sede di prima applicazione dell'imposta, la prima rata da corrispondere sarà pari a quanto dovuto per il primo semestre, applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente, con riferimento alla somma dell'IMU e della Tasi, questa ultima comprensiva della quota prevista per l'occupante. Il versamento della rata a saldo della imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun anno. Il versamento dell'imposta dovuta dagli enti non commerciali di cui al comma 23, è effettuato, esclusivamente secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in tre rate di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento della imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell'anno di riferimento, e l'ultima, a conguaglio della imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre dell'anno di riferimento. Gli enti non commerciali di cui al comma 23 eseguono i versamenti dell'imposta con eventuale compensazione dei crediti, allo stesso comune nei confronti del quale è scaturito il credito, risultanti dalle dichiarazioni presentate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. Ai fini della pubblicazione sul predetto sito informatico, il comune è tenuto a effettuare l'invio delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e dei regolamenti della imposta, esclusivamente in via telematica, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, mediante inserimento, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, del testo degli stessi, nonché delle aliquote e della detrazione risultanti dalle delibere, secondo un'applicazione che verrà resa disponibile sul Portale stesso. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione del testo degli stessi e degli elementi in essi contenuti nel predetto sito informatico. In caso di mancato invio degli atti e di mancato inserimento delle aliquote entro il termine del 14 ottobre e di conseguente mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente. Non si applicano sanzioni e interessi, a sensi dell'articolo 10 della legge 27 luglio 2000, n. 212, nel caso in cui il contribuente ha versato un minore importo della imposta calcolata sulla base delle aliquote e della detrazione inserite dal comune nella predetta sezione del sito del Dipartimento che risultano inferiori a quelle contenute nelle deliberazioni di approvazione delle aliquote e dei regolamenti pubblicate sullo stesso sito.

26. Il versamento dell'imposta è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, ovvero tramite apposito bollettino di conto corrente postale, approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Associazione Nazionale Comuni Italiani, al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili.

27. Per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale, di cui all'articolo 69, comma 1, lettera a), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, il versamento dell'imposta è effettuato da chi amministra il bene. Per le parti comuni dell'edificio indicate nell'articolo 1117, n. 2, del codice civile, che sono accatastate in via autonoma, come bene comune censibile, nel caso in cui venga costituito il condominio, il versamento dell'imposta deve essere effettuato dall'amministratore del condominio per conto di tutti i condomini.

28. A decorrere dall'anno 2019, i comuni assicurano la massima semplificazione degli adempimenti dei contribuenti rendendo disponibili i modelli di pagamento preventivamente compilati su loro richiesta, oppure procedendo autonomamente all'invio degli stessi modelli.

29. I possessori degli immobili, ad eccezione di quelli di cui al comma 20, lettere b), c) e d), devono presentare la dichiarazione o, in alternativa, trasmetterla in via telematica secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Associazione Nazionale Comuni Italiani. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il citato decreto, sono, altresì, disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione. Restano ferme le disposizioni dell'articolo 37, comma 55, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e dell'articolo 1, comma 104, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta municipale propria, in quanto compatibili. Resta confermata la disposizione dell'articolo 15, comma 2, della legge 18 ottobre 2001, n. 383.

30. Gli eredi rispondono in solido delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del dante causa. Gli eredi del contribuente devono comunicare al comune le proprie generalità e il proprio domicilio fiscale. La comunicazione può essere presentata direttamente al comune o trasmessa mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso si intende fatta nel giorno di spedizione. Tutti i termini pendenti alla data della morte del contribuente o scadenti entro sei mesi da essa, compresi il termine per la presentazione della dichiarazione e il termine per ricorrere contro l'accertamento, sono prorogati di sei mesi in favore degli eredi. La notifica degli atti intestati al dante causa può essere effettuata agli eredi impersonalmente e collettivamente nell'ultimo domicilio dello stesso ed è efficace nei confronti degli eredi che, almeno trenta giorni prima, non abbiano effettuato la comunicazione di cui al primo periodo.

31. Per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale, di cui all'articolo 69, comma 1, lettera a), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, la dichiarazione dell'imposta è presentata da chi amministra il bene. Per le parti comuni dell'edificio indicate nell'articolo 1117, n. 2 del codice civile, che sono accatastate in via autonoma, come bene comune censibile, nel caso in cui venga costituito il condominio, la dichiarazione dell'imposta deve essere presentata dall'amministratore del condominio per conto di tutti i condomini. Per gli

immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, il curatore o il commissario liquidatore, entro novanta giorni dalla data della loro nomina, devono presentare al comune di ubicazione degli immobili la dichiarazione di cui al comma 29. I soggetti di cui al comma precedente sono, altresì, tenuti al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.

32. L'imposta relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni nella misura del 20 per cento. La medesima imposta è indeducibile ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.

33. Il dirigente dell'ufficio tributi, ovvero, per gli enti privi di figura dirigenziale, il titolare della posizione organizzativa in cui è collocato detto ufficio, assume il ruolo di funzionario responsabile d'imposta a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti. Il comune può notificare i propri atti mediante posta elettronica certificata, secondo le modalità previste dall'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

34. In caso di omesso o insufficiente versamento dell'imposta risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

35. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 33, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500; in caso di risposta oltre il termine di 60 giorni dalla notifica, il comune può applicare la sanzione da 50 a 200 euro. Le sanzioni di cui ai periodi precedenti sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi. Resta salva la facoltà del comune di deliberare con il regolamento circostanze attenuanti o esimenti nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale. Per tutto quanto non previsto dalle precedenti disposizioni, si applicano i commi da 158 a 169 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

36. I comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto e comunque non oltre i termini eventualmente disposti da norme di attuazione del riordino della riscossione delle entrate degli enti locali, la gestione dell'imposta municipale sugli immobili ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2018, risulta affidato il servizio di gestione dell'imposta municipale propria o del tributo per i servizi indivisibili.

37. Ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i comuni possono con proprio regolamento:

a) stabilire che si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri;

b) stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari;

c) prevedere il diritto al rimborso dell'imposta pagata per le aree successivamente divenute inedificabili, stabilendone termini, limiti temporali e condizioni, avuto anche riguardo alle modalità ed alla frequenza delle varianti apportate agli strumenti urbanistici;

d) determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del comune qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati all'obiettivo di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso;

e) stabilire l'esenzione dell'immobile dato in comodato gratuito al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari;

f) prevedere che l'applicazione di agevolazioni introdotte autonomamente con proprio regolamento sia subordinata alla presentazione, da parte del soggetto passivo, di una specifica comunicazione a pena di decadenza;

g) prevedere che una percentuale del gettito dell'imposta municipale sugli immobili ~~propria~~ sia destinata al potenziamento degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate, anche comprendendo nel programma di potenziamento la possibilità di attribuire compensi incentivanti al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate, anche con riferimento all'impianto e allo sviluppo delle attività connesse alla partecipazione del comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, in applicazione dell'articolo 1 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni con la legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni e integrazioni".

Relazione illustrativa "Nuova IMU"

Inquadramento generale

La proposta normativa ha lo scopo di superare l'attuale assetto dei tributi a base immobiliare riunendo IMU e Tasi, due tributi che, basandosi sulle stesse basi imponibili, impongono inutilmente doppi adempimenti sia a carico dei contribuenti che a carico dei Comuni. L'obiettivo della proposta è di integrare le norme attualmente vigenti senza mutamenti di sostanza che non siano strettamente necessari al funzionamento del tributo. In questa chiave sono stati affrontati i temi tipici della definizione delle aliquote e del loro campo di variazione, della disciplina delle agevolazioni, delle regole operative.

L'aliquota massima applicabile alla nuova IMU è data dalla sommatoria delle aliquote applicabili per l'IMU e per la TASI, in modo da non aumentare la pressione fiscale complessiva a carico dei possessori di immobili. La proposta mira a semplificare ulteriormente gli adempimenti a carico dei contribuenti, attraverso una delimitazione delle scelte consentite ai Comuni, in modo da minimizzare le variabili da conoscere per effettuare il versamento del dovuto. Ai Comuni resta naturalmente un'ampia possibilità di scelte discrezionali – essenziali per l'esercizio dell'autonomia tributaria, che vengono però collocate all'interno di ambiti prestabiliti dalla norma.

La proposta, inoltre, mira anche a risolvere alcuni punti critici che, già a partire dall'ICI, hanno dato vita a numerosi contenziosi, non ancora definiti da una giurisprudenza di legittimità consolidata. Pertanto, nel testo proposto si è cercato di rendere quanto più chiaro possibile l'ambito di applicazione della norma, limitando gli spazi di interpretazione, in un'ottica di trasparenza, chiarezza e certezza, con l'obiettivo finale di ridurre al minimo l'insorgenza del contenzioso tributario, che ha un indubbio costo sia per l'amministrazione che per i contribuenti. La disciplina proposta, in definitiva, recupera quanto già previsto dalla disciplina dell'IMU, che a sua volta in molti casi richiamava norme di riferimento dell'ICI, integra le "varianti" Tasi – quali ad esempio i limiti specifici di aliquota per talune classi di immobili – e determina a un quadro organico di riferimento in modo da minimizzare le incertezze applicative finora registrate.

L'articolato normativo

Il testo proposto è costituito da un unico articolo con 37 commi.

Comma 1 – Istituisce la nuova IMU, che sostituisce integralmente l'IMU e la TASI. È precisato che la nuova disciplina trova applicazione nell'attesa che raggiunga il traguardo la riforma del sistema estimativo catastale prevista dal decreto legislativo n.23 del 2014, che seppur avviata oggi risulta arenata.

Comma 2 – La nuova IMU si applica in tutto il territorio nazionale, facendo comunque salva la facoltà di modificarla da parte delle Province Autonome di Trento e Bolzano. In tali provincie è oggi applicata l'IMIS (dal 2015, L.P. Trento 30 dicembre 2014, n. 14) e l'IMI (dal 2014, L.P. Bolzano 23 aprile 2014, n. 3)

Comma 3 – Il presupposto della nuova IMU è il medesimo dell'ICI e dell'IMU, ovvero il possesso degli immobili, così come definitivi nel successivo comma 4. Il comma precisa altresì che la nuova imposta non si applica alle abitazioni principali, salvo che non si tratti di abitazioni "di lusso", di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Comma 4 – In questo comma vengono dettate le definizioni degli oggetti imponibili, senza disporre rinvii alle discipline dei previgenti prelievi immobiliari. In particolare:

- per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto con attribuzione di rendita. Quest'ultima precisazione permette di superare le incertezze sulla definizione di fabbricato, con riguardo alle unità immobiliari che sono iscritte nel catasto ai soli fini identificativi (gruppo F). Infatti, si rammenta che ai fini catastali l'art. 2 del Dm n. 28 del 1998 precisa che il fabbricato è l'unità immobiliare che presenta autonomia funzionale e reddituale, ed è pertanto dotato di autonoma rendita catastale, che esprime appunto la redditività del fabbricato. Per superare alcune incertezze giurisprudenziali, si precisa che l'area pertinenziale è quella così

considerata ai fini urbanistici, e quindi presente nel titolo edilizio, ed ai fini catastali, perché solo l'accatastamento unitario permette di far confluire il valore dell'area nella rendita catastale.

Altra precisazione attiene alle aree edificabili in corso di costruzione, per le quali si procede ad accatastamenti frazionati; in tale ipotesi è previsto che la nuova IMU sia corrisposta sulla base della residua capacità edificatoria;

- la definizione di abitazione principale riprende quella IMU, con la precisazione che nel caso in cui componenti dello stesso nucleo familiare abbiano stabilito la residenza in due abitazioni, anche su comuni diversi, l'agevolazione opera solo per un'abitazione. In tal modo si supera il problema dell'evasione collegata alle case turistiche, salvaguardando comunque i casi in cui lo spostamento della residenza avviene per motivi di lavoro, nel quale caso opera un'assimilazione all'abitazione principale (punto 5, del medesimo comma). La limitazione al numero di pertinenze dell'abitazione rimane invariata rispetto all'IMU. Sono individuati i casi di assimilazione all'abitazione principale, con alcune precisazioni e novità rispetto all'attuale disciplina IMU. Per quanto riguarda l'abitazione assegnata dal giudice della separazione si precisa che la soggettività passiva rimane in capo all'assegnatario non solo con riferimento alle quote di possesso dell'ex coniuge, ma anche con riferimento alle eventuali quote dell'abitazione possedute da parenti entro il secondo grado. È introdotta, come anticipato, l'assimilazione relativa all'abitazione utilizzata per motivi di lavoro in altro Comune, perché la residenza sia spostata per obbligo di legge o contrattuale;
- si recuperano le definizioni di area fabbricabile già date dall'IMU/ICI e sono confermate le agevolazioni per i coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali.
- anche per il terreno agricolo è stata recuperata la definizione IMU; sono quindi assoggettabili tutti i terreni iscritti in catasto, anche se non coltivati.

Comma 5 – Il comma definisce la soggettività attiva d'imposta, recuperando la definizione già vigente in ICI. È esplicitato che la nuova IMU non è applicabile agli immobili di proprietà comunale che insistono nel medesimo territorio comunale.

Comma 6 – I soggetti passivi sono i medesimi dell'ICI/IMU. È tuttavia esplicitato, trattandosi di imposta di natura patrimoniale, che in presenza di più soggetti passivi con riferimento allo stesso immobile, ognuno è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria e che nell'applicazione dell'imposta si tiene conto degli elementi oggettivi e soggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, in modo da superare le incertezze giurisprudenziali finora registrate in caso di contitolarità del medesimo oggetto imponible.

Comma 7 – Il comma definisce la base imponibile dei fabbricati, in modo identico all'attuale disciplina IMU.

Comma 8 – La previsione che nella quantificazione della base imponibile occorre far riferimento alla rendita iscritta in catasto "al 1° gennaio dell'anno d'imposizione" ha generato in passato alcune incertezze interpretative, in particolare nei casi in cui la variazione di rendita in corso d'anno è conseguente ad interventi edilizi, come quelli di ampliamento o demolizione. Il comma 8 precisa che, in presenza di variazioni di rendita in corso d'anno conseguenti ad interventi edilizi, la nuova rendita produce effetti fin dalla

data di ultimazione dei lavori, coerentemente con l'altra disposizione che regola gli interventi di ristrutturazione, demolizione e ricostruzione.

Comma 9 – Il comma reca diverse prescrizioni con riferimento alle diverse nozioni di base imponibile necessarie per il corretto funzionamento del tributo. Nella prima parte ripropone l'attuale meccanismo di determinazione della base imponibile sulla scorta delle scritture contabili relativamente ai capannoni non ancora iscritti in catasto di proprietà di persone giuridiche. Nella seconda parte si individua un criterio di determinazione della base imponibile sulla base di una rendita presunta per i fabbricati che hanno subito variazioni che non sono state ancora oggetto di dichiarazione catastale. Tale criterio di quantificazione era già presente nell'ICI ed è stato poi utilizzato anche nell'IMU con riferimento ai fabbricati rurali da iscrivere in catasto. Viene definita, poi, la base imponibile delle aree fabbricabili, similmente ai previgenti prelievi, chiarendo però che se un'area fabbricabile subisce una variazione urbanistica incidente sul valore, la relativa base imponibile cambia in corso d'anno. La precisazione è resa necessaria perché il riferimento ordinario al valore venale al 1° gennaio può indurre in errore nel caso di terreni che diventano fabbricabili in corso d'anno, o viceversa, oppure che seppur edificabili cambiano destinazione (ad esempio da industriale a residenziale). Viene riproposta poi la vigente disciplina relativa ai fabbricati oggetto di ristrutturazione o ricostruzione. Infine, viene confermato il criterio di determinazione della base imponibile dei terreni imperniata sul valore dominicale risultante dal catasto.

Comma 10 – Il comma fornisce una soluzione per l'assoggettamento delle piattaforme petrolifere, così come statuito dalla Corte di Cassazione e così come già avvenuto per i rigassificatori, per i quali è richiamata la relativa disciplina.

Comma 11 – Il comma ripropone la riduzione al 50% già prevista dall'IMU per i fabbricati di interesse storico e per i fabbricati inagibili, precisando anche la loro cumulabilità.

Comma 12 – L'aliquota di base delle abitazioni principali di lusso assoggettate ad imposta è fissata in via ordinaria al 5 per mille, con possibilità per i Comuni di aumentarla fino al 7 per mille o di azzerarla.

Comma 13 – L'aliquota di base per i fabbricati rurali strumentali è fissata all'1 per mille, con possibilità di aumento fino al 2 per mille o di azzeramento della stessa. Si riprende così l'attuale disciplina che vede imponibili i fabbricati rurali strumentali ai fini della sola Tasi, con i medesimi limiti.

Comma 14 – Il comma regola l'aliquota ordinaria di base che è fissata all'8,6 per mille, con possibilità per i Comuni di aumentarla fino all'11 per mille o di azzerarla. Il limite massimo supera l'attuale 10,6 per mille in quanto tiene conto del consolidamento di una parte della "maggiorazione Tasi", pari alla metà della misura massima prevista a suo tempo da comma 677 della legge n. 147 del 2013 (0,8 per mille). Il limite può essere superato dai Comuni che nel 2018 applicavano la maggiorazione Tasi limitatamente agli immobili diversi dalle abitazioni principali e da alcune fattispecie minori esentate dal 2016, in misura pari alla differenza tra la misura effettivamente applicata e lo 0,4 per mille già riconosciuto nel consolidamento. Di fatto dunque l'aliquota massima per una parte di Comuni (che già applicano le aliquote massime) non può comunque superare l'11,4 per mille, pari al tetto massimo esistente in passato tra aliquota IMU-Tasi (10,6 per mille) e maggiorazione Tasi massima (0,8 per mille).

Si ricorda che la maggiorazione Tasi è stata introdotta nel 2014 per permettere ai Comuni di recuperare il gettito in precedenza fornito dall'applicazione dell'IMU sull'abitazione principale e non più ottenibile con i criteri più restrittivi di determinazione delle aliquote massime introdotti dal citato comma 677 della legge 147/2013.

Comma 15 – È prevista la possibilità per i Comuni di diversificare l'aliquota ordinaria nel rispetto della casistica prevista nella norma, e ciò al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti.

Comma 16 – Il comma ripropone l'agevolazione per le abitazioni locate a canone concordato, precisando che questa non può essere inferiore a quella già riconosciuta nell'IMU.

Comma 17 – Conferma la riduzione al 50% dell'imposta per le abitazioni concesse in comodato alle stesse condizioni previste dalla vecchia IMU.

Comma 18 – Il comma delimita l'area di manovrabilità delle aliquote con riferimento ai fabbricati produttivi, anche in questo caso per evidenti ragioni di semplificazione degli adempimenti tributari.

Comma 19 – Si ripropone l'esenzione per i fabbricati merce, chiarendo però che in caso di locazione per parte dell'anno, l'esenzione opera limitatamente ai mesi durante i quali il fabbricato merce non è stato oggetto di locazione, risolvendo così dubbi interpretativi sorti nell'applicazione dell'analoga disciplina IMU.

Comma 20 – È confermata l'esenzione oggettiva per i terreni agricoli montani, per quelli ubicati nelle isole minori e per quelli che fanno parte delle partecipanze agrarie. È confermata, inoltre, l'esenzione per i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali, ma – trattandosi di agevolazione soggettiva – limitatamente alla quota di possesso, così da risolvere dubbi interpretativi che stanno generando un inutile contenzioso.

Comma 21 – Il comma dispone che i Comuni hanno possibilità di diversificazione delle aliquote nei limiti e con riferimento alle casistiche previste dai precedenti commi.

Comma 22 – Il comma ripropone i casi di esenzione già disciplinati dall'IMU.

Comma 23 – Viene confermata l'esenzione già prevista dalla disciplina IMU per gli enti non commerciali.

Comma 24 – Si precisa che l'imposta è dovuta per anni solari e che va calcolata per mesi di possesso. Si risolvono le incertezze causate dalla disciplina ICI/IMU, le quali consideravano per intero il mese durante il quale il possesso si era protratto per almeno 15 giorni, con problemi applicativi per le vendite effettuate il giorno 15 dei mesi con 30 o 31 giorni. Si precisa che il mese si computa per intero in capo al soggetto che ha posseduto per un maggior numero di giorni e che giorno della compravendita viene imputato all'acquirente.

Comma 25 – Il comma ripropone le stesse scadenze di versamento già previste per l'IMU, confermando l'obbligo per i Comuni di trasmettere le proprie delibere per la pubblicazione sul sito del Dipartimento delle Finanze. Il comma precisa che la prima rata del 2019, al fine di semplificare la prima applicazione, sarà corrisposta sulla base di quanto dovuto per il primo semestre in base alle aliquote IMU e TASI vigenti nel 2018, con conguaglio a saldo sulla base di quanto deliberato dal Comune per la nuova IMU.

Comma 26 – Anche la nuova IMU dovrà essere versata tramite modello F24, senza possibilità per i Comuni di prevedere forme di pagamento alternative.

Comma 27 – Il comma precisa che nel caso di immobili in multiproprietà o di immobili condominiali accatastati autonomamente, il responsabile dell'imposta è l'amministratore condominiale, che versa per conto dei condomini. Il comma poi ripropone, in caso di fallimento o liquidazione coatta amministrativa, quanto già previsto ai fini ICI/IMU.

Comma 28 – Il comma impegna i Comuni ad assicurare la massima semplificazione negli adempimenti tributari, anche al fine di aumentare il tasso di riscossione volontario, rendendo disponibili, su richiesta del contribuente, modelli di pagamento precompilati oppure inviando autonomamente tali modelli ai contribuenti.

Comma 29 – Il comma disciplina l'obbligo di presentazione della dichiarazione, che non è prevista per i soli casi di esenzione oggettiva. Rimangono, ovviamente, ferme le dichiarazioni già presentate ai fini ICI/IMU e viene confermato l'esonero della dichiarazione in caso di successione, equivalendo la dichiarazione di successione a dichiarazione IMU.

Comma 30 – Al fine di risolvere problemi applicativi, spesso derivanti da articolazioni normative diverse tra tributi comunali e tributi erariali, il comma regola il caso delle obbligazioni del deceduto, di cui rispondono in modo solidale gli eredi. Il comma in questione ricalca quanto già previsto per i tributi erariali dall'art. 65 del Dpr n. 600 del 1973.

Comma 31 – Il comma pone l'obbligo dichiarativo, per i casi di multiproprietà o di immobili condominiali, a carico dell'amministratore del condominio, in coerenza con l'obbligo che questi hanno di corrispondere l'imposta.

Comma 32 – Il comma ripropone la deducibilità dalle imposte sul reddito al 20% già prevista dalla disciplina IMU. A fronte della deducibilità totale della Tasi, è da valutare l'opportunità di innalzare la percentuale a parità di complessivo valore della deduzione, ovvero anche oltre, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica.

Comma 33 – Il comma individua il soggetto che assume la qualifica di funzionario responsabile dell'imposta e coerentemente con quanto già previsto dall'art. 11 del D.lgs. n. 546 del 1992 (disposizioni sul processo tributario), tale soggetto viene individuato nel dirigente, o per gli enti locali privi di dirigenza, nel titolare della posizione organizzativa, anche in considerazione della rilevanza degli atti esterni che tale soggetto è tenuto a sottoscrivere. Coerentemente con la disciplina sul contenzioso tributario, è previsto che il funzionario responsabile dell'imposta rappresenta direttamente il Comune innanzi le commissioni tributarie. Il comma precisa, inoltre, che il funzionario ai fini della gestione del tributo può accedere gratuitamente a dati ed informazioni di cui sono titolari altri uffici pubblici o i gestori di servizi pubblici. Infine, è precisato che la notifica degli atti tributari può essere effettuata secondo le stesse modalità utilizzate dall'Agenzia delle entrate, ovvero secondo le modalità previste dall'art. 60 del Dpr n. 600/1973, che comprendono l'utilizzo disciplinato della posta elettronica certificata (PEC).

Comma 34 – Si conferma la sanzione del 30% prevista per gli omessi versamenti e la graduazione della stessa, in base ai giorni di ritardo, prevista dall'art. 13 del D.lgs. n. 471/1997.

Comma 35 – Si conferma l'impianto sanzionatorio già previsto per l'IMU, come pure la possibilità per il Comune di regolamentare circostanze attenuanti o esimenti.

Comma 36 – Il comma prevede la possibilità di dare continuità agli eventuali affidamenti della gestione in essere al 31 dicembre 2018, rimettendo comunque la scelta in capo al Comune.

Comma 37 – Il comma disciplina alcuni aspetti della potestà regolamentare per la nuova IMU, facendo comunque salva la potestà regolamentare generale prevista dall'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1996. Il Comune, in particolare, può stabilire che si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati dal contitolare; può stabilire differimenti dei termini di pagamento; prevedere il diritto al rimborso delle aree divenute inedificabili, così com'era previsto nell'ICI; determinare periodicamente i valori venali delle aree fabbricabili, al fine di limitare il proprio potere di accertamento, con finalità anche deflattive; stabilire l'esenzione per immobili concessi in comodato al Comune stesso o ad altri enti territoriali o ad enti non commerciali; prevedere per le agevolazioni disposte con regolamento l'obbligo di presentazione di una comunicazione a pena di decadenza; prevedere il riconoscimento di specifiche incentivazioni della produttività, similmente a quanto oggi già previsto per i dipendenti dell'Agenzia delle entrate, collegate al recupero dell'evasione non solo con riferimento alla nuova IMU, ma più in generale ai tributi comunali ed anche alle entrate derivanti dalla partecipazione al recupero dell'evasione dei tributi erariali.

PERSONALE

Salario accessorio e posizioni organizzative

Aggiungere il seguente articolo

Art. 28-bis

Salario accessorio del personale incaricato di posizione organizzativa negli Enti locali

1. Fermo il rispetto dei limiti complessivi di spesa per il personale ai sensi dei commi 557-quater e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, secondo cui l'ammontare delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo determinato nell'anno 2016, non opera per le risorse stanziare in bilancio per la retribuzione di posizione e di risultato dei titolari di posizione organizzativa degli Enti del comparto delle Funzioni locali, nei limiti dei risparmi conseguenti all'utilizzo parziale delle risorse che possono essere destinate alle assunzioni di personale a tempo indeterminato. Per effetto di quanto indicato al periodo precedente le corrispondenti risorse non possono essere destinate a nuove assunzioni sino alla cessazione dell'incarico, allo scadere del quale tornano ad alimentare la capacità assunzionale dell'ente.

Motivazione

L'emendamento è finalizzato a dare piena attuazione alle scelte strategiche effettuate con la stipula del CCNL 20/05/2018 del Comparto delle Funzioni locali, con il quale le risorse da destinare alla dorsale organizzativa (retribuzione di posizione e di risultato dei titolari di posizione organizzativa) sono state definitivamente sottratte alla contrattazione integrativa ed allocate direttamente sul bilancio. Tale opzione è stata attivata al fine di potenziare le prerogative datoriali sulla dorsale organizzativa degli enti locali innovando significativamente anche l'istituto delle posizioni organizzative, che ora possono anche ricevere una delega stabile di firma degli atti a rilevanza esterna, con piena assunzione di responsabilità.

Questo nuovo strumento organizzativo è tuttavia attualmente di fatto pregiudicato dalla vigenza del regime definito dall'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017, che prevede che l'ammontare delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo determinato nell'anno 2016, includendo di fatto entro tale limite anche le risorse necessarie per le retribuzioni accessorie omnicomprensive dei titolari di posizione organizzativa, che non transitano più nel fondo per la contrattazione integrativa, ma sono stanziare direttamente a bilancio, ovviamente nel rispetto di tutte le regole contabili.

Si fa presente che il blocco delle retribuzioni accessorie del personale pubblico si protrae, quasi ininterrottamente, dal 2010 (art. 9, comma 2-bis, del DL n. 78/2010; art. 1, comma 456, L. n. 147/2013; art. 1, comma 236, della L. n. 208/2015) e che il salario accessorio pro-capite del personale pubblico impiegato negli Enti locali è il più basso nel comparto pubblico.

L'emendamento non comporta nuovi oneri in quanto resta fermo l'obbligo generale di contenimento della spesa di personale, inoltre la sostenibilità finanziaria è comprovata dalla circostanza che agli incrementi, comunque temporanei in quanto legati ad incarichi a tempo, corrisponde una contestuale e temporanea riduzione delle facoltà assunzionali.

Semplificazioni in materia di assunzioni

Aggiungere il seguente articolo

Art. 28-bis

Semplificazioni normative in materia di assunzioni di personale

1. Fermo il rispetto della disciplina in materia di programmazione economico-finanziaria e di pianificazione dei fabbisogni di personale, a partire dall'anno 2019 ai comuni, alle unioni di comuni e alle città metropolitane non si applicano i divieti assunzionali previsti nelle seguenti disposizioni:

- a) articolo 1, commi 470 e 508, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;
- b) articolo 9, comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2016, n. 160;
- c) articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modifiche e integrazioni;
- d) articolo 48 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198;
- e) articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

Motivazione

Il divieto di assumere personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, pena la nullità del contratto, con le connesse conseguenze in termini di responsabilità civile per l'Ente e amministrativo-contabile per amministratori/dirigenti/funzionari, è divenuta negli anni la sanzione per eccellenza, collegata a violazioni di comportamenti che nulla hanno a che vedere con la gestione del personale.

Ciò ha determinato e continua a determinare criticità gravi nell'erogazione dei servizi ai cittadini: si pensi alla contiguità temporale tra approvazione dei bilanci consolidati e assunzione del personale educativo ai fini dell'avvio dell'anno scolastico.

Alcune di queste sanzioni permangono paradossalmente anche dopo che l'ente abbia adempiuto, emblematico è il caso del ritardato invio alla BD MEF della certificazione del pareggio di bilancio entro il 31 marzo (art. 1, comma 470, L. 232/2016): anche nel caso in cui il pareggio sia stato conseguito, e la certificazione sia trasmessa entro il 31 maggio, nei 12 mesi successivi al mancato invio è previsto il divieto di assunzioni a tempo indeterminato.

E' necessario superare questa strategia sanzionatoria in quanto lesiva dell'autonomia organizzativa degli Enti e tale da pregiudicare l'erogazione dei servizi.

L'emendamento non necessita di copertura in quanto non comporta spese aggiuntive.

Aggiungere il seguente articolo

Art.28-bis

Determinazione delle spese di personale e della capacità assunzionale nei Comuni, nelle Unioni di Comuni e nelle Città Metropolitane

1. Ai fini della determinazione della capacità assunzionale, a decorrere dall'anno 2019, fermo restando l'obbligo di conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, e nel rispetto dei limiti complessivi di spesa per il personale ai sensi dei commi 557-quater e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ai comuni e alle loro unioni e alle città metropolitane non si applicano le disposizioni normative che prevedono limitazioni al turn-over di personale, e in particolare le seguenti disposizioni:

- a) il comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
- b) il comma 5 dell'articolo 3 decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114;
- c) il comma 845 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205;
- d) l'art. 1, comma 562, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Motivazione

Con questo emendamento si intende introdurre una soluzione immediatamente percorribile per semplificare le regole che governano il contenimento delle spese di personale attraverso il mantenimento dei già vigenti limiti alla spesa complessiva di personale di carattere generale (art. 1, commi 557-quater e 562 della legge n. 296/2006) e l'abrogazione di tutte le disposizioni che prevedono dei vincoli specifici (turn-over per le assunzioni a tempo indeterminato, limite finanziario al tempo determinato, etc.).

I saldi di finanza pubblica sono garantiti dalla circostanza che in ogni caso non sarà possibile superare il valore medio della spesa del triennio 2011-2013 per i comuni con più di 1.000 abitanti, e del 2008 per quelli con popolazione inferiore, parametri finanziari già previsti dalla legislazione vigente, che vengono espressamente richiamati. La compatibilità con le finanze dell'ente è verificata annualmente con l'ordinario ciclo di bilancio. Si tratta di limitazioni già vigenti e pertanto non ci sarà nuova spesa. In ogni caso si ricorda che tale limitazione è aggiuntiva rispetto agli obblighi di pareggio di bilancio che in ogni e comunque i Comuni sono tenuti a rispettare.

In subordine deve quantomeno essere consentito agli enti locali di derogare alle limitazioni finanziarie specifiche per i rapporti di lavoro flessibile a fronte dei esigenze sostitutive di personale assente con diritto alla conservazione del posto, e di consentire la sostituzione del personale la cui cessazione dal servizio sia stata programmata nel medesimo esercizio finanziario in cui si verifica la cessazione, superando così l'attuale vincolo che consente la sostituzione solo nell'esercizio successivo:

Emendamenti subordinati al mancato recepimento dell'emendamento principale

B.1)

Art. 28-bis

Sostituzione di personale assente dal servizio con diritto alla conservazione del posto di lavoro

1. Fermo l'obbligo di contenimento delle spese di personale ai sensi dell'articolo 1, commi 557-quater e 562 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la spesa di personale degli enti

locali relativa ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati per esigenze sostitutive di personale assente dal servizio con diritto alla conservazione del posto di lavoro non si computa ai fini del rispetto dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 20 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.”

Motivazione

L'emendamento è volto ad escludere dai limiti finanziari previsti dalla legge per il ricorso al lavoro flessibile la spesa necessaria per la sostituzione di personale assente dal servizio con diritto alla conservazione del posto. In queste ipotesi infatti l'esigenza sostitutiva non dipende in alcuna misura dalla volontà dell'amministrazione. L'esigenza di sterilizzare questa componente della spesa di personale dal tetto al lavoro flessibile, deriva dalla circostanza che altrimenti l'Ente locale può trovarsi nell'impossibilità di sopperire all'esigenza sostitutiva temporanea, non avendo capienza nel budget di spesa cristallizzato dal legislatore all'anno 2009.

Oltre alle più comuni ipotesi delle sostituzioni per maternità, per malattia o infortunio, occorre considerare anche i casi di aspettativa non retribuita per espletamento del mandato elettorale, distacco sindacale, titolarità di incarichi presso altre amministrazioni (ad es. in applicazione dell'art. 110, comma 5, TUEL).

Questa previsione non comporta oneri aggiuntivi tenendo conto che si prevede espressamente che resta fermo comunque l'obbligo di contenimento complessivo delle spese di personale. Si evidenzia inoltre che la norma riguarda per lo più ipotesi di sostituzione di personale in aspettativa senza assegni.

B.2)

Art. 28-bis

Disciplina della capacità assunzionale dei Comuni

All'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modifiche e integrazioni, sono aggiunti infine i seguenti periodi: “A decorrere dall'anno 2019, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, gli enti locali possono computare anche le cessazioni dal servizio del personale di ruolo programmate nella medesima annualità. Le assunzioni di cui al precedente periodo non possono essere effettuate prima dalle cessazioni che concorrono a produrre il relativo turn-over. La disciplina di cui ai precedenti due periodi si applica anche agli enti destinatari delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modifiche e integrazioni”.

Motivazione

La disciplina vigente in materia di determinazione della capacità assunzionale stabilisce che questa sia computata in base ad una percentuale della spesa del personale cessato, a qualsiasi titolo, nell'anno precedente. Tale meccanismo determina una discontinuità nella copertura degli organici, e notevoli difficoltà operative soprattutto per le posizioni apicali nei comuni medio –piccoli. Accade che il ragioniere o il tecnico comunale che devono essere collocati in quiescenza per raggiunti limiti di età ad inizio anno possono essere sostituiti stabilmente solo nell'anno successivo, creando, medio tempore, situazioni di difficoltà organizzativa ed esigenze sostitutive temporanee da soddisfare con contratti di lavoro a tempo determinato o altre soluzioni precarie.

Inoltre si fa presente che la prevedibile adesione di un consistente numero di dipendenti alle nuove modalità di collocamento in quiescenza (c.d. quota 100) creerà nel corso degli anni 2019 e 2020 un esodo dalla pubblica amministrazione, in concomitanza, tra l'altro, dell'uscita dall'impiego nella PA della generazione di assunti in base alla legge n. 285/1977. L'emendamento è finalizzato appunto a consentire, nel rispetto degli strumenti

di programmazione sia organizzativa che economico-finanziaria, la facoltà di utilizzo tempestivo della capacità assunzionale generata da cessazioni programmate (collocamenti in quiescenza), in modo da poter sopperire stabilmente ed efficacemente alle esigenze sostitutive.

L'emendamento non comporta oneri aggiuntivi, in quanto non estende le facoltà assunzionali degli Enti locali, ma ne definisce in modo più flessibile i vincoli temporali.

Norma interpretativa articolo 5, comma 5, dl 78/2010

L'articolo 5, comma 5, del decreto legge 31.05.2010, n.78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, si interpreta nel senso che non rientrano negli incarichi tutti i contratti di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, e le collaborazioni coordinate e continuative, ivi compresi quelli di cui all'art. 90 del D.lgs. 267/2000.

Motivazione

Al fine di garantire la compatibilità della previsione di cui all'articolo 5, comma 5, del DL 78/2010 ai principi generali che disciplinano i rapporti di lavoro subordinato e parasubordinato, si rende necessario escludere che le suddette fattispecie possano rientrare nella definizione di incarico.

Infatti, in seguito alla deliberazione 11/2017 della sezione autonomie della Corte dei Conti la gratuità degli incarichi conferiti dalla P.A. a soggetti che ricoprono cariche elettive è gratuita in senso assoluto e riferita anche agli incarichi conferiti ex art 90 del TUEL.

La Sezione Autonomie, nella stessa deliberazione, sottolinea come la nuova formulazione della norma contenuta nell'art 22, comma 4, del DL 50/2017 non modifichi in senso sostanziale quanto previsto dal comma 5 dell'art 5 del DL 78/2010 in riferimento alla gratuità degli incarichi ma solo ne "delimita il perimetro di attuazione, precisando ciò che può essere remunerato ed a quali condizioni".

Inoltre, il testo della norma si riferisce esclusivamente a prestazioni professionali e quindi non agli altri tipi di incarico, tra i quali appunto quelli ex art.90 del TUEL.

Interventi per la sostenibilità dei rinnovi contrattuali del personale dipendente degli enti locali

Art. 34 (Rinnovo contrattuale 2019-2021)

All'art. 34, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: "3-bis. Al fine di assicurare la sostenibilità degli oneri di cui al comma precedente a carico degli enti locali, nelle more del riassetto delle relative entrate, a decorrere dall'anno 2019 è istituito un apposito Fondo presso il Ministero dell'interno con dotazione pari a 370 milioni di euro, di cui 330 milioni a favore dei Comuni, 12 milioni di euro a favore delle Città metropolitane e 28 milioni di euro a favore delle Province. Il contributo assegnato a ciascun ente sarà definito con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali da adottarsi entro il 31 gennaio 2019. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato con

propri decreti all'assegnazione, negli stati di previsione del Ministero dell'interno, delle risorse occorrenti per la copertura del Fondo di cui al primo periodo”.

Motivazione

A partire dal 2019 scatteranno per il personale della pubblica amministrazione, gli aumenti salariali per rinnovo contrattuale del triennio 2019-2021, nonché gli sblocchi assunzionali connessi all'incremento delle percentuali di turn over. Lo Stato potrà finanziare questo maggiore onere finanziario facendo leva sui propri residui di bilancio; non così per gli enti locali, i quali secondo le attuali norme contabili dovranno finanziare questo passaggio esclusivamente con le risorse annuali di competenza. La norma proposta promuove innanzitutto l'istituzione di un Fondo a carico dello Stato che copra parzialmente gli oneri in questione. Si ritiene, infatti, che alla copertura degli aumenti contrattuali in questione debba provvedere, almeno in parte, anche il bilancio dello Stato in considerazione del carattere nazionale dello sblocco degli aumenti contrattuali, ma anche dell'impossibilità per ampie fasce di enti locali di sostenere così rilevanti oneri nelle condizioni di sofferenza finanziaria sul versante delle spese correnti per effetto del blocco delle aliquote e dei forti tagli subiti negli scorsi anni. Le amministrazioni centrali scaricano sul bilancio dello Stato circa 1,8 miliardi di aggravio, a fronte di condizioni di flessibilità di gestione imparagonabili rispetto alle rigidità che caratterizzano gli enti locali. È altresì da segnalare che il completo disimpegno dello Stato su tale fronte comprometterebbe seriamente i benefici attesi con lo sblocco del turn over, in quanto le risorse che gli enti ipotizzavano di utilizzare in questo campo verrebbero ampiamente assorbite dagli obblighi di adeguamento salariale per la generalità del personale.

SOCIETA' PARTECIPATE

Proroga del triennio utilizzato quale soglia di fatturato medio transitorio per la dismissione delle società partecipate *

Articolo 51

(Modifica al testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175)

All'articolo 51, dopo il comma 1, è inserito il seguente comma:

1 bis : All'articolo 26 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e s.m.i., al comma 12-quinquies, sono apportate le seguenti modifiche:

- al primo periodo, le parole “triennio 2017-2019” sono sostituite con le seguenti: “*triennio 2018-2020*”;

- al secondo periodo, le parole “triennio 2017-2019” sono sostituite con le seguenti: “*triennio 2018-2020*” nonché dopo le parole “ e 2016-2018” sono aggiunte le seguenti: “*e 2017-2019*”.

IN ALTERNATIVA

- 1 Bis. All'articolo 20 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175 s.m.i., la lettera d) del comma 2, è abrogata;

Conseguentemente : All'articolo 26 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175 s.m.i., il comma 12-quinquies è soppresso.

Motivazione

La proposta emendativa è necessaria per consentire agli enti locali l'alienazione delle partecipazioni oggetto di razionalizzazione e di vincoli normativi, in tempi maggiormente congrui rispetto alla complessità procedurale e considerata la fase di prima applicazione della riforma di cui trattasi. L'emendamento dispone - al fine di consentire alle amministrazioni la risoluzione di alcune situazioni societarie particolari e complesse, soggette a dismissione per il solo valore del fatturato sotto la media fissata - la proroga dell'utilizzo del fatturato soglia medio di 500 mila euro anche per triennio 2017-2019 (rispetto al milione di euro previsto dal TUSP). In alternativa si propone l'abrogazione completa del fatturato come parametro di dismissione societaria.

Proroga dei termini per l'alienazione straordinaria di società partecipate *

Articolo 51

(Modifica al testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175)

All'articolo 51, dopo il comma 1, è inserito il seguente comma:

1 bis All'articolo 24 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e s.m.i., al comma 4, le parole "un anno", sono sostituite con le seguenti: "ventiquattro mesi";

Motivazione

La proposta emendativa è necessaria per consentire agli enti locali l'alienazione delle partecipazioni oggetto di razionalizzazione e di vincoli normativi, in tempi maggiormente congrui rispetto alla effettiva complessità procedurale. Ciò anche in considerazione della fase di prima applicazione della riforma prevista dal TUSP. Inoltre la sanzione recante il mancato esercizio dei diritti di socio da parte degli enti locali, pone diverse problematiche operative alle società ed ai Comuni. Pertanto, fermo restando l'impostazione dell'articolato, la proposta emendativa prevede che l'alienazione societaria deliberata con la ricognizione straordinaria delle partecipazioni, avvenga decorsi 24 mesi dalla medesima delibera, in luogo dei 12 mesi attuali.

Esclusione delle società a controllo pubblico indiretto dalla disciplina del TUSP ed esenzione delle società miste non a controllo pubblico dalle ispezioni del MEF

Articolo 51

(Modifica al testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175)

All'articolo 51, dopo il comma 1, è inserito il seguente comma:

1 bis : Al testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e s.m.i., sono apportate le seguenti modifiche:

All'articolo 5, al comma 1, al primo periodo, le parole "anche indirette" *sono abrogate*

All'articolo 5, al comma 3 le parole "o indiretta" *sono soppresse*

All'articolo 15 il comma 5 è *soppresso*

All'articolo 20, al comma 1, le parole "o indiretta" *sono soppresse*

All'articolo 24, al comma 1, le parole "o indirettamente" *sono soppresse*

Motivazione

Le misure del TUSP si applicano anche alle società indirettamente controllate dalle amministrazioni pubbliche. Non è del tutto pacifico che un'amministrazione possa imporre la dismissione di una società che potrebbe risultare necessaria a corollario delle attività della società madre (es. società d'ambito del SII e dei rifiuti).

L'emendamento elimina pertanto dal campo di applicazione della norma (artt. 5, 20 e 24) le società indirettamente partecipate dagli enti territoriali, rispetto alle quali non si può avere certezza dei tempi di dismissione in quanto non legata a decisioni esclusive degli enti locali soci. Inoltre è essenziale eliminare l'estensione di vincoli e controlli del MEF alle società miste non controllate dalle Pubbliche Amministrazioni.

Previsione report della struttura di monitoraggio in sede di Conferenza Unificata

Articolo 51

(Modifica al testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175)

All'articolo 51, dopo il comma 1, è inserito il seguente comma

1bis Al testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e s.m.i., all'articolo 15, dopo il comma 4 è inserito il seguente comma:

4 bis "La Struttura di cui la comma 1, riferisce con cadenza semestrale, rispetto allo stato di attuazione del presente decreto, agli indirizzi richiesti ed espressi nonché sui dati relativi alle partecipazioni e razionalizzazioni raccolte, in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281".

Motivazione

Con il D.M. del 16 maggio 2017, la Direzione VIII del Dipartimento del Tesoro presso il MEF, è stata individuata quale Struttura di indirizzo, Monitoraggio e Controllo sull'attuazione della nuova normativa (art. 15 del TUSP). E' necessario che i dati, gli indirizzi e le risultanze dell'attività della Struttura, soprattutto relativamente alle principali problematiche emerse, sia condivisa con la Conferenza Unificata. Ciò al fine di condividere informazioni sullo stato dell'arte, di rendere maggiormente coerenti ed incisivi gli indirizzi da rivolgere agli enti locali e territoriali nonché di proporre eventuali ulteriori correttivi.

Eliminazione del doppio limite sui compensi previsto esclusivamente a carico degli amministratori di società pubbliche locali *

Articolo 51

(Modifica al testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175)

All'articolo 51, dopo il comma 1, è inserito il seguente comma 1 bis:

1 bis Al testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e s.m.i., sono apportate le seguenti modifiche:

All'articolo 11, al comma 7, le parole da "all'articolo 4, comma 4, secondo periodo del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e", sono soppresse.

Conseguentemente

All'articolo 28, al comma 1, alle lettere o) e p), le parole da ", limitatamente" fino a fine periodo sono soppresse.

Motivazione

L'emendamento ha la finalità di condividere con un'intesa in Conferenza Unificata il DPCM che stabilirà le fasce dei compensi per gli amministratori delle società. Pertanto è necessario eliminare l'ormai obsoleto riferimento alla stringente e previgente normativa - non più in linea con la nuova riforma - che era stato fatto salvo solo nelle more dell'emanazione del richiamato decreto. E' ormai trascorso oltre un anno e mezzo dalla riforma senza che il succitato DPCM sia neanche mai stato presentato in Conferenza Unificata. Alla luce di ciò, fermo restando il limite ai compensi già fissato dall'articolo 11 del TUSP non ha più alcun motivo il permanere della ulteriore e incoerente previsione transitoria che rimanda ad una norma in parte abrogata inerente un limite avulso da qualsivoglia criterio, che penalizza solo ed esclusivamente gli amministratori delle società pubbliche locali.

Eliminazione della doppia sanzione per la mancata attuazione del piano annuale di razionalizzazione e per la liquidazione delle quote di società costituite con atti viziati

Articolo 51 (Modifica al testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175)

All'articolo 51, dopo il comma 1, è inserito il seguente comma 1 bis:

1 bis Al testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e s.m.i., sono apportate le seguenti modifiche:

- a) all'articolo 7, al comma 6, alla fine del primo periodo, le parole "secondo quanto disposto dall'articolo 24, comma 5", sono abrogate.
- b) all'articolo 20, il secondo periodo del comma 7, è sostituito dal seguente periodo: "Si applica l'articolo 24, comma 9".

Motivazione

L'emendamento di cui alla lettera a) è necessario al fine di eliminare il richiamo all'applicazione della sanzione prevista dall'articolo 24 del TUSP che, tra l'altro, attiene la revisione straordinaria delle partecipazioni anche nel caso di società pubblica costituita illecitamente ai sensi dell'articolo 7, comma 6 del TUSP.

L'emendamento di cui alla lettera b) è volto ad eliminare la doppia sanzione per la mancata attuazione del piano di revisione annuale. L'articolo 20 del TUSP dispone già specifiche sanzioni economiche per gli enti in caso di mancata adozione dei piani di razionalizzazione annuale delle partecipazioni secondo i criteri ivi previsti. La proposta, quindi, tenuto conto della periodicità annuale della revisione e delle sanzioni già contemplate, elimina il rinvio alla succitata sanzione aggiuntiva.

Affidamento in concessione del servizio di distribuzione del gas naturale per la valorizzazione delle reti comunali e delle patrimoniali *

Dopo l'articolo 78 è inserito il seguente articolo:

Articolo 78 bis

(Disposizioni in materia di affidamento in concessione del servizio di distribuzione del gas naturale)

All'art. 14 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente comma:

4-bis. Gli Enti locali e le società patrimoniali delle reti proprietari di una parte degli impianti degli ambiti territoriali minimi, definiti con Decreto ministeriale 19 gennaio

2011 e Decreto ministeriale 18 ottobre 2011 s.m.i., possono disporre l'alienazione al soggetto aggiudicatario del servizio dei beni patrimoniali in dotazione all'Ente locale o alla società patrimoniale, anche inserendola all'interno del bando di gara d'ambito di cui all'art. 9 del Regolamento di cui al Decreto Ministeriale 12 novembre 2012, n. 226 come modificato dal Regolamento di cui al Decreto Ministeriale 20 maggio 2015, n. 106 s.m.i.. Con riferimento ai cespiti di cui l'Ente ha disposto l'alienazione, il nuovo gestore corrisponde all'Ente locale o alla società patrimoniale una somma pari al valore di rimborso per gli impianti calcolato ai sensi dell'art. 5 e ss. del Regolamento di cui al Decreto Ministeriale 12 novembre 2012, n. 226, come modificato dal Regolamento di cui al Decreto Ministeriale 20 maggio 2015, n. 106.

Il valore di rimborso corrisposto è ritenuto idoneo ai fini dei riconoscimenti tariffari come valore delle immobilizzazioni di località ai sensi dell'art. 21 della RTDG approvata con delibera di AEEGSI n. 367/2014/R/GAS e s.m.i, indipendentemente se trattasi di gestore uscente o entrante, ai sensi di quanto previsto al punto 21.1 lett. a) della suddetta delibera.

Motivazione

Molti Comuni risultano essere ancora proprietari di reti e impianti per la distribuzione del gas naturale o di loro rilevanti porzioni. La proposta emendativa è volta quindi a prevedere una corretta metodologia di valutazione delle reti di proprietà comunale, equiparandola a quella prevista per i beni di proprietà dei gestori degli impianti, che definisca un congruo valore di cessione in coerenza con le previsioni normative dettate per la stima dei beni di proprietà dei gestori degli impianti, in relazione allo svolgimento delle prime gare d'ambito. Ciò al fine di evitare ingiuste penalizzazioni per i Comuni e per le società patrimoniali, proprietari, risolvendo così molteplici situazioni territoriali e dando impulso all'avvio della gare d'ambito, oggi in sostanziale stallo.

In relazione alla valorizzazione dei propri assets, in numerosi casi i Comuni non sono in grado di produrre le evidenze contabili richieste dall'ARERA con riferimento a tutti i cespiti costituenti il patrimonio, per cui ne consegue l'impossibilità materiale per l'Ente locale di vedersi riconoscere la remunerazione prevista dal DM 226/2011 s.m.i.. Anche la procedura di valorizzazione su base parametrica proposta dal stessa Autorità presenta molti limiti procedurali ed attuativi per le amministrazioni e non può essere ritenuta soddisfacente per la tutela del patrimonio pubblico dell'Ente locale, soprattutto nei casi di valori definiti d'ufficio, senza oggettivi riferimenti alla specifica realtà o nulli.

Affidamento in concessione del servizio di distribuzione del gas naturale per il riconoscimento della quota di ammortamento annuale agli enti Locali e società patrimoniali proprietarie di tutto o parte degli impianti *

Dopo l'articolo 78 è inserito il seguente articolo:

Articolo 78 bis

(Disposizioni in materia di affidamento in concessione del servizio di distribuzione del gas naturale)

All'articolo 8, del Regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale, 12 novembre 2011, n. 226 come modificato dal Regolamento di cui al Decreto Ministeriale 20 maggio 2015, n. 106, alla fine del comma 3, sono inserite le seguenti parole: “*nonché corrisponde annualmente ai succitati soggetti proprietari degli impianti la relativa quota di ammortamento annuale*”.

Motivazione

E' assolutamente necessario il riconoscimento tariffario dell'ammortamento della rete di proprietà comunale e delle società patrimoniali, non previsto dal dm 226/2011, e che tale elemento sia corrisposto annualmente ai Comuni o alle società patrimoniali.

L'Autorità di settore (ARERA) con Delibera 571/2014 aveva proposto una modifica del contratto di servizio tipo prevedendo l'inserimento del riconoscimento della quota di ammortamento, ancorchè al termine dei 12 anni di concessione. Tale elemento, essenziali per gli enti locali e le loro società patrimoniali proprietari degli impianti, inspiegabilmente non era stato approvato dal Ministero dello Sviluppo Economico, impedendone, di fatto, l'applicazione. Il mancato riconoscimento ai Comuni e società patrimoniali, proprietari delle reti è assolutamente ingiustificato e costituisce un vulnus per gli assets pubblici con un effetto negativo sia in termini di disponibilità di risorse, che vengono sottratte ai Comuni lasciandole nella disponibilità dei gestori fino alla scadenza della concessione sia rispetto alla remunerazione del capitale investito. Pertanto la proposta emendativa è essenziale per risolvere tale problematica.

SCUOLA

Aggiungere il seguente articolo:

Fondo speciale per sicurezza edilizia scolastica

1. E' istituito presso il Ministero dell'Istruzione, della ricerca e dell'università un “Fondo speciale sicurezza edilizia scolastica” con una dotazione iniziale pari a 100 milioni annui, a decorrere dall'anno finanziario 2019.
2. Il fondo di cui al comma 1 ha l'obiettivo di finanziare gli interventi necessari, a seguito delle verifiche di vulnerabilità sismica degli edifici scolastici, effettuate ai sensi dell'art. 2, comma 3, della OPCM 20 marzo 2003, n. 3274 (per le zone 3 e 4) e dell'art. 20 bis del decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni convertito, con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45 (per le zone 1 e 2).

Motivazione

All'esito delle verifiche di vulnerabilità sismica degli edifici adibiti ad uso scolastico, effettuate ai sensi dell'art. 2, c. 3, della OPCM 20 marzo 2003, n. 3274 (per le zone 3 e 4) e dell'art. 20 bis del decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45 (per le zone 1 e 2), gli Enti locali e il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca mettono a disposizione delle Regioni le schede relative alle verifiche e all'indice di rischio sismico degli edifici controllati.

Le Regioni anche avvalendosi delle Task force regionali presso l’Agenzia per la coesione territoriale e di rappresentanti degli enti locali, stabiliscono sulla base di parametri adottati in sede di Conferenza Unificata, gli interventi immediati, dandone comunicazione agli enti proprietari con l’indicazione delle relative risorse, definiscono inoltre i tempi massimi degli altri interventi.

Si chiede pertanto che a partire dal 2019 sia istituito un fondo ad hoc ed adeguato per finanziare un programma pluriennale, finalizzato alla messa in sicurezza degli edifici sulla base delle priorità (situazioni di maggior rischio) stabilite dalle Task force regionali.

Aggiungere il seguente articolo:

Adeguamento degli edifici scolastici alla normativa antincendio

1. All’art. 4, comma 2, del decreto legge 30 dicembre 2016 n. 244, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, come modificato dal decreto legge 25 luglio 2018, n. 91 convertito nella legge 21 settembre 2018, n. 108, le parole “31 dicembre 2018” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2021”.
2. Al fine di adottare una pianificazione triennale che preveda un progressivo adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici scolastici, si provvede allo stanziamento diretto ai Comuni, alla Province e alle Città metropolitane di 200 milioni annui dal 2019 al 2021, nell’ambito del riparto del Fondo investimenti rifinanziato all’art.1, c. 1072 della legge di bilancio 2018, anche autorizzando l’assunzione di mutui utilizzando le somme previste a favore del ministero istruzione per l’edilizia scolastica.

Motivazione

*L’articolo 4, comma 2, del decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 27 febbraio 2017, n. 19, fissava al 31 dicembre 2017 il termine per l’adeguamento degli edifici scolastici esistenti alle vigenti disposizioni di prevenzione incendi. Successivamente con il decreto legge n. 91/2018 convertito nella legge 21 settembre 2018, n. 108 c.d. “Milleproroghe” il termine è stato **prorogato al 31 dicembre 2018**. La disposizione normativa proposta relativa al comma 1 è finalizzata a prorogare almeno **fino al 31 dicembre 2019**, per dare ai Sindaci un tempo congruo per gli interventi necessari all’adeguamento.*

*La proposta riferita al comma 2 è volta allo stanziamento di risorse mirate alla sicurezza antincendio, la cui copertura finanziaria potrebbe essere data dal Fondo investimenti di cui all’art. 1072 Infrastrutture di cui all’articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, che prevede tra le finalità: lett.f) **edilizia pubblica, compresa quella scolastica e sanitaria**.*

*E’ importante che le risorse **siano assegnate direttamente ai Comuni, Province e città metropolitane** per il conseguimento delle certificazioni previste per l’adeguamento alla normativa antincendio.*

Aggiungere il seguente articolo:

Fondo per l'attuazione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni

A partire dall'anno 2019 è incrementata di € 600.000.000,00 nell'arco di un quinquennio la dotazione del fondo nazionale di cui all'art. 13, comma 1 del Dlgs 65/2017.

Motivazione

E' necessario un incremento che può attuarsi nell'arco di un quinquennio delle risorse relative al fondo nazionale per il sistema integrato di educazione ed istruzione dalla nascita fino ai sei anni, per consolidare, ampliare e qualificare i servizi offerti alle famiglie nonché ridurre i costi che devono sostenere.

In base ad una stima dei costi effettuata dagli uffici tecnici dell'Anci la spesa corrente complessiva solo per i servizi 0/3 ammonta a più di 800 milioni di euro, indispensabili per garantire il raggiungimento dell'obiettivo di copertura del 33% della popolazione in età. Considerando che i finanziamenti al momento previsto ammontano a 239 mln di euro a partire dal 2019 si ritiene necessario un incremento di almeno 600 milioni di euro che potranno essere erogati nell'arco di un quinquennio fino ad arrivare a regime. Sarebbe opportuno ottimizzare le risorse che indirettamente sono finalizzate a tale fascia di servizi ad esempio bonus bebè bonus mamme.

Art.

Fondo spese per assistenza autonomia e comunicazione del personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriale

1. Al comma 70, art. 1 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 sostituire le parole “di 75 milioni di euro per l'anno 2018” con le parole “di 110 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 per le scuole secondarie di secondo grado”.
2. Dopo il comma 70 art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 aggiungere il comma 70bis “A partire dall'anno 2019 è attribuito direttamente ai Comuni per le scuole dell'infanzia e primo ciclo il contributo pari a 280 milioni di euro annui per lo svolgimento delle funzioni relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali, di cui all'articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e relative alle esigenze di cui all'articolo 139, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si provvede al riparto annuale del contributo di cui al periodo precedente tra gli enti territoriali interessati.

Motivazione

Con l'art. 1, comma 947, della legge 28 dicembre 2015, le funzioni relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali, per gli alunni delle scuole secondarie di secondo grado sono state attribuite alle regioni alle quali è stato attribuito un contributo nell'anno 2018 di 75 milioni di euro. Tale contributo si è dimostrato ampiamente insufficiente e si ritiene necessario elevarlo a una dotazione complessiva di 110 milioni di euro a partire dall'anno 2019.

Una parte della dotazione dovrebbe prevedere un contributo pari a 280 milioni da erogare direttamente ai Comuni proporzionato al numero degli alunni e congruo rispetto a quello assegnato alle Regioni. Infatti Le stesse funzioni sono svolte dai comuni per le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado. Secondo dati MIUR gli alunni disabili presenti nei vari ordini di scuola nell'anno scolastico 2017/2018 sono i seguenti: scuola dell'infanzia: alunni disabili 19.571; scuola primaria: alunni disabili 83.232; scuola secondaria di primo grado: alunni disabili 65.905 (Totale di competenza dei comuni 168.708); scuola secondaria di secondo grado: alunni 65.950 (Totale di competenza delle regioni 69.850).

Con il presente articolo si assegna attraversai comuni un contributo di _280_ milioni proporzionato al numero degli alunni e congruo rispetto a quello assegnato alle regioni.

Aggiungere il seguente articolo:

Mensa personale scolastico statale

“A partire dall'anno scolastico 2018-2019, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e ricerca provvede ad integrare, per un importo almeno pari a quello attualmente erogato, ovvero per ulteriori 62 milioni di euro il contributo per il rimborso riconosciuto agli enti locali per le spese da questi sostenute in relazione al servizio di mensa per il personale scolastico dipendente dallo Stato, di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 1999, n. 4.”

Motivazione

Il comma si riferisce al rimborso per i pasti degli insegnanti e del personale ATA nelle mense comunali, cioè per personale dipendente da altra amministrazione. 62 milioni di euro la cifra attualmente disponibile per i rimborsi ai Comuni per il costo dei pasti del personale scolastico statale, spesso ricevuti anche con notevoli ritardi. Meno di 2,80 euro il rimborso riconosciuto ai Comuni per ciascun pasto del personale statale a fronte di un importo tra i 5 e i 6 euro speso dai Comuni. Una spesa complessiva annuale che ammonta a circa 145 milioni di euro: di questi il 60% è sostenuto con risorse proprie dei Comuni.

La sentenza del 2009 del Tar Lombardia, Brescia, sez. II, ha confermato la tesi sostenuta dai Comuni, precisando che il costo di ogni attività formativa, quindi anche l'assistenza alla refezione, deve essere posta a carico dello Stato quale datore di lavoro, gravando sull'ente locale la sola gestione dei servizi di assistenza scolastica.

Si fa presente che il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, nell'incontro di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali del 28 luglio 2016, ha accolto la richiesta avanzata dall'ANCI di un incremento delle risorse, rendendosi disponibile ad avviare il relativo iter in collaborazione con il MEF al fine di reperire le necessarie risorse finanziarie che fino ad oggi non ha avuto alcun seguito.

Trattandosi pertanto a tutti gli effetti di personale dipendente dal Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca è opportuno che tali spese siano sostenute per l'intero ammontare a livello centrale mentre le risorse dei Comuni siano destinate per servizi per i propri cittadini.

Aggiungere il seguente articolo:

TARSU – Contributo scuole

“A decorrere dell'anno 2019, è incrementata di 80 milioni di euro, la somma concordata in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali nel 2001, quale importo forfetario

complessivo per lo svolgimento, nei confronti delle istituzioni scolastiche statali, del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, secondo quanto stabilito dall'art. 33bis della legge n.31/2008”.

Motivazione

Il MIUR corrisponde direttamente ai Comuni la somma di 38,734 milioni di euro, quale importo forfettario per il servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) nelle istituzioni scolastiche statali, *cifra concordata in sede di Conferenza Stato- Città ed autonomie locali nel 2001.*

*A partire dal 2009, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 442 del 17 dicembre 2008, sono rientrati tra i destinatari delle risorse anche i Comuni della Sicilia, che hanno influito per un importo pari a 4.570.025,58 euro, comportando una conseguente diminuzione complessiva dei trasferimenti per tutti gli altri Comuni., Inoltre a seguito dell'Accordo di Conferenza Stato-città e autonomie locali del 2008, ai fini del riparto annuo della Tarsu viene riconosciuta una percentuale aggiuntiva ai comuni che rientrano nelle percentuali di raccolta differenziata previste nella normativa di riferimento. Neanche per questa finalità sono state previste risorse aggiuntive. **Si chiede pertanto che a partire dal 2019 sia incrementato ed adeguato l'ammontare complessivo dell'importo da corrispondere a tutti i Comuni.***

Aggiungere il seguente articolo:

Libri di testo scuole primarie

1. A partire dal 2019 è stanziata la somma di 70 milioni di euro destinata ai Comuni per il rimborso dei libri di testo, erogati gratuitamente, per tutti gli alunni della scuola primaria, secondo quanto previsto dagli artt.42 e 45 del D.P.R. 616/77.
2. Resta confermato il finanziamento pari 103 milioni di euro, appostati sul capitolo 2043 del bilancio del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di cui al decreto dipartimentale 27 febbraio 2018 per la gratuità, totale o parziale, dei libri di testo in favore degli alunni che adempiono l'obbligo scolastico in possesso dei requisiti richiesti, in riferimento all'art. 27 della legge 448/98.

Motivazione

I Comuni continuano a sostenere gran parte del costo dei libri di testo delle scuole elementari di tutti gli alunni, circa 2.800.000, sia delle scuole statali che private, a prescindere dal reddito, a seguito del trasferimento della funzione relativa all'assistenza scolastica, secondo quanto previsto dagli art.42 e 45 del D.P.R. 616/77. A ciò vanno aggiunti gli aumenti annuali e la percentuale di inflazione, cui non corrisponde nessun aumento dei trasferimenti relativi per tale spesa che sono fermi all'importo consolidato nel 1986.

Nell'anno scolastico 2015-16 il prezzo oltre ad essere incrementato del tasso d'inflazione ha subito un aumento pari al 10% rispetto al prezzo dello scorso anno passando dai 152,24 euro dell'a.s. 2014-15 ai 167,46 euro per l'anno in corso. Ciò a seguito della pronuncia del Consiglio di Stato che, a seguito del ricorso presentato dall'AIE e da alcune Case editrici, ha condannato il ministero dell'Istruzione e quello dell'economia al pagamento della maggiori somme risultanti e all'adeguamento dei prezzi dei libri di testo ai maggiori costi della produzione libraria. Un adeguamento che è sostenuto esclusivamente da risorse proprie dei Comuni.

Per gli anni scolastici 2016-2017 e 2017/2018 l'aumento è stato quello corrispondente al tasso programmato d'inflazione pari al 1%.

Considerando i circa 2.800.000 alunni delle scuole primarie, comprese le scuole private e il prezzo dei libri stabilito dal d.m. 7 giugno 2017, n. 391, si arriva ad un costo complessivo annuale pari a circa 95 milioni di euro sostenuto interamente dai Comuni.

Finanziamento pluriennale edifici scolastici ospitanti scuole di ogni ordine e grado

Art. 15 (Fondo per gli investimenti delle amministrazioni centrali)

Dopo Il comma 3 è inserito Il seguente:

3bis. A valere sulle risorse di cui al comma 3, è disposto un programma straordinario di manutenzione e messa in sicurezza degli edifici scolastici ospitanti scuole statali di ogni ordine e grado, di competenza dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane pari a 600 milioni per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023. Con decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, di concerto con il Ministero dell'Economia e finanze, da emanarsi entro il 31 gennaio 2019, previa Intesa In sede di Conferenza Stato Città ed autonomie locali sono definiti i criteri e le modalità per l'assegnazione delle risorse, anche sulla base del numero delle opere e del livello progettuale degli interventi, ammessi nella programmazione di cui al Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 12 settembre 2018, n. 615.

Motivazione

L'emendamento è finalizzato a velocizzare le procedure di assegnazione delle risorse per la messa in sicurezza delle scuole statali di ogni ordine e grado, e dunque ad accelerare anche la realizzazione dei relativi interventi.

Il meccanismo previsto infatti dalla legge n. 104/2013 (Piani triennali predisposti dalle Regioni per utilizzo di mutui BEI) si è dimostrato troppo lento e farraginoso: a fine 2018, solo per fare un esempio, risultano necessarie ancora proroghe per gli Interventi a valere sulle risorse previste per l'anno 2016.

Ciò determina forti ritardi/n tutto il processo di progettazione e realizzazione degli interventi.

Per tale motivo si ritiene indispensabile che le risorse per gli investimenti in sicurezza scolastica vengano assegnati direttamente agli enti competenti, ovvero Comune, Province e Città Metropolitane.

SVILUPPO

Art. 49

Interventi per favorire lo sviluppo socio-economico delle aree rurali

All'articolo 49, comma 1, apportare le seguenti modifiche :

Alla rubrica in fondo aggiungere le seguenti parole : *“e la crescita demografica attraverso il sostegno alla famiglia.”*

Al comma 1 sostituire la parola “venti anni” con la seguente *“venticinque anni”*

Sopprimere le parole “con terzo figlio nato negli anni 2019, 2020, 2021” e sostituirle con le seguenti *“costituiti da soggetti di età compresa tra i 18 e i 40 anni”*

Dopo le parole *“ovvero a società”* aggiungere le seguenti parole *“o associazioni”*

Motivazione

La condizione del terzo figlio in questo contesto storico ed economico riduce in modo consistente l'ambito di applicazione della norma. Le coppie che hanno due figli per definizione hanno già contribuito ad una demografia censita. Pertanto quello che potrebbe invece invertire l'indice di decrescita demografica attuale se la misura venisse destinata a favore di coppie i cui soggetti non superino un'età anagrafica compresa tra i 18 e i 40 anni che oltre ad assicurare una coerenza con la norma del dl 91/2017, rappresenta l'età fisiologicamente idonea a mantenere livelli di procreazione.

Il periodo di durata della concessione è aumentata per avere tempi più congrui di rientro degli investimenti.

L'allargamento dell'efficacia della norma con la forma della libera associazione di imprenditori agricoli, favorite peraltro già in alcune regioni italiane, consente maggiore semplicità degli investimenti collettivi in valorizzazione agricola dei terreni.

L'emendamento non comporta oneri a carico del bilancio dello Stato.

Dopo l'articolo 19 aggiungere il seguente articolo

Art.19-bis

Integrazione del Comitato di indirizzo delle Zone Economiche Speciali

All'articolo 4, al comma 6, secondo periodo, del decreto legge 20 giugno 2017, n°91 convertito in legge 3 agosto 2017, n°123, dopo le parole “e da un rappresentante del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti” sono aggiunte le seguenti parole: *“e dai Sindaci interessati dalla Zona economica speciale”*.

Motivazione

Per assicurare il massimo raccordo richiesto ai soggetti istituzionali coinvolti nella gestione delle ZES nonché per soddisfare le fondamentali esigenze di semplificazione connesse alla promozione di investimenti produttivi in queste zone è necessario integrare la composizione del Comitato di indirizzo con la presenza nell'organo dei Sindaci interessati, titolari per legge di fondamentali funzioni in materia di governo del territorio, di autorizzazione amministrativa alle attività produttive, di trasporto pubblico locale e di gestione dei servizi pubblici essenziali. L'emendamento non comporta oneri a carico del bilancio dello Stato.

Dopo l'articolo 19 aggiungere il seguente articolo

Art. 19-ter:

Istituzione delle “zone franche interne”

Per contrastare lo spopolamento delle “aree interne”, definite nell'ambito dell'Accordo di Partenariato 2014-2020 fra Italia e Commissione UE, nonché per promuovere lo sviluppo economico e sociale dei sistemi intercomunali di cui esse si compongono, sono istituite “zone franche interne” in cui si concentreranno programmi di defiscalizzazione per la creazione di nuove piccole e micro imprese, ovvero il sostegno di quelle esistenti, nei settori del commercio, dell'artigianato, dell'agricoltura e dei servizi.

Per il finanziamento degli interventi di cui al primo comma, a valere delle dotazioni di cui al Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n°183, è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un apposito Fondo di di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020, 2021

Il Fondo è integrato dal cofinanziamento di programmi regionali di intervento nelle predette aree.

Le agevolazioni concedibili sono disciplinate in conformità e nei limiti previsti dagli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020.

Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro per il Sud, formulata sentito il Comitato tecnico nazionale per le “aree interne” presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, provvede alla definizione dei criteri per l'allocazione delle risorse e l'identificazione, la perimetrazione e la selezione delle zone franche rurali sulla base di parametri demografici e socio-economici.

Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e previa intesa della Conferenza unificata, sono definite le modalità e le procedure per la concessione del finanziamento nei limiti delle risorse del Fondo a tal fine vincolate.

Motivazione

Come per le zone franche urbane (ZFU) o le zone economiche speciali (ZES) è necessario istituire un regime di incentivo fiscale finalizzato ad assicurare la vitalità economica delle aree interne e delle zone rurali e montane del Paese. I benefici saranno indirizzati a quelle piccole e piccolissime imprese, nel campo del commercio e dell'artigianato o dell'agricoltura, la cui “permanenza in vita” consente alle aree “interne” o “rurali” di trattenere i servizi minimi di mercato vitali per la popolazione. Il regime d'aiuto potrà essere tarato con un sistema di agevolazioni o sconti sulla tassazione ordinaria, sui pagamenti di contributi, sui riconoscimenti di esenzioni speciali, su riduzioni di imposte locali. Considerata l'esiguità dimensionale delle imprese beneficiarie e i limiti della no tax area si potrà valutare se riconoscere in alternativa o in via complementare sostegni per il pagamento di bollette elettriche, forniture di metano o altro. La platea dei Comuni beneficiari si aggira intorno ai 2.000 (aree periferiche e ultra-periferiche della classificazione SNAI).

Considerate le finalità della misura è plausibile immaginare un décalage progressivo dell'aiuto, coerentemente con i tempi di attuazione degli investimenti promossi dalle politiche strutturali di riequilibrio territoriale. Ad ogni modo, nella definizione della misura si dovrebbe conto di esperienze simili di defiscalizzazione che si stanno realizzando in altri Paesi europei.

TPL

Articolo aggiuntivo inerente i criteri di riparto del Fondo Nazione sul Trasporto Pubblico Locale di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 smi *

Dopo l'articolo 78 è inserito il seguente articolo:

*Articolo 78 bis
(Modifiche all'articolo 27 del decreto legge 24 aprile 2017, n.50 convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 smi)*

All'articolo 27 comma 2, del decreto legge 24 aprile 2017, n.50 convertito con modificazioni nella legge 21 giugno 2017, n. 96, la lettera d) è soppressa.

Conseguentemente alla lettera e), le parole "lettere da a) a d)" sono sostituite dalle seguenti: "lettere da a) a c)".

In alternativa

All'articolo 27 comma 2, del decreto legge 24 aprile 2017, n.50 convertito con modificazioni, nella legge 21 giugno 2017, n. 96, alla lettera d), il secondo periodo è sostituito dal seguente:

"La riduzione non si applica ai contratti di servizio affidati in conformità alle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1370/2007.

Motivazione

Pertanto l'emendamento è necessario al fine di escludere che vi possano essere penalizzazioni nel riparto tra le Regioni del Fondo per il finanziamento del TPL per i soli affidanti in house, comunque conformi alla normativa europea. La lettera d) del comma 2 dell'art. 27 del dl 50/2017, introduce un meccanismo di penalizzazione nell'attribuzione delle risorse del Fondo Nazionale Trasporti a carico delle Regioni nei cui territori i contratti di servizio del tpl non risultino affidati con procedure ad evidenza pubblica, anche se le procedure utilizzate sono conformi alla normativa comunitaria e nazionale e, pertanto, del tutto legittime.

Il sistema di penalizzazione introdotto dalla norma presenta profili di incostituzionalità in relazione alla potenziale illegittima compressione delle garanzie costituzionali poste a tutela del diritto alla mobilità dei cittadini e nel garantire i livelli essenziali delle prestazioni in misura omogenea sul territorio nazionale.

La previsione di meccanismi penalizzanti e discriminatori per i soli affidamenti in house, nell'attribuzione alle regioni delle risorse a tali scopi destinate, ugualmente ammessi ai sensi della normativa europea, oltre a comportare tagli sui relativi contratti di servizio e,

conseguentemente, sui livelli essenziali delle prestazioni, risulta non conforme (per forma e per tempistiche) alla normativa comunitaria e relativi orientamenti giurisprudenziali. Tale disposizione rischia, altresì, di comportare un esborso per le Regioni che, per evitare disservizi, dovrebbero integrare con risorse proprie l'importo pari alla penalità. Si propone quindi l'abrogazione della norma del dl 50/2017 che prevede la penalizzazione per gli affidanti in house del TPL ovvero, in alternativa, se ne prevede l'applicazione per i soli affidanti non conformi al regolamento comunitario 1370/2007 che costituendo così, un utile incentivo alla regolarizzazione degli affidamenti nei termini ivi previsti

Art. 61

Misure per il rilancio degli investimenti e concorso alla finanza pubblica delle regioni a statuto ordinario

(senza oneri diretti a carico del Bilancio dello Stato)

Dopo il comma 12 aggiungere il seguente comma

13. Ripartizione Fondo TPL

Al decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni nella legge 21 giugno 2017, n. 96 all'art. 27 comma 2 sono apportate le seguenti modificazioni:

alla lettera a) dopo la parola "regioni" inserire le seguenti parole "*e le città metropolitane*";
alla lettera b) dopo la parola "regioni" inserire le seguenti parole "*e le città metropolitane*";
alla lettera c) dopo la parola "regionali" inserire le seguenti parole "*e delle città metropolitane*";

alla lettera d) dopo la parola "regioni" inserire le seguenti parole "*e le città metropolitane*";

alla lettera e) dopo la parola "regione" inserire le seguenti parole "*e città metropolitana*";

al comma 4, dopo le parole "tra le regioni" inserire le seguenti parole "*e le città metropolitane*";

Aggiungere il seguente periodo: Le percentuali di ripartizione tra Regioni e Città metropolitane sono definite con Decreto Ministeriale del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in aggiornamento della Tabella 1 del DM dell'11 novembre 2014.

Motivazione

Alla luce degli obiettivi e agli adempimenti stringenti che le Città Metropolitane sono chiamate a raggiungere e rispettare sia dal punto di vista della pianificazione (PUMS) sia dal punto di vista della programmazione di interventi e servizi per ridurre la percentuale di emissioni, garantendo ai cittadini adeguate condizioni di qualità dell'aria (Accordi regionali misure qualità dell'aria) nonché di trasporto urbano, crediamo che non sia efficace la distribuzione del Fondo TPL esclusivamente alle Regioni, ma che sia indispensabile l'attribuzione diretta delle risorse alle Città Metropolitane.

ENERGIA

Dopo l'art. 19 aggiungere il seguente articolo:

Art. 19 bis -

Modifiche al Fondo Kyoto

(senza oneri diretti a carico del Bilancio dello Stato)

All'art. 9 comma 1 del Decreto Legge del 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 2014, n. 116, le parole "all'istruzione scolastica e all'istruzione universitaria, nonché di edifici dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM)" sono sostituite dalle seguenti "ad uso pubblico".

All' art. 57, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134, aggiungere infine il seguente periodo "In merito ai settori finanziabili, le agevolazioni per gli interventi relativi a infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici e per l'erogazione di combustibili alternativi, trasporto collettivo e condiviso e in generale mobilità sostenibile sono ammissibili anche per gli enti locali."

Motivazione

L'emendamento all'art. 9 si rende necessario alla luce dell'attuale rendimento del meccanismo finanziario prorogato al 31 dicembre 2018 ma la cui azione sembra essersi esaurita per la tipologia di immobile pubblico ad oggi identificato come destinatario (Scuole, università, asili nido ed AFAM). Per la residua quota immediatamente disponibile dal 1 gennaio 2019, pari a 150 Milioni di Euro, al fine di accrescere l'efficacia del fondo, si propone l'estensione alle altre categorie di immobili pubblici, come impianti sportivi e centri polifunzionali, biblioteche, musei, teatri, municipi, alcuni dei quali altamente energivori, come le piscine/palazzetti dello sport.

Il decreto ministeriale Ministero Ambiente 2 febbraio 2016, n. 65 "Regolamento recante integrazione dei settori ai quali possono essere concessi finanziamenti a tasso agevolato" ha introdotto un settore a quelli finanziabili dal Fondo rotativo di Kyoto, in particolare: "Infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici e per l'erogazione di combustibili alternativi, trasporto collettivo e condiviso, e in generale mobilità sostenibile."

Questo settore di intervento è molto interessante per Comuni e Città Metropolitane, di contro ha scarsa se non nulla efficacia nell'attuale formulazione, che prevede l'intervento da parte delle imprese. Per i soggetti privati infatti il tasso di interesse del prestito agevolato previsto dal Fondo è più alto rispetto l'offerta media degli istituti di credito e bancari sul mercato.

Art. 19 ter -

Proventi in favore degli enti locali rinvenienti dalla localizzazione sui territori di impianti alimentati da fonti rinnovabili

Fermo restando che l'attività di produzione, importazione, esportazione, acquisto e vendita di energia elettrica sono libere attività d'impresa, i proventi economici liberamente pattuiti dagli operatori del settore con gli Enti locali, sul cui territorio insistono impianti alimentati da fonti rinnovabili, sulla base di accordi bilaterali sottoscritti prima del 10 settembre 2010, data di entrata in vigore delle linee guida nazionali in materia, restano acquisiti nei bilanci degli enti locali, mantenendo detti accordi piena efficacia. Dopo detta data, fatta salva la libertà negoziale delle parti, gli accordi medesimi possono essere rivisti alla luce dei criteri contenuti nel D.M. 10 settembre 2010 e, segnatamente, nei punti 1.1. e 13.4.

Motivazione

L'emendamento è finalizzato a salvaguardare tutti quei Comuni che hanno stipulato convenzioni onerose con operatori privati titolari di impianti di energia rinnovabile in particolare nel settore eolico, nella maggior parte dei casi proposte da questi ultimi, prima della pubblicazione delle Linee Guida per l'installazione di impianti rinnovabili elaborate dal Ministero dello Sviluppo Economico nel settembre 2010. Quelle convenzioni prevedono il riconoscimento agli enti locali di compensazioni e ristori a fronte dell'impatto che l'impianto ha nei territori, con importi e percentuali differenti rispetto a quanto successivamente fissato dal MISE. Tali atti sono stati gradualmente contestati dalle aziende proponenti. Il mancato rispetto delle convenzioni – che riguarda una gran parte dei comuni pugliesi come ad esempio la zona della Daunia in provincia di Foggia, ma con impatto potenziale deflagrante in tutti i territori interessati dagli impianti, come gran parte degli Appennini - rischia di mandare in dissesto gli enti locali coinvolti. Parimenti avrebbe un impatto indiretto del tutto negativo sul raggiungimento degli obiettivi del Governo su energia e clima, come definiti nella Strategia Energetica Nazionale approvata ad ottobre 2017. L'ANCI ha avviato a marzo 2017 un tavolo di confronto con il MISE, una delegazione di Comuni e gli operatori. Il presente emendamento è stato condiviso e inviato al MISE, a seguito di una riunione con la Direzione Generale Energia lo scorso 20 ottobre.

Dopo l'articolo 78 aggiungere il seguente articolo

Art. 78 bis

Scambio sul posto

All'articolo 27, comma 4, della legge 23 luglio 2009 n. 99, dopo le parole "i Comuni" sono eliminate le parole "con popolazione fino a 20.000 residenti"; dopo le parole "per gli impianti di cui sono proprietari" sono eliminate le parole "di potenza non superiore a 200 kW".

Dopo le parole "scambiata con la rete e" inserire ", per i Comuni con più di 20.000 abitanti,".

Motivazione

L'emendamento vuole spingere ad un reale autoconsumo energetico almeno a livello di usi finali pubblici/comunali avvicinando le fonti rinnovabili alla transizione energetica, eliminando anche la soglia dimensionale degli impianti produttivi oltre che di popolazione. In particolare per i comuni con meno di 20 mila abitanti si intende eliminare il pagamento degli oneri di rete.

Considerando che solo il 27% dei Comuni (media italiana: dal 50.2 del Trentino Alto Adige all'11.4% della Sardegna) ha un impianto di FER all'interno del proprio territorio e che i Comuni con meno di 20 mila abitanti sono 7.430, ovvero il 93% della totalità dei Comuni Italiani.

Ipotizzando la realizzazione per ogni Comune di soli 50kWp (la norma prevede fino a 200 kWp) ed ipotizzando una produzione dei singoli impianti, sul territorio nazionale, di 1350 kWp/kWp (in Sicilia si superano i 1600 kWp/kWp) la produzione annua media da poter scambiare sarebbe, per singolo Comune (1350 x 50) di 67.500 kWp/anno. In tal modo si libererebbero risorse per programmare per l'erogazione di servizi per le comunità. Considerando un valore medio di 0,14 Euro/kWp, quale contributo in conto scambio, tali risorse ammonterebbero a circa 9.450 Euro/anno per singolo Comune.

WELFARE

Art. 21

"Fondi per l'introduzione del reddito e delle pensioni di cittadinanza e per la revisione del sistema pensionistico"

Alla fine del comma 1 aggiungere: "Al fine di garantire l'attuazione dei livelli essenziali di cui agli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 15 settembre 2017 n.147, la quota del Fondo Povertà destinata agli ambiti territoriali per il rafforzamento degli interventi e dei servizi sociali di cui al comma 2 dell'articolo 7 del citato decreto legislativo n.147, è pari a 347 milioni di euro per l'anno 2019, a 587 milioni di euro per l'anno 2010 e a 615 milioni a decorrere dall'anno 2021".

Aggiungere un comma 1 bis: "Al fine di garantire il servizio sociale professionale come funzione fondamentale dei comuni, secondo quanto stabilito dall'articolo 14, comma 27, lettera g), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e, contestualmente, i servizi di cui all'articolo 7, comma 1, del

decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, possono essere effettuate assunzioni di operatori sociali con rapporto di lavoro a tempo determinato, a valere sulle risorse di cui all'articolo 7, comma 3 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, fermo restando il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del citato decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, e all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.”.

Motivazione

Con il primo emendamento si punta a salvaguardare la quota del Fondo Povertà destinata al rafforzamento dei servizi sociali comunali, necessaria a garantire l'attuazione dei livelli essenziali di cui agli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 15 settembre 2017 n.147, nonché a mantenere gli attuali e gli impegni futuri dei Comuni relativi alla presa in carico beneficiari del Rei e poi del Reddito di Cittadinanza.

Con il secondo emendamento si prevede una deroga alle assunzioni per disporre quantitativamente e qualitativamente del personale necessario per l'attuazione dei benefici.

Art. 98

Stato di previsione del Ministero dell'interno e disposizioni relative

All'art. 98 dopo il comma 4 inserire il seguente:

4-bis. Al fine di assicurare il mantenimento del sistema di accoglienza per i titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati e garantire l'esecuzione dei servizi in essere, il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è dotato di 495 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.

Motivazione

L'emendamento si rende necessario per assicurare la prosecuzione dei progetti già in essere e per ottimizzare al massimo i costi della spesa pubblica, nazionale e locale.

Diversamente, i costi di gestione della complessità di servizi locali, che comunque devono essere erogati a livello territoriale - socio-sanitari, scolastici ed educativi - ricadrebbero sui bilanci dei Comuni.

Tanto si richiede anche al fine di prevenire rischi sanitari correlati alla salute pubblica e rischi di marginalità sociale, di scivolamento progressivo nelle sacche di emarginazione e di devianza, con possibili ricadute sulla sicurezza dei territori.

Art. 98

Stato di previsione del Ministero dell'interno e disposizioni relative

All'art. 98 dopo il comma 4-bis inserire il seguente:

4-ter. Al fine di assicurare i servizi di accoglienza e protezione dei minori stranieri non accompagnati erogati dagli enti locali, il Fondo minori non accompagnati, di cui all'articolo 1, comma 181, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è dotato di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.

Motivazione

L'emendamento si rende necessario per sostenere gli oneri economico-finanziari degli enti locali per l'accoglienza, l'integrazione e la protezione dei minori stranieri non accompagnati, nonché per gli altri servizi sociali, scolastici ed educativi, che ricadano, inevitabilmente, sui bilanci dei Comuni.

Art. 98

Stato di previsione del Ministero dell'interno e disposizioni relative

All'art. 98 dopo il comma 4-ter inserire il seguente:

4-quater. Quale concorso dello Stato agli oneri che sostengono i comuni che accolgono beneficiari e richiedenti protezione internazionale è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2019. A tal fine, la dotazione del fondo di cui al comma 2 dell'articolo 12 del decreto-legge del 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225, è incrementata di 100 milioni di euro per l'anno 2019. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione del presente disegno di legge, sono definite le modalità di ripartizione delle risorse di cui al presente comma tra i comuni interessati, nel limite massimo di 700 euro per ogni persona accolta nei centri del Sistema di accoglienza per i titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati e di 500 euro per ognuno di quelle ospitate nelle altre strutture e comunque nei limiti della disponibilità del fondo. Il Ministero dell'interno, sulla base di uno specifico monitoraggio, definisce il contributo spettante a ciascun comune entro il 28 febbraio 2018.

Motivazione

Si chiede di mantenere la misura del c.d. "Bonus gratitudine" come misura solidaristica dello Stato nei confronti degli enti comunali che nel 2018 hanno accolto beneficiari e richiedenti protezione internazionale, offrendo loro i servizi indivisibili erogati sul territorio alla comunità. Si propone di ridurre la capienza del fondo in misura proporzionale alla progressiva riduzione di presenze nei centri di accoglienza.

SICUREZZA URBANA, PROTEZIONE CIVILE E AMBIENTE

Fondo manifestazioni pubbliche

X) 1. Al fine di sostenere i Comuni nelle spese per le attività di sicurezza necessarie per la realizzazione delle manifestazioni pubbliche è istituito presso il Ministero dell'Interno il "Fondo per le manifestazioni pubbliche"

2. Con decreto del Ministro dell'Interno, sentita la Conferenza Stato Città ed Autonomie locali, sono disciplinati i criteri e le modalità per la presentazione delle richieste da parte dei soggetti di cui al comma 1.

3. La dotazione finanziaria del Fondo di cui al comma 1 è pari a 3 milioni di euro per l'anno 2018, 4 milioni di euro per l'anno 2019 e 4 milioni l'anno 2020.

Motivazione

Nell'attuale quadro delineato sul tema delle manifestazioni pubbliche a seguito delle circolari e direttive emanate dal Ministero dell'Interno negli anni 2017 e 2018, è gravoso l'impegno dei Comuni, soprattutto in termini di costi necessari per l'approntamento delle misure di sicurezza. Come noto, dallo scorso anno ciò ha inciso sulla realizzazione delle molteplici iniziative che caratterizzano i centri urbani piccoli e grandi del nostro Paese, con un rischio di arretramento culturale. Per questo è fondamentale istituire un Fondo dedicato alle spese di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche.

Creazione di un fondo per il sostegno agli amministratori locali intimiditi

X) 1. Al fine di sostenere gli amministratori locali vittime di intimidazioni di cui alla legge 3 luglio 2017, n. 105 è istituito presso il Ministero dell'Interno il "Fondo per il sostegno agli amministratori locali vittime di intimidazioni"

2. Con decreto del Ministro dell'Interno, sentita la Conferenza Stato Città ed Autonomie locali, sono disciplinati i criteri e le modalità per la presentazione delle richieste da parte dei soggetti di cui al comma 1.

3. La dotazione finanziaria del Fondo di cui al comma 1 è pari a 1 milione di euro per l'anno 2018, 1,5 milioni di euro per l'anno 2019 e 1, 5 milioni l'anno 2020.

Motivazione

L'emendamento punta a istituire un Fondo per il sostegno agli amministratori locali intimiditi in quanto è necessaria oggi una tutela anche dal punto di vista economico a seguito di un'intimidazione (nella maggior parte dei casi danneggiamenti/incendi a beni di proprietà personale o comunque familiare) che inevitabilmente ha significative ripercussioni a carico del cittadino/amministratore, con evidente disincentivo a ricoprire incarichi al servizio della collettività.

Diritto di accesso

X) All'articolo 24 comma 6, lettera c), della legge 7 agosto 1990, n. 241 dopo le parole "dell'ordine pubblico", sono aggiunte le seguenti "e della sicurezza urbana"; infine, dopo le parole: "all'attività di polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini", sono aggiunte le seguenti "e alle attività di polizia locale".

Motivazione

Equiparare la polizia locale alla disciplina della sottrazione all'accesso degli atti già prevista per gli altri organi di polizia per la stessa attività di polizia.

Copertura assicurativa veicoli

X) All'articolo 31 comma 2 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 31 convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al secondo periodo, dopo le parole "Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti comunica" sono aggiunte le seguenti parole " ,anche per tramite le polizie locali, "
- b) dopo le parole "su aree a queste equiparate." sono aggiunte le seguenti parole "A tal fine il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti può sottoscrivere apposita convenzione con l'Associazione Nazionale Comuni Italiani"

Motivazione

L'articolo 31 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, in legge 24 marzo 2012, n. 27 (c.d. di liberalizzazioni) ha introdotto significative novità in materia di contrassegni assicurativi. In particolare, il comma 2 prevede che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, avvalendosi dei dati forniti gratuitamente dalle compagnie di assicurazione formi periodicamente un elenco dei veicoli a motore che non risultino coperti dall'assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi e comunichi ai rispettivi proprietari l'inserimento dei veicoli in tale elenco, informandoli circa le conseguenze nel caso in cui i veicoli stessi siano posti in circolazione. Gli iscritti nell'elenco hanno 15 giorni di tempo per regolarizzare la propria posizione. Trascorso il termine di 15 dalla comunicazione, l'elenco di coloro che non hanno regolarizzato la propria posizione viene messo a disposizione delle forze di polizia e delle prefetture competenti in ragione del luogo di residenza del proprietario del veicolo.

L'emendamento prevede la possibilità di comunicazione ai proprietari circa l'inserimento del veicolo nell'elenco anche per tramite le polizie locali ed anche prevedendo la possibilità di sottoscrivere apposita convenzione tra ANCI e MIT. Peraltro già nel 2014 l'ANCI aveva incontrato il Direttore Generale della Motorizzazione circa le modalità di coinvolgimento della Polizia Locale nel contrasto al fenomeno chiedendo di ricevere l'elenco dei proprietari di autoveicoli non coperti da assicurazione.

Si segnala che, come emerge dall'ultimo Rapporto Nazionale sull'attività della Polizia Locale, nel 2016 sono state 55.358 le sanzioni per mancanza di copertura assicurativa.

Tassa di circolazione veicoli Polizia locale

X) All'articolo 17, primo comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, dopo la lettera h) è aggiunta la seguente lettera " i) veicoli in dotazione della Polizia Locale provvisti delle targhe di immatricolazione previste dal decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 27 aprile 2006, n. 209.

Motivazione

L'emendamento si pone l'obiettivo di includere, nell'elenco dei veicoli esenti dal pagamento della tassa di circolazione, anche quelli in uso della Polizia Locale e provvisti della speciale targa di immatricolazione. Ad oggi tali veicoli sono assoggettati al pagamento della tassa in questione, nonostante siano destinati all'impiego in attività di servizio.

ZTL «ambientali»: controllo di accessi tramite dispositivi ex dpr 250/99

X) Al Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1999, n. 250, sono apportate le seguenti modifiche:

- all'art. 3, comma 1, l'ultimo capoverso è sostituito dal seguente: *"Gli impianti raccolgono dati sugli accessi e la circolazione rilevando immagini solamente ai fini dell'accertamento dell'infrazione";*
- all'art. 5, il comma 2 è sostituito dal seguente comma: *"2. l'interconnessione degli impianti con altri strumenti, archivi o banche dati è consentita esclusivamente per le finalità di applicazione del presente regolamento".*

Motivazione

Al fine di garantire la tutela e la protezione della salute dei cittadini e dell'ambiente, gli enti locali sono da tempo impegnati in azioni per il miglioramento della qualità dell'aria attraverso la riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera. Tra queste rivestono potenzialmente un importante ruolo lo strumento delle zone a traffico limitato.

Tale ruolo è potenziale considerato che ai sensi dell'art. 201 del CdS, possono essere sanzionati tramite telecamere soltanto i veicoli in divieto di accesso in ZTL, aree e pedonali e corsie riservate, nel rispetto di quanto previsto dal relativo regolamento di cui al DPR 250/99. L'attuale dicitura di tale regolamento, in particolare degli articoli 3 e 5, si presta, infatti, ad un'interpretazione restrittiva che limita le scelte da parte degli enti nell'adottare talune politiche di mobilità sostenibile le quali necessitano, perché siano realmente efficaci, di un controllo certo, garantito in ultima analisi dall'utilizzo di apparecchiature elettroniche. Le amministrazioni comunali, nell'ambito del potere riconosciuto dal Codice della Strada, individuano le categorie veicolari da assoggettare alle misure viabilistiche funzionali al raggiungimento dei propri obiettivi istituzionali. Ne deriva che la ratio dei provvedimenti può essere imperniata su differenti criteri, tenendo comunque conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio.

Si tenga conto, inoltre, che il recente d. Lgs. N. 257/2016, all'art. 19, ha previsto che gli enti consentano l'accesso in ZTL di veicoli elettrici e gpl/metano/ibridi, prevedendo quindi

deroghe premianti dal punto di vista ambientale, la cui attuazione richiede la lettura della targa e la verifica dei requisiti dell'auto.

Risorse per la bonifica amianto

X) All'art. 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è inserito il seguente comma 140-*quater*:

“Una quota del fondo di cui al comma 140, per un importo pari a 50 milioni di euro per l'anno 2018, 50 milioni di euro per l'anno 2019, 50 milioni di euro per l'anno 2020, è attribuito ai Comuni e alle Città metropolitane per l'attuazione di interventi in materia di rimozione dell'amianto, da destinare in via prioritaria alla bonifica degli edifici scolastici.

Le risorse di cui al precedente periodo sono attribuite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'ambiente (da valutare), previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sulla base dei programmi di investimento presentati dalle amministrazioni comunali entro il 31 marzo per l'anno 2018 ed entro il 28 febbraio per ciascuno degli anni 2019 e 2020, con le modalità stabilite con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze.

Qualora l'entità delle richieste superi lo stanziamento annuo di cui al precedente comma, le risorse sono attribuite proporzionalmente tra tutti gli interventi ammessi al finanziamento. Nel caso in cui sia inferiore allo stanziamento, le risorse eccedenti sono riassegnate al fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, ed entrano nella disponibilità del riparto dell'anno successivo per le medesime finalità.”.

Finanziamento fondo regionale protezione civile

1. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 45 del Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, finalizzato al potenziamento del sistema di protezione civile delle Regioni e degli Enti locali e a concorrere agli interventi diretti a fronteggiare esigenze urgenti conseguenti alle emergenze di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b) del succitato decreto è costituita da 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma precedente, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021 nell'ambito dell'Unità revisionale di base di parte capitale “Fondo Speciale” dello Stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2010.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4. Ai sensi del comma 4 dell'art. 45 del Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con la Conferenza unificata, vengono disciplinati i criteri di riparto e le modalità di trasferimento delle risorse da destinare a ciascuna Regione, nonché le relative attività di monitoraggio

Motivazione

Nella riforma della protezione Civile, introdotta con il nuovo Codice a inizio 2018, viene identificata e precisata la “funzione fondamentale” in materia di protezione civile affidata ai Comuni e dalla quale non si può derogare o rinunciare. La norma opera una distinzione fra il ruolo di indirizzo politico dei Sindaci, Autorità di protezione civile, e quello tecnico e amministrativo assegnato alle Strutture organizzative dei Comuni. Le responsabilità di indirizzo politico sono poste in capo ai soggetti istituzionali monocratici di natura elettiva e quelle di tipo operativo competono alle strutture amministrative ai diversi livelli di governo del Servizio nazionale della Protezione civile.

Lo svolgimento delle attività di protezione civile è articolato in Ambiti Territoriali, definiti dalle regioni, all’interno dei quali devono essere avviati i “Servizi” territoriali di protezione civile, ai quali i Comuni riuniti negli ambiti dovranno fare riferimento.

E’ quindi necessario individuare risorse certe per l’organizzazione dei servizi territoriali da promuovere da parte delle Regioni anche attraverso il fondo regionale, altrimenti si vanifica l’intento del legislatore di creare sinergie positive attraverso risorse che potranno essere fattore moltiplicatore per quelle dei Comuni, specie più piccoli, così da evitare che i Servizi territoriali di PC siano una mera unione di “più povertà” nella gestione dei servizi di ambito.

Riduzione rischio sismico

Nuovo articolo:

“Art. ... Interventi per la prevenzione del rischio sismico

1. Nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze è istituito un Fondo per la prevenzione del rischio sismico. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 50 milioni per l’anno 2019, di euro 150 per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 e 2023 e di euro 50 milioni per l’anno 2024.

2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d’intesa con la Conferenza unificata, vengono disciplinati i criteri di riparto e le modalità di trasferimento delle risorse da destinare a ciascuna Regione.

4. Ai fini dell’applicazione degli esiti delle verifiche della vulnerabilità sismica degli edifici pubblici svolte dagli Enti ai sensi dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, entro 30 giorni dall’entrata in vigore della presente legge il Ministero delle Infrastrutture nomina una apposita Commissione tecnica per la definizione dei livelli di accettabilità delle verifiche, alla quale partecipa un rappresentante del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ed un Rappresentante del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Motivazione

Il fondo rischio sismico attivato con la legge n. 39 del 2009 a seguito degli eventi dell’Aquila – che solo in maniera assolutamente parziale ha risposto all’effettivo fabbisogno, vista la dotazione di meno di 1 miliardo di euro su 7 annualità 2010-2016 - attualmente è esaurito non rifinanziato. La cifra complessiva rappresenta solo una minima percentuale, forse inferiore all’1%, del fabbisogno necessario per il completo adeguamento sismico di

tutte le costruzioni, pubbliche e private, e delle opere infrastrutturali strategiche, considerando che non risulta vi siano voci dedicate alla prevenzione del rischio sismico nella programmazione dei fondi comunitari (POR FESR ecc). Si propone quindi di rifinanziare il fondo per almeno 700 milioni per le prossime 5 annualità, così da proseguire con le attività di adeguamento degli edifici esposti al rischio sismico.

Con riferimento poi alle valutazioni della Commissione Nazionale per la prevenzione e previsione dei Grandi Rischi e alle relative indicazioni del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, in merito alla vulnerabilità degli edifici pubblici e alla loro verifica, appare oltremodo necessario, al fine di provvedere con gli interventi, disporre dei livelli di accettabilità delle verifiche, che siano definiti da una 'apposita Commissione Tecnica presso il Ministero delle Infrastrutture, insieme al Consiglio Superiore dei LL PP e al Dipartimento della Protezione Civile quali enti che dispongono delle massime competenze tecniche in questo ambito.

Fondo qualità dell'aria in ambiente urbano

Aggiungere nuovo articolo:

“Art. ... Interventi per la riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera in ambito urbano)

1. E' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare il Fondo Nazionale per la riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera nelle Aree Urbane allo scopo di sostenere finanziariamente i Comuni e le Città metropolitane nelle misure da adottare per la loro riduzione. xxx. La dotazione del Fondo Nazionale di cui al comma precedente è costituita da:

a) 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021;
b) il maggiore gettito fiscale derivante dall'incidenza dell'imposta sul valore aggiunto sui prezzi di carburanti e combustibili di origine petrolifera in relazione ad aumenti del prezzo internazionale del petrolio greggio, rispetto al valore di riferimento previsto nel DPEF per gli anni 2019-2021, nei limiti di 200 milioni di euro annui.

2. il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".

3 . Il Fondo di cui al comma 1 destina le proprie risorse, RIPROPORRE MODELLE BANDO PERIFERIE con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, prioritariamente all'adozione da parte dei Comuni e delle Città metropolitane di misure finalizzate a ridurre le emissioni inquinanti in ambito urbano, quali:

a) potenziamento ed aumento dell'efficienza dei mezzi pubblici, con particolare riguardo a quelli meno inquinanti e a favore dei comuni a maggiore crisi ambientale;

b) incentivazione dell'intermodalità;

c) introduzione di un sistema di incentivi e disincentivi per privilegiare la mobilità sostenibile; d) valorizzazione degli strumenti del mobility management e del car sharing;

e) realizzazione di percorsi vigilati protetti casa-scuola;

f) riorganizzazione e razionalizzazione del settore di trasporto e consegna delle merci, attraverso la realizzazione di centri direzionali di smistamento che permetta una migliore organizzazione logistica, nonché il progressivo obbligo di utilizzo di veicoli a basso impatto ambientale;

g) realizzazione e potenziamento della rete di distribuzione del gas metano, gpl, elettrica e idrogeno;

h) promozione di reti urbane di percorsi destinati alla mobilità ciclistica.

4. E' istituita presso il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare la Commissione Nazionale Paritetica per il contenimento delle emissioni inquinanti in atmosfera nelle Aree Urbane allo scopo di definire un programma finalizzato a sostenere

le misure da adottare per la riduzione delle emissioni. La Commissione, è composta da sei rappresentanti, di cui tre appartenenti alle amministrazioni statali competenti in materia e tre rispettivamente delle regioni e delle autonomie locali individuati dalla Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e nominati con apposito decreto dal Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare che la presiede. La Commissione provvede annualmente, e nei limiti delle risorse del Fondo di cui al comma 1, a predisporre entro l'avviso di finanziamento degli interventi dei Comuni e delle Città metropolitane, in misura non superiore all'80 per cento del costo complessivo di ogni singola iniziativa territoriale.

Motivazione

L'istituzione di un "Fondo Nazionale per la riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera nelle Aree Urbane" è un sostegno concreto per migliorare la qualità dell'aria nei Comuni e nelle Città metropolitane. Da una quota fissa, cui si aggiunge una quota parametrata sul maggiore gettito fiscale derivante dall'incidenza dell'imposta sul valore aggiunto sui prezzi di carburanti e combustibili di origine petrolifera in relazione ad aumenti del prezzo internazionale del petrolio greggio, rispetto al valore di riferimento previsto nel DPEF per gli anni 2019-2021, nei limiti di 250 milioni di euro annui. La previsione, presso il Ministero dell'Ambiente, della Commissione Nazionale Paritetica, ha lo scopo di definire gli interventi nell'ambito di un complessivo programma pluriennale finalizzato al monitoraggio delle misure e degli interventi previsti dal Ministero e al coordinamento con gli interventi previsti dalle regioni e dai Comuni e Città Metropolitane.

Modifiche al Codice della Strada

All'articolo 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 12-bis, le parole da: "in misura pari al 50 per cento ciascuno" fino a "strade in concessione" sono sostituite dalle seguenti: «*allo Stato, quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato, nonché ai comuni quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente dei comuni, alle condizioni e nei limiti di cui al comma 12-ter* »;
- b) al comma 12 ter le parole "e al patto di stabilità interno" sono soppresse;
- c) il comma 12 quater è soppreso.

Motivazione

L'articolo 25 della legge 29 luglio 2010, n° 120, introducendo i nuovi commi 12-bis, 12-ter e 12-quater all'articolo 142 del Codice della strada, e il comma 16, dell'art. 4 ter, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con legge 26 aprile 2012, n. 44 ha disciplinato la modalità di accertamento delle infrazioni per eccesso di velocità e la ripartizione dei proventi delle sanzioni tra ente proprietario della strada ed ente da cui dipende l'organo accertatore. Si è però originato un complesso meccanismo, che comporta numerosi adempimenti ed appesantimenti burocratici e le cui criticità hanno impedito l'adozione del provvedimento attuativo. L'emendamento punta pertanto a semplificare e rendere efficace la previsione normativa attraverso una ripartizione dei proventi e delle sanzioni tra Stato e Comuni in relazione all'Ente di appartenenza dell'organo accertatore.

Notifica delle violazioni

❖ Modifiche all'articolo 201 del Codice della Strada

X) All' articolo 201 comma 1 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) le parole: “entro novanta giorni dall'accertamento” sono sostituite dalle seguenti: “entro centocinquanta giorni dall'accertamento”;
- b) le parole: “la notificazione può essere effettuata agli stessi entro novanta giorni dalla data” sono sostituite dalle seguenti: “la notificazione può essere effettuata agli stessi entro centocinquanta giorni dalla data”.

Motivazione

È utile che i Comuni abbiano la possibilità di avere più giorni di tempo per l'invio dei verbali, anche perché sussistono criticità nei grandi comuni dove i sistemi di telecamere per autovelox fissi, ztl, corsie bus producono moli elevate di verbali che i Comandi di Polizia Locale non riescono a notificare nei termini.

Controllo elettronico e misure per contrastare l'inquinamento

All'articolo 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992 , n. 285 sono apportate le seguenti modifiche:

- al comma 1 – bis, dopo la lettera g - ter, è introdotta la seguente lettera: “g - quater): rilevazione delle violazioni alle limitazioni alla circolazione di cui all' articolo 7, comma 1, lett. b) attraverso i dispositivi previsti dall'articolo 17, comma 133-bis, della legge 15 maggio 1997, n. 127”;
- al comma 1- ter, secondo periodo, le parole “Nei casi previsti alle lettere b), f) e g)” sono sostituite dalle seguenti parole “Nei casi previsti alle lettere b), f), g) e g- quater)”

Motivazione

La proposta punta a fronteggiare il problema dell'inquinamento prodotto dal traffico veicolare attraverso una modifica al Codice della Strada che prevede l'utilizzo di dispositivi automatici per la rilevazione degli accessi di veicoli. Ad oggi, ai sensi dell'art. 201 del Codice della Strada, possono essere sanzionati tramite telecamere (ex DPR n. 250/99) soltanto i veicoli in divieto di accesso in ZTL, aree e pedonali e corsie riservate. E' necessario garantire ai Comuni la possibilità di adottare provvedimenti viabilistici di tipo ambientale. L'art. 7 , comma 1, lett. b) del CdS rappresenta un rilevante strumento poiché prevede la possibilità di limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti. Perché il rispetto di tale norma possa essere controllato con dispositivi automatici è necessario che tale previsione venga fatta rientrare nell'elenco di cui all'art. 201, comma 1 bis del Codice della Strada.

Proventi sanzioni amministrative pecuniarie ***

All'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il comma 4 è sostituito dal seguente: “ 4. Una quota pari al 50 per cento dei proventi spettanti agli enti di cui al secondo periodo del comma 1 è destinata, con delibera di giunta, alle finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle strade di proprietà dell'ente, all'installazione, all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale delle medesime strade, alla redazione dei piani di cui all'articolo 36, a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti, allo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale, a misure di assistenza e di previdenza per il personale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, alle misure di cui al comma 5-bis del presente articolo e a interventi a favore della mobilità ciclistica.”;
- b) Al comma 5 il primo periodo è soppresso;
- c) Al comma 5 – bis:
- le parole “alla lettera c) del” sono sostituite dalla seguente “al”
 - le parole “polizia provinciale e di” sono soppresse.

Motivazione

Le previsioni di legge che si sono succedute nel tempo con riferimento alle destinazione dei proventi delle multe di cui all'articolo 208 del codice della strada ad oggi non delineano un quadro uniforme entro il quale muoversi e, soprattutto, che facilita l'utilizzo da parte dell'ente locale di quei proventi in favore dei cittadini e del territorio di riferimento. L'emendamento punta a semplificare il macchinoso e vincolato meccanismo di destinazione dei proventi delle multe, in modo da consentire ai Comuni un efficace potenziamento dei servizi di sicurezza stradale e sicurezza urbana.

NORME SU SISMA CENTRO ITALIA

Art.

Ammissibilità Sisma Bonus

X) All'art. 6 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, dopo il comma 13-bis è aggiunto il comma 13-ter:

13-ter. Qualora gli interventi di ripristino posti in essere da proprietari di immobili privati abbiano un costo superiore ai massimali di spesa finanziabili con i fondi di cui al presente articolo, e/o prevedano ulteriori lavori di rafforzamento strutturale non ammissibili a finanziamento per pratiche di “danni lievi” ai sensi del d.l. 189/2016, viene data la possibilità ai soggetti richiedenti l'intervento di attivare il meccanismo di recupero fiscale definito “sisma bonus”. Le somme eccedenti il contributo concesso, nel caso di interventi con costo superiore al massimale di spesa finanziabile ai sensi del d.l. 189/2016 e le somme necessarie per interventi di rafforzamento strutturale ulteriori rispetto a quelle necessarie per gli interventi di ripristino dell'agibilità, possono essere ammesse ai benefici previsti dal decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con legge 3 agosto 2013, n. 90, così come da ultimo modificato dall'art 3 della legge 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di Bilancio 2018) e con i criteri di cui al decreto MIT n. 58 del 28.02.2017, con le modalità previste dal suddetto decreto.

Motivazione

Dal momento che alcune spese non sono riconosciute tramite la procedura della ricostruzione post-sisma, per consentire in ogni caso di portare a termine gli interventi nella loro interezza, qualora il proprietario debba ricorrere a sostenere a sue spese una quota dell'importo dei lavori, occorre prevedere per tali soggetti la possibilità di usufruire dei benefici fiscali previsti dalla normativa del c.d. "sisma bonus", in maniera che tutti gli interventi vengano integrati in un unico progetto, senza ricorrere a due pratiche distinte. Soprattutto questa possibilità consente al cittadino il cui fabbricato ha subito un "danno lieve" a seguito del sisma, di effettuare, qualora interessato, oltre agli interventi di ripristino dell'agibilità, anche interventi volti al raggiungimento di livelli di sicurezza sismica superiori a quelli originariamente posseduti.

Art.

Eliminazione del vincolo per l'acquisto di immobili da parte degli enti locali

Al comma 11 dell'articolo 11 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, è aggiunto il seguente comma 11 bis: "11-bis. Per l'esecuzione e la realizzazione di piani di recupero e/o progetti finalizzati al pieno ripristino del tessuto urbano in centri storici e in nuclei urbani e rurali, i Comuni possono procedere ad acquisire in proprietà, in deroga agli attuali vincoli imposti dalla legge 24 dicembre 2012 n. 228 comma 138. I Comuni dovranno necessariamente vincolare l'acquisto di detti immobili, in deroga alla suddetta legge, all'esecuzione di piani di recupero di centri storici e di nuclei urbani e rurali."

Motivazione

Si chiede l'eliminazione per i comuni del cratere del vincolo, attualmente imposto in base alla legge 24 dicembre 2012 n. 228 comma 138, sugli acquisti immobiliari da parte delle Pubbliche Amministrazioni.

Si rende necessario l'eliminazione dell'attuale vincolo imposto dalla suddetta norma in quanto per la realizzazione dei piani di recupero e/o progetti finalizzati al pieno ripristino del tessuto urbano in conseguenza degli eventi sismici, in alcuni casi, può essere necessario per i comuni acquisire la proprietà di determinati immobili. Nel caso in cui questi immobili, spesso vetusti, siano funzionali alla realizzazione di piani e progetti di recupero del tessuto urbano si dovrebbe concedere la possibilità ai Comuni di acquistarli per demolirli e/o riqualificarli. La presenza dell'attuale vincolo rende, di fatto, farraginoso e, in alcuni casi praticamente impossibile, l'avvio e la conclusione in tempi rapidi dell'iter di acquisizione. L'emendamento in questione si propone pertanto il fine di consentire agli enti, in maniera più celere e senza eccessivi appesantimenti burocratici, di realizzare piani di recupero immobiliare, fondamentali per il rilancio urbano, economico e sociale dei territori.

Art.

Proroga dei mutui dei Comuni e dell'indennità di funzione a favore dei sindaci

Al'art. 015 comma 1 inserire la lettera 0a)

0a) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. Il pagamento delle rate in scadenza negli esercizi 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. ai Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis, nonché alle Province in cui questi ricadono e di quelli trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dall'Istituto del Credito Sportivo e dagli altri istituti di Credito privati, previo accordo con l'ABI, non ancora effettuato, rispettivamente, alla data di entrata in vigore del presente decreto per i Comuni di cui all'allegato 1 e alla data di entrata in vigore del decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, per i Comuni di cui all'allegato 2, e dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, per i Comuni di cui all'allegato 2-bis, è differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi. Ai relativi oneri, si provvede ai sensi dell'articolo 52.”»

Motivazione

Si chiede di prevedere che per tutti i mutui contratti dai comuni del cratere possa essere sospeso il pagamento delle rate in scadenza degli stessi, indipendentemente dal soggetto con cui questo è stato assunto (e quindi non solo CDP come attualmente previsto). Inoltre la richiesta prevede tale sospensione a valere per l'intero triennio 2018-2020 (anziché 2016-2017).

In subordine si può demandare al Ministero dell'Economia e delle Finanze e a Banca d'Italia la definizione delle modalità attuative per l'attuazione della presente previsione per l'anno 2019 in merito alla sospensione dei mutui contratti con istituti finanziari diversi da Cassa Depositi e Prestiti.

Art.

Riduzione dei tempi per la valutazione delle aree acquisite dagli enti locali per interventi di ricostruzione

Dopo l'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, è inserito il seguente:

Articolo 44-bis

(Riduzione dei tempi per la valutazione delle aree acquisite dagli enti locali per interventi di ricostruzione)

1. In caso di acquisizione di aree per la realizzazione delle strutture di emergenza e degli immobili da ricostruire nei comuni inclusi negli allegati 1, 2 e 2-bis, la valutazione di congruità del prezzo prevista dall'articolo 12 comma 1 ter del decreto legge 06 luglio 2011 n. 98, deve essere effettuata dall'Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale del Territorio entro 60 giorni dalla richiesta.
2. Qualora l'Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale del Territorio non provveda nei termini di cui al comma 1, la suddetta valutazione tecnica può essere effettuata dall'ufficio competente all'interno dell'ente ovvero può essere richiesta ad altri organi dell'amministrazione pubblica o ad enti pubblici che siano dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti, ovvero ad istituti universitari.

Motivazione

Le attuali procedure di acquisizione delle aree da parte degli enti locali per la realizzazione di strutture di emergenza (SAE ed altre strutture temporanee di uso pubblico) e per la realizzazione di interventi di ricostruzione (es. nuovi poli scolastici), richiedono il ricorso alle normali procedure di valutazione sulla congruità del prezzo prevista dalle leggi ordinarie (D.L. 98/2011).

Pur avendo il Dipartimento di Protezione Civile stipulato apposite convenzioni con gli Uffici del Territorio dell'Agenzia delle Entrate per lo svolgimento di tali valutazioni, l'iter delle stesse risulta nei fatti «bloccato» dalla mole di richieste pervenute a tali uffici da parte di tutti i Comuni del cratere. Attualmente i tempi di esecuzione di tali valutazioni non sono compatibili con i tempi di «ricostruzione» considerati accettabili in un paese «civile» (in media circa 1 anno per la valutazione di un'area).

Si propone pertanto un termine decadenziale di 60 giorni, trascorso il quale, il Comune che ha inoltrato la richiesta, non avendo ricevuto risposta, può procedere a far effettuare la valutazione dell'area dai propri uffici interni, o qualora questi non fossero in grado, affidare tale valutazione ad altri enti pubblici terzi, dotati di capacità in materia, e disponibili ad effettuare la stima valutativa.

Art.

Proroga termine per la verifica vulnerabilità sismica degli edifici scolastici

Al comma 4 dell'articolo 20 bis del decreto legge 9 febbraio 2017 n.8, convertito nella legge 7 aprile 2017, n. 45 sostituire le parole " 31 agosto 2018" con le parole "31 agosto 2019"

Alternativamente:

Alla fine del comma 4 dell'articolo 20 bis del decreto legge 9 febbraio 2017 n.8, convertito nella legge 7 aprile 2017, n. 45 aggiungere il seguente periodo: "Per gli istituti scolastici che hanno richiesto un finanziamento ai sensi del precedente comma 1 e comma 3 o ottenuto altro finanziamento, il termine è prorogato di un anno."

Motivazione

Si chiede di posticipare all'annualità successiva il termine del 31 agosto 2018 entro il quale è necessario svolgere le verifiche di vulnerabilità sismica sugli edifici adibiti ad uso scolastico. In alternativa di disporre detta proroga per i soli edifici che abbiano richiesto il finanziamento previsto dal comma 1 per la verifica di vulnerabilità o dal comma 3 dell'articolo in parola per il miglioramento sismico, l'adeguamento o la delocalizzazione degli edifici scolastici oppure abbia già ottenuto tramite finanziamento anche a valere sulle risorse del Commissario alla ricostruzione..

Con il decreto legge n. 8 del 9 febbraio 2017 (convertito in legge 7 aprile 2017 n. 45) veniva aggiunto l'art. 20bis, recante disposizioni su "Interventi urgenti per le verifiche di vulnerabilità sismica degli edifici scolastici" Con il comma 1 del citato articolo venivano previste risorse dallo Stato in zona sismica 1 e 2, mentre con il successivo comma 4 veniva sancito l'obbligo, per i medesimi comuni (o enti locali), di sottoposizione a verifica di vulnerabilità sismica entro la data del 31 agosto 2018.

Tuttavia tali risorse si sono andate concretizzando a ben un anno di distanza quando, il 10 aprile 2018, usciva avviso pubblico del MIUR proprio "In esecuzione di quanto previsto dall'articolo 20-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45" (vd. Art 1 dell'avviso) con periodo di inserimento domande dal 4 maggio 2018 al successivo 5 giugno. Peraltro tale bando competitivo, con risorse ovviamente limitato a circa 145 milioni complessivi pone priorità sulle scuole site nei

comuni in zona sismica 1, lasciando spazi residuali a quelli in zona sismica 2: l'obbligo di cui all'art. 20bis del DL. N. 8 del 2017 investe, in maniera paritaria, entrambe le situazioni geografiche.

Art

Previsione assunzione unità di personale a tempo indeterminato per esigenze connesse alla ricostruzione pubblica e privata (art. 50-bis d.l. 189/2016)

All'articolo 50 bis del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229 è apportata la seguente modifica:

dopo il comma 5 va inserito il comma 6:

6. "I comuni compresi nell'allegato 1 e 2 del decreto legge 17/10/2016 n. 189 possono effettuare assunzioni a tempo indeterminato, connesse alle improrogabili esigenze della ricostruzione pubblica e privata, anche in deroga ai limiti assunzionali previsti dalla legislazione vigente a condizione che l'incidenza delle spese di personale non sia superiore al 40 per cento delle spese correnti".

Motivazione

La proposta emendativa è necessario per consentire ai Comuni interessati dagli eventi sismici, di incrementare il proprio personale in connessione alle improrogabili esigenze imposte dalla ricostruzione pubblica e privata. Se si vuole consentire ai Comuni di avere un ruolo attivo e fattivo, nella ricostruzione sia privata che pubblica, appare evidente la necessità di dover superare gli attuali vincoli assunzionali imposti ai Comuni dalle normative succedutesi negli ultimi anni.

L'accelerazione della ricostruzione impone che oltre al personale assunto ai sensi dell'art. 50-bis (personale a tempo determinato la cui spesa è a carico della gestione commissariale), tali enti possano provvedere in deroga agli attuali vincoli assunzionali anche all'assunzione di personale particolarmente qualificato da inserire nei propri organici a tempo indeterminato.

Le spese necessarie per tali assunzioni, saranno poste a carico del bilancio dei singoli enti che vi potranno provvedere con propri fondi, in deroga ai limiti assunzionali previsti dalla legislazione vigente a condizione che l'incidenza delle spese di personale non sia superiore al 40 per cento delle spese correnti.

Art

Proroga dei termini per la revisione del piano di riequilibrio pluriennale in applicazione dei commi 848-849 e 888-889 della legge di bilancio per il 2018

Gli enti locali compresi negli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modificazioni e integrazioni, possono riformulare o rimodulare il piano di riequilibrio pluriennale, secondo le previsioni di cui ai commi 849, 888 e 889 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in deroga alle scadenze ivi previste e anche al solo fine di

rideterminarne la durata in applicazione del comma 888 della legge medesima, con deliberazione consiliare da adottarsi entro il 31 ottobre 2018.

Motivazione

La Legge di Bilancio per il 2018 ha apportato modifiche che impattano sulla revisione dei piani di riequilibrio pluriennali (predissesto).

Il comma 848 permette di recepire esigenze di modifica del riaccertamento straordinario dei residui. In conseguenza, il comma 849 dà termini molto ristretti (circa 45 giorni dal 15 gennaio 2018) per la riformulazione o rimodulazione dei piani che peraltro non sono coordinati con l'approvazione dei rendiconti di gestione 2017 fissata dalla legge al 30 aprile, come pure lo stesso comma sembra richiedere. La modifica proposta (lettera a) permette di armonizzare la scadenza relativa al piano revisionato con i risultati di rendiconto.

Con il comma 888 è stato inoltre modificato l'arco temporale massimo previsto dal TUEL per il riequilibrio finanziario, ora compreso tra 4 e 20 anni a seconda dell'incidenza delle passività da ripianare nel piano sulle spese correnti. Gli enti che hanno già adottato il piano o per cui è intervenuta la formale approvazione da parte della competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti possono, pur in presenza delle condizioni di cui sopra, avvalersi di tale facoltà, rimodulando o riformulando il piano, soltanto se:

- hanno deliberato, entro il 15 gennaio 2018, un provvedimento consiliare attestante formalmente tale volontà (comma 889);

- hanno deliberato sempre presso il consiglio il piano revisionato entro i successivi 45 giorni (primi di marzo).

Non tutti gli enti locali sono tuttavia riusciti ad approvare in Consiglio tale ultima delibera entro il suddetto termine, evidentemente troppo ravvicinato rispetto all'entrata in vigore della legge di bilancio peraltro non supportato da motivazioni di natura sostanziale.

La norma proposta permette agli enti compresi nell'area del sisma Centro Italia di applicare le citate disposizioni riformulando e rimodulando il piano di riequilibrio pluriennale entro il 31 ottobre 2018.

Permessi amministratori sisma Centro Italia

All'art. 44 del decreto legge 17 ottobre 2016, n.189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, comma 2 bis, ultimo periodo le parole "rispettivamente a 48 ore lavorative al mese, elevate a 96 ore per i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti" sono sostituite dalle seguenti parole : "a 96 ore lavorative al mese indipendentemente dalla popolazione ivi residente."

Motivazione

La proposta è volta a consentire una maggiore disponibilità di ore di permessi per gli amministratori dei Comuni terremotati per poter seguire le difficili fasi dell'emergenza sismica e post sismica.

Applicazione agevolazioni zone franche urbane sisma Centro Italia

Al comma 745 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 sostituire le parole “di cui all'allegato 2” con le parole “di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis”

Motivazione

In relazione alle agevolazioni fiscali per le aziende collocate nei territori dei comuni colpiti dal sisma centro Italia, individuati dagli allegati 1, 2 e 2-bis, si chiede che ai fini dell'applicazione di dette previsioni siano contemplati tutti i comuni colpiti nel periodo indicato dall'articolo 46 del DL n. 50/2017. Ciò al fine di evitare disparità di trattamento fra i territori del cd “cratere sismico in materia di zone franche urbane, che prevede che le imprese che hanno sede principale o unità locale all'interno della zona franca e che, a causa degli eventi sismici, hanno subito una riduzione del fatturato pari almeno al 25% nel periodo 1/09/2016 – 31/12/2016 rispetto allo stesso periodo del 2015, possano beneficiare delle seguenti agevolazioni. La legge di bilancio 2018 con il comma 745 dell'art. 1 ha disposto una modifica alla disciplina, applicandola però alle **imprese che hanno la sede principale o l'unità locale all'interno della zona franca urbana (ZFU)** istituita, a norma dell'art. 46 del D.L. 50/2017, nei comuni colpiti dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016 per le sole imprese collocate nei territori dei comuni di cui al solo allegato 2 del D.L. 189/2016 (cioè dei comuni colpiti dal sisma del 26 e del 30 ottobre 2016). Ciò determina una palese e ingiustificata discriminazione tra le imprese egualmente danneggiate dagli eventi sismici verificatisi dal 24/08/2016 fino al 18/01/2017 rispetto alla possibilità di calcolare il calo del fatturato subito nel periodo 1/11/2016-28/02/2017 rispetto al periodo 01/11/2015-28/02/2016 e verificare il possesso dei requisiti per accedere alle agevolazioni della ZFU.

E' bene evidenziare che il D.L. 50/2017 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, nella sua formulazione iniziale prevedeva, all'art. 46, la possibilità di beneficiare dei vantaggi fiscali della Zona Franca Urbana per le imprese ubicate in tutti i Comuni del “cratere sismico” ricompresi negli allegati 1, 2 e 2 bis, vale a dire per tutte le imprese senza distinzione di sorta.

Il problema interessa tutte e quattro le Regioni coinvolte e, per quanto riguarda l'Umbria ad esempio, nell'allegato 2 del D.L. 189/2016 viene ricompreso il solo Comune di Spoleto, per cui si viene a creare la paradossale e assurda situazione che le imprese localizzate a Spoleto vedano ampliata la possibilità di beneficiare dei vantaggi della ZFU, mentre quelle localizzate a Norcia, Cascia, Preci ecc. Ancora a titolo esemplificativo, ma chiaramente esplicativo dell'inaccettabile disparità di trattamento, le imprese localizzate ad Ascoli Piceno, Fabriano o Rieti, vengono privilegiate rispetto a quelle ubicate ad Acquasanta Terme, Arquata del Tronto, Visso, Amatrice, Antrodoto ecc.

STATISTICA

Art. 66 Semplificazione di adempimenti contabili-

All'art. 66, aggiungere infine il seguente comma:

4. Il comma 7 dell'articolo 22 del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, è abrogato.

Motivazione

La disposizione contenuta nella normativa per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale alle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione dei dati personali, impedisce ai Comuni di riutilizzare i dati anagrafici in occasione della individuazione dei destinatari delle politiche attive rivolte agli stessi.

COMPLETAMENTO PRiU

Per i Programmi (PRiU) di cui al D.M. delle Infrastrutture e dei Trasporti del 9 settembre 2015 recante: *“Disposizioni per il definitivo completamento dei programmi di riqualificazione urbana a valere sui finanziamenti di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 17 febbraio 1992, n. 179, al decreto 21 dicembre 1994 e alla delibera CIPE 23 aprile 23 aprile 1997”*, nel caso di interruzione delle attività di cantiere determinata da eventi indipendenti dalla volontà delle parti contraenti (forza maggiore), tutti i termini dell'art. 1 dello stesso D.M. si intendono comunque prorogati del tempo di *“fermo cantiere”*, così come riconosciuto dal Collegio di Vigilanza. Per *“opere pubbliche avviate”* devono intendersi quelle per le quali sia stata avviata la progettazione definitiva secondo legislazione sui Lavori Pubblici, per *“opere private avviate”* devono intendersi quelle per le quali sia stata presentata all'Ufficio competente istanza di Permesso di Costruire o atto equivalente. Resta ferma la facoltà del Collegio di Vigilanza di modificare il cronoprogramma.

Motivazione

La proposta emendativa ha lo scopo di chiarire, precisandolo, il contenuto della disciplina del D.M. 9 settembre 2015 per il completamento dei PRiU, superando incertezze applicative determinate dalla molteplicità delle casistiche verificate in ambito nazionale.

RIFORMA DELLA RISCOSSIONE LOCALE

Si propone un testo di riforma della riscossione delle entrate locali come definito nel tavolo di confronto attivato presso il Dipartimento delle Finanze del Mef, che ha visto la partecipazione, oltre che di ANCI-IFEL, di diverse amministrazioni e soggetti interessati (Ministero dell'Interno, AGID, Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Entrate-Riscossione, ANACAP). Si riportano inoltre alcune norme proposte da Anci e non confluite nel testo condiviso, per ulteriore approfondimento.

L'urgenza di un intervento organico sulla riscossione delle entrate locali è ormai ampiamente condivisa. Quasi tutti i casi di crisi finanziaria hanno quale determinante principale la difficoltà di una gestione efficace delle entrate proprie, ma i sintomi di difficoltà sono diffusi tra tutte le amministrazioni.

Le procedure sulla riscossione locale sono vecchie e necessitano di revisione, semplificazione e snellimento, condizioni essenziali per la convergenza del sistema degli enti locali in un percorso di stabile equilibrio finanziario.

Si segnala inoltre l'esigenza di norme e prassi operative specifiche riguardanti la riscossione delle entrate locali da parte dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, al fine di rendere disponibile sull'intero territorio nazionale un servizio di riferimento caratterizzato da un soddisfacente grado di efficienza ed efficacia.

Proposta di riforma della riscossione locale condivisa (da tavolo di confronto presso il Mef-Dip.Finanze)

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni di cui agli articoli da 2 a 9, ad eccezione del comma 3 dell'articolo 3, si applicano, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, alle province, alle città metropolitane, ai comuni, alle comunità montane, alle unioni di comuni e ai consorzi tra gli enti locali, di seguito denominati "enti".

Articolo 2

Versamento diretto delle entrate degli enti

1. All'articolo 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193 convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la parola "spontaneo" è abolita;

b) alla fine del comma 1, è aggiunto il seguente periodo: "Con apposita norma regolamentare l'ente può derogare alle precedenti disposizioni esclusivamente per la riscossione dei diritti sulle pubbliche affissioni, della tassa o canone di occupazione di suolo pubblico mercatale, per la riscossione di somme effettuate dal funzionario della riscossione nonché per la riscossione di somme di modesta entità inferiori al valore unitario di cento euro laddove la riscossione viene eseguita per motivi operativi al di fuori delle sedi del gestore. L'ente deve individuare le fattispecie e gli strumenti per

controllarne i flussi. Relativamente alle somme riscosse direttamente dal gestore, il riversamento all'ente avviene con cadenza non superiore al mese, entro il giorno 10 del mese successivo. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano nei casi di riscossione effettuata dai funzionari responsabili della riscossione ai sensi dell'art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602". All'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, al comma 1 è aggiunto in fine il seguente periodo: "Sono escluse le attività di incasso diretto da parte dei soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), dello stesso decreto legislativo n. 446 del 1997". I contratti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, stipulati con i soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997 sono adeguati, entro il 31 dicembre 2019, alle disposizioni di cui all'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997, come modificato dal periodo precedente.

2. Gli enti, al solo fine di consentire la verifica e la rendicontazione dei versamenti dei contribuenti ai soggetti affidatari dei servizi di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b) del decreto legislativo n. 446 del 1997, garantiscono l'accesso ai conti correnti intestati ad essi e dedicati alla riscossione delle entrate oggetto degli affidamenti, nonché l'accesso agli ulteriori canali di pagamento disponibili. Salvo diversa previsione contrattuale, il soggetto affidatario del servizio trasmette entro il giorno dieci del mese all'ente affidante e al suo tesoriere, la rendicontazione e la fattura delle proprie competenze e spese riferite alle somme contabilizzate nel mese precedente e affluite sui conti correnti dell'ente. Il tesoriere dell'ente, a seguito della trasmissione della rendicontazione e della fattura, provvede ad accreditare a favore del conto di tesoreria dell'ente le somme di spettanza prelevandole dai conti correnti dedicati. Decorso trenta giorni dalla ricezione della rendicontazione, il tesoriere, in mancanza di motivato diniego da parte dell'ente, provvede ad accreditare a favore del soggetto affidatario del servizio, entro i successivi trenta giorni, le somme di competenza prelevandole dai conti correnti dedicati. Per le somme di spettanza del soggetto affidatario del servizio si applicano le disposizioni di cui all'art. 255, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Articolo 3

Disposizioni in materia di ingiunzione fiscale

1. L'ingiunzione di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, per la sola riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali degli enti è titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari, anche avvalendosi delle norme di cui al Titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, con la esclusione di quanto previsto all'art. 48-bis del decreto stesso.

2. L'ente e i soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b) del decreto legislativo n. 446 del 1997 possono avvalersi ed essere rappresentati avanti alle commissioni tributarie da propri dipendenti delegati, che possono stare in giudizio personalmente. Per il patrocinio davanti alle commissioni tributarie continua ad applicarsi l'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

3. Le Regioni continuano ad applicare l'ingiunzione di cui al regio decreto n. 639 del 1910.

4. L'ingiunzione è emessa dall'ente o dai soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997 ed è notificata anche con le modalità di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973.

5. Per la definizione dei rapporti tra gli enti e i soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b) del decreto legislativo n. 446 del 1997, si applicano gli articoli 17, 19 e 20 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, qualora non diversamente convenuto.

Articolo 4

Potenziamento dell'attività di riscossione, accertamento e controllo

1. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 60, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 relative alle modalità di notificazione a mezzo di posta elettronica certificata.

2. Le spese per il servizio di notifica a mezzo posta elettronica certificata sono poste a carico del destinatario nella misura pari alla metà dell'importo ripetibile per la notifica effettuata con invio di raccomandata con avviso di ricevimento.

3. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, la lettera gg-sexies è sostituita dalla seguente:

“gg-sexies) il dirigente o, in assenza di questo, il responsabile apicale dell'ente, il soggetto affidatario dei servizi di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997 con proprio provvedimento, nominano uno o più funzionari responsabili della riscossione, i quali esercitano le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione, nonché quelle già attribuite al segretario comunale dall'articolo 11 del Testo unico di cui al regio decreto n. 639 del 1910, in tutto il territorio nazionale in relazione al credito da escutere. I funzionari responsabili della riscossione sono nominati tra i dipendenti dell'ente o del soggetto affidatario dei servizi di cui di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997, fra persone che sono in possesso almeno di titolo di studio di scuola media superiore di secondo grado e che hanno superato un esame di idoneità, previa frequenza di un apposito corso di preparazione e qualificazione organizzato a cura dell'ente. Restano ferme le abilitazioni già conseguite in base alle vigenti disposizioni di legge. Il mantenimento dell'idoneità all'esercizio delle funzioni è subordinato all'aggiornamento professionale biennale da effettuarsi tramite appositi corsi organizzati dagli enti. La nomina dei funzionari della riscossione può essere revocata con provvedimento motivato. Il funzionario responsabile della riscossione è autorizzato all'esercizio della funzione dal prefetto della provincia di appartenenza dell'ente ovvero della provincia del comune in cui ha la sede principale il soggetto affidatario. Il prefetto appone il visto sull'atto di nomina sempre che non vi siano le condizioni ostative di cui all'articolo 11 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e può revocare in ogni momento l'autorizzazione. Il funzionario responsabile della riscossione annota in ordine cronologico tutti gli atti e i processi verbali, numerandoli progressivamente in apposito registro da tenersi con le forme e con le modalità stabilite nel decreto ministeriale di cui all'articolo 44 del decreto legislativo n. 112 del 1999, nelle more dell'emanazione di un apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze”

Articolo 5

Tutela dei diritti del contribuente, limiti all'emissione dell'ingiunzione, certezza degli oneri della riscossione coattiva

1. Non si procede all'emissione di ingiunzione di pagamento per somme inferiori a 30 euro. Tale limite si intende riferito all'intero debito dovuto, anche derivante da più annualità e ad entrate di diversa natura. Il debito rimane comunque a carico del soggetto moroso e potrà essere oggetto di recupero mediante successive ingiunzioni di pagamento

che superano cumulativamente l'importo di cui al primo periodo. Possono comunque applicarsi le disposizioni di cui ai successivi commi da 2 a 6.

2. Dopo la notifica dell'ingiunzione di pagamento e per il recupero di importi fino a 10.000 euro, prima di attivare una procedura esecutiva e cautelare gli enti devono inviare un sollecito di pagamento tramite posta ordinaria o posta elettronica certificata, con cui si avvisa il debitore che il termine indicato nella ingiunzione è scaduto e che se non si provvede al pagamento di norma entro 30 giorni saranno attivate le procedure cautelari e esecutive. In deroga all'art. 1, comma 544, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, per il recupero di importi fino a 1.000 euro il termine di 120 giorni è ridotto a 60.

3. Se l'espropriazione non è iniziata entro due anni dalla notifica dell'ingiunzione di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica, da effettuarsi con le modalità previste dall'articolo 3, comma 3, di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dall'ingiunzione entro cinque giorni. L'avviso perde efficacia decorso un anno dalla data di notifica.

4. In assenza di una apposita disciplina regolamentare, l'ente creditore o il soggetto affidatario, su richiesta del debitore, concede la ripartizione del pagamento delle somme ingiunte fino a un massimo di 72 rate mensili, a condizione che il debitore versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà a provvedere al pagamento dell'intero importo richiesto e secondo il seguente schema:

- a) fino a € 100,00 nessuna rateizzazione;
- b) da € 100,01 a € 500,00 fino a 4 rate mensili;
- c) da € 500,01 a € 3.000,00 da 5 a 12 rate mensili;
- d) da € 3.000,01 a € 6.000,00 da 13 a 24 rate mensili;
- e) da € 6.000,01 a € 20.000,00 da 25 a 36 rate mensili;
- f) oltre € 20.000,00 da 37 a 72 rate mensili.

5. L'ente, con deliberazione adottata a norma dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997 può ulteriormente regolamentare condizioni e modalità di rateizzazione delle somme dovute, ferma restando una durata massima non inferiore a 36 mesi per debiti di importi superiori a € 6.000,01.

6. In caso di comprovato peggioramento della condizione di cui al comma 4, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di 72 rate mensili, o per il periodo massimo disposto dal regolamento dell'ente a norma dell'ultimo periodo del comma 5, a condizione che non sia intervenuta decadenza ai sensi del successivo comma 8.

7. Ricevuta la richiesta di rateazione, l'ente titolare o il soggetto affidatario può iscrivere l'ipoteca o il fermo amministrativo solo nel caso di mancato accoglimento della richiesta, ovvero di decadenza dai benefici della rateazione. Sono fatte comunque salve le procedure esecutive già avviate alla data di concessione della rateazione.

8. In caso di mancato pagamento di due rate consecutive nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ingiunto ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.

9. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato ai sensi del comma 4, scadono nell'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione.

10. Su tutte le somme di qualunque natura, escluse le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione si applicano, decorsi trenta giorni dalla notifica dell'ingiunzione e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora conteggiati al tasso dell'interesse legale maggiorato di non oltre due punti percentuali.

11. I costi di elaborazione di spedizione e notifica degli atti e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive vengono posti a carico del debitore e sono di seguito determinati:

a) una quota denominata "oneri di riscossione a carico del debitore", pari al 3% delle somme ingiunte in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla notifica della ingiunzione, fino ad un massimo di 300 euro, ovvero pari al 6% delle somme ingiunte in caso di pagamento oltre detto termine, fino a un massimo di 600 euro;

b) una quota denominata "spese di notifica ed esecutive", correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore, ivi comprese le spese per compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie e i diritti, oneri ed eventuali spese di assistenza legale, nella misura fissata con decreto non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze, che individua anche le tipologie di spesa oggetto del rimborso. Nelle more dell'adozione del provvedimento con specifico riferimento alla riscossione degli enti locali, si applicano le misure e le tipologie di spesa di cui al decreto ministeriale 21 novembre 2000, nonché ai decreti n. 455 del 18 dicembre 2001, n. 109 dell'11 febbraio 1997, e n. 80 del 15 maggio 2009, per quanto riguarda gli oneri connessi agli istituti di vendite giudiziarie.

Articolo 6

Revisione dei requisiti per l'iscrizione all'Albo di cui all'art. 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e degli strumenti di pubblicità e controllo della riscossione locale

1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, secondo le procedure di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997, d'intesa con la Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali, sono stabilite disposizioni generali in ordine alla definizione dei criteri di iscrizione obbligatoria in separata sezione dell'albo per i soggetti abilitati al recupero stragiudiziale dei crediti per conti di terzi ai sensi dell'art. 115 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 che intendano svolgere tale attività con riferimento alle entrate degli enti, nonché per i soggetti che svolgono attività propedeutiche o di supporto all'accertamento o alla riscossione delle entrate locali.

2. Con uno o più decreti Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali, sono stabilite disposizioni in ordine ai seguenti punti:

a) indicazione di linee guida relative ai controlli che gli enti devono porre in essere con riferimento al rispetto degli adempimenti richiesti al soggetto affidatario, alla validità, congruenza e persistenza degli strumenti fideiussori esibiti in fase di aggiudicazione dal soggetto medesimo, nonché alle condizioni di inadempimento che possono dar luogo alla rescissione anticipata dei rapporti contrattuali e all'avvio delle procedure di cancellazione dall'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997;

b) indicazione di obblighi di comunicazione e pubblicazione da parte dell'ente degli estremi dei contratti in materia di affidamento in concessione, anche disgiunto, di servizi di accertamento e riscossione delle proprie entrate, nonché delle informazioni sintetiche relative all'oggetto e alla remunerazione stabilita per ciascuna delle attività affidate, con

particolare riguardo alle misure degli eventuali aggi stabiliti in percentuale delle entrate tributarie e patrimoniali.

3. Per l'iscrizione all'albo di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono richieste le seguenti misure minime di capitale interamente versato:

a) due milioni e cinquecentomila euro per l'effettuazione, anche disgiuntamente, delle attività di accertamento dei tributi e di quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate nei comuni con popolazione fino a 200.000 abitanti;

b) cinque milioni di euro per l'effettuazione, anche disgiuntamente, delle attività di accertamento dei tributi e di quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate nelle province e nei comuni con popolazione superiore a 200.000 abitanti.

Articolo 7

Modifiche alla disciplina dei rapporti tra Comuni e soggetti affidatari

1. All'articolo 3, comma 24, lettera b) del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 e successive modificazioni, è infine aggiunto il seguente periodo: "Salvo diversa pattuizione con gli enti, si applicano gli articoli 17, 19 e 20 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112".

Articolo 8

Gratuità delle trascrizioni, iscrizioni e cancellazioni di pignoramenti ed ipoteche

1. I conservatori dei pubblici registri immobiliari e del pubblico registro automobilistico eseguono le iscrizioni, le trascrizioni e le cancellazioni dei pignoramenti, delle ipoteche, del fermo amministrativo richieste dal soggetto che ha emesso l'ingiunzione in esenzione da ogni tributo e diritto.

2. I conservatori sono altresì tenuti a rilasciare in carta libera e gratuitamente al soggetto che ha emesso l'ingiunzione l'elenco delle trascrizioni ed iscrizioni relative ai beni da loro indicati, contenente la specificazione dei titoli trascritti, dei crediti iscritti e del domicilio dei soggetti a cui favore risultano fatte le trascrizioni e le iscrizioni.

3. I competenti uffici dell'Agenzia delle entrate rilasciano gratuitamente al soggetto che ha emesso l'ingiunzione le visure ipotecarie e catastali relative agli immobili dei debitori destinatari di ingiunzioni di pagamento e dei coobbligati e svolgono gratuitamente le attività di cui all'art. 79, comma 2 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.

4. Le ordinanze di assegnazione riguardanti tutti i provvedimenti aventi quale titolo esecutivo l'ingiunzione sono esenti dalla registrazione e non devono essere inviati all'Agenzia delle entrate.

5. Ai trasferimenti coattivi di beni mobili non registrati, l'imposta di registro si applica nella misura fissa di dieci euro. Per i beni mobili registrati l'imposta provinciale di trascrizione si applica nella misura fissa di cinquanta euro tranne i casi di esenzione previsti dalla legge.

Articolo 9

Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

- a) comma 2-sexies dell'articolo 4 del decreto legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265;
- b) comma 225 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- c) comma 28-sexies dell'articolo 83 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
- d) articolo 3-bis del decreto legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73;
- e) lettera gg-septies) del comma 2, dell'articolo 7 del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106;

Misure urgenti non confluite nella proposta MEF

(I riferimenti normativi sono coordinati con il testo della proposta Mef)

Potenziamento dell'attività di riscossione, accertamento e controllo degli enti locali

All'art. 4, inserire il seguente comma xxx:

“Al fine di facilitare le attività di riscossione degli enti locali, si applicano le disposizioni seguenti in materia di accesso ai dati, nel rispetto delle norme relative alla protezione dei dati personali:

a) ai fini delle attività di controllo, accertamento e riscossione, anche coattiva, l'ente locale creditore, la società a capitale interamente pubblico locale e i soggetti da questi incaricati tra quelli individuati ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera b) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'articolo 1, comma 691 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono autorizzati ad accedere gratuitamente, anche in via telematica, a tutti i dati rilevanti ai predetti fini detenuti da uffici pubblici e da soggetti gestori di pubblici servizi, con facoltà di prenderne visione e di estrarre, anche in forma massiva, copia degli atti riguardanti i beni dei debitori ed eventuali coobbligati, nonché di ottenere le relative certificazioni, previa attestazione, anche in via informatica, della avvenuta emissione e notifica dell'ingiunzione;

b) in particolare, ai medesimi fini di cui alla lettera a), i soggetti ivi indicati accedono a titolo gratuito ai dati ed alle informazioni disponibili presso i sistemi informativi anagrafici del Ministero dell'Interno, presso l'anagrafe tributaria, ivi compreso l'archivio dei rapporti finanziari, presso gli archivi catastali e delle conservatorie dei registri immobiliari, nonché presso i sistemi informativi degli altri soggetti pubblici o titolari di pubblici servizi, quali gli Enti previdenziali, le Camere di Commercio, il Pubblico registro automobilistico, i fornitori di energia elettrica, gas, acqua, salve le esigenze di tracciatura, riservatezza e segreto derivanti dalle vigenti disposizioni di legge, anche ai fini di consentire gli incroci di dati ed informazioni utili alla attivazione delle procedure di riscossione delle proprie entrate;

c) l'accesso alle predette banche dati deve essere consentito attraverso credenziali informatiche rilasciate dai rispettivi enti detentori entro 30 giorni dalla richiesta;

d) i soggetti di cui alla lettera a) procedono al trattamento dei dati acquisiti ai sensi del presente comma senza obbligo di rendere l'informativa di cui all'articolo 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni e integrazioni.

e) ai fini del presente comma, i soggetti di cui alla lettera a), accedono gratuitamente al servizio di consultazione telematica della banca dati catastale e della banca dati della pubblicità immobiliare, in base alle medesime condizioni di accesso previste ai fini della riscossione delle entrate erariali per l'Agente della riscossione, anche ai sensi dell'articolo 35, comma 25, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con legge 4 agosto 2006, n. 248, e del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 18 dicembre 2006 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 301, del 29 dicembre 2006;

f) con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono individuate le modalità di attuazione del presente comma entro 120 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'art. 35 comma 25 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con la legge 4 agosto 2006, n. 248, e del provvedimento del Direttore

dell'Agenzia delle entrate del 18 dicembre 2006 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 301, del 29 dicembre 2006.

Revisione Albo ex art. 53 D.Lgs. 446/1997. Linee guida per la costruzione degli affidamenti

All'articolo 6, comma 2, inserire la seguente lettera xxx):

“xxx) definizione di criteri relativi all'affidamento e alle modalità di svolgimento dei servizi di accertamento e di riscossione delle entrate degli enti locali oggetto di concessione, al fine di assicurarne la necessaria trasparenza e funzionalità, definire livelli imprescindibili di qualità, anche con riferimento al rispetto dei diritti dei contribuenti, nonché linee guida in materia di misure dei compensi, tenuto anche conto delle effettive riscossioni;”

Avvertenza (art. 6, comma 3):

Nella riformulazione del capitale sociale minimo, occorre valutare l'ipotesi di una riduzione della dimensione del capitale, in particolare per la fascia più bassa.

Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdE-R)

È necessario inserire norme cogenti o di orientamento per AdE-R al fine di assicurare un servizio più efficiente da parte del riscossore nazionale.

Nel corso degli ultimi anni si registra una progressiva diminuzione del ricorso dei Comuni ai servizi del riscossore nazionale, dovuta a diversi fattori tra i quali figurano certamente il minor interesse manifestato da Equitalia in tale campo, l'impossibilità di incidere sulle procedure di riscossione, una sensazione di calo di efficacia della riscossione per ruolo, in parte suffragata dai rendiconti annuali di Equitalia.

La trasformazione di Equitalia nell'attuale AdE-Riscossione, operata dal decreto fiscale 2016 (dl 193/2016), che segue la definizione di nuove scadenze per la chiusura del ciclo di riscossione dei ruoli (“domande di inesigibilità”), riassegna al soggetto nazionale un ruolo che può risultare centrale nella riscossione locale, superando così quella condizione di “mera supplenza” che Equitalia medesima ancora segnalava alla fine del 2016. AdE-R potrà infatti essere direttamente affidatario delle attività senza la necessità, per l'ente locale, di ricorrere a procedure ad evidenza pubblica.

Ciò appare un primo importante segnale di attenzione che deve però essere adeguatamente accompagnato al fine di rendere l'operatività del nuovo soggetto coerente con le effettive esigenze espresse dagli enti locali.

*È infatti essenziale, ad avviso dell'ANCI, che l'istituzione del nuovo soggetto AdE-Riscossione **segna una netta discontinuità nel modo di operare del riscossore nazionale**, rendendo evidente l'adozione di prassi e modalità operative espressamente orientate al miglioramento dell'efficacia della riscossione.*

*In particolare, va tenuto conto delle **peculiarità della riscossione locale**, caratterizzata da **elevata frammentazione e da importanti quote di crediti di modesta entità**. Questo contesto rende necessario un intervento di messa a punto di un **nuovo modello organizzativo/gestionale**, oggi invece caratterizzato dall'assenza di uno specifico orientamento dedicato al recupero delle entrate locali.*

Altre norme di interesse non confluite nella proposta MEF

(I riferimenti normativi sono coordinati con il testo della proposta Mef)

Gratuità delle trascrizioni, iscrizioni e cancellazioni di pignoramenti ed ipoteche

All'art. 8, inserire il seguente comma 6:

“6. Gli atti delle procedure esecutive promosse dagli enti locali e dai soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b) del D.Lgs.15 dicembre 1997, n. 446 sono iscritti in esenzione relativamente ad ogni spesa di giustizia. Sono altresì esenti da ogni onere giudiziario le impugnative in sede civile e tributaria. I diritti per le notifiche delle ingiunzioni e degli atti connessi alle procedure esecutive, qualora effettuati dagli ufficiali giudiziari, continuano ad essere ridotti alla metà.”

Tutela dei diritti del contribuente, limiti all'emissione dell'ingiunzione, certezza degli oneri della riscossione coattiva

All'articolo 5, comma 11, sostituire la lettera b) con la seguente:

“b) una quota denominata “spese di notifica ed esecutive”, comprendente il costo della notifica degli atti e correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore, ivi comprese le spese per compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie e i diritti, oneri ed eventuali spese di assistenza legale, nella misura fissata con decreto non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze, che individua anche le tipologie di spesa oggetto del rimborso. Nelle more dell'adozione del provvedimento con specifico riferimento alla riscossione degli enti locali, si applicano le misure e le tipologie di spesa di cui ai decreti ministeriali 21 novembre 2000 e 12 settembre 2012, nonché ai decreti n. 455 del 18 dicembre 2001, n. 109 dell'11 febbraio 1997, e n. 80 del 15 maggio 2009, per quanto riguarda gli oneri connessi agli istituti di vendite giudiziarie.

Iscrizione all'Albo ex art 53 D.Lgs. 446/1997 delle società miste

Inserire il seguente articolo xxx:

“xxx. All'articolo 52, comma 5, lettera b), punto 4), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono eliminate le parole: “iscritte nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1, del presente decreto.”.

Rappresentanza in giudizio dell'ente impositore

All'art. 3, sostituire il comma 2, con il seguente:

“L'ente impositore ed i soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b) del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 possono avvalersi ed essere rappresentati avanti al tribunale, al giudice di pace e alle commissioni tributarie, da propri dipendenti delegati, che possono stare in giudizio personalmente. Per il patrocinio davanti alle commissioni tributarie continua ad applicarsi l'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.”.

Riscossione Tari da parte dei gestori dei rifiuti

All'articolo 2, è inserito il seguente comma 3:

“L’articolo 1, comma 691 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è così sostituito:

«691. I Comuni possono, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell’accertamento e della riscossione, anche coattiva, della TARI e della TARES, anche nel caso di adozione della tariffa di cui ai commi 667 e 668, ai soggetti ai quali risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti, i quali operano secondo le stesse disposizioni applicabili ai concessionari iscritti nell’albo di cui all’articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997. In tal caso la convenzione può prevedere il versamento del tributo o della tariffa dovuti per il servizio rifiuti al soggetto gestore del servizio, in deroga alle disposizioni vigenti, limitatamente ai casi in cui il soggetto gestore del servizio sia un ente pubblico o una società in house, o un’azienda controllata da soggetti pubblici».”